*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 170 del 24 luglio 2009 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 24 luglio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

**N. 129**

## MINISTERO
## DEGLI AFFARI ESTERI

# Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

# Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
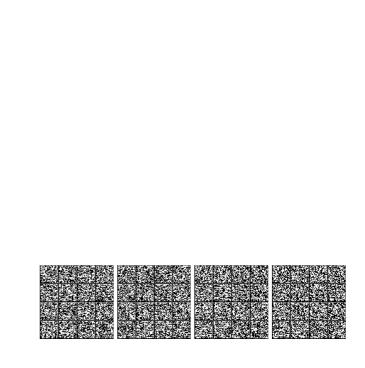
# SOMMARIO

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica**

**Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica**

*(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)*

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 giugno 2009 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 2009.

L'elenco di detti accordi risulta dalla Tabella n. 1.

Eventuali altri accordi entrati in vigore entro il 15 giugno 2009 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono stati indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA
ENTRO IL 15 GIUGNO 2009 NON SOGGETTI A LEGGE
DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

| | **Data, luogo della firma, titolo** | **Data di entrata in vigore** |
|---|---|---|
| 07 | 11.12.2008, KABUL<br><br>**ACCORDO RELATIVO AL CONTRIBUTO ITALIANO AL "PROGRAMMA DI SOLIDARIETA' NAZIONALE".** | **2 aprile 2009** |
| 08 | 30.10.2008 SAN SALVADOR<br><br>**ACCORDO CONCERNENTE LE MODALITA' DI EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO A DONO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'OSPEDALE CHALCHUAPA E SVILUPPO DELLA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI DI SALUTE", CON ALLEGATI.** | **31 marzo 2009** |
| 09 | 20.10.2008 WASHINGTON<br><br>**MEMORANDUM DI INTESA CONCERNENTE IL RECIPROCO PROCUREMENT PER LA DIFESA, CON ANNESSI.** | **3 maggio 2009** |
| 10 | 22.01.2009 ROMA<br><br>**ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE** | **12 maggio 2009** |

TABELLA N. 2

## ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

| | **Data, luogo della firma, titolo** | **Data di entrata in vigore** |
|---|---|---|
| 02 | 03.02.2003, NEW DELHI<br><br>Accordo sulla Cooperazione nel campo della Difesa<br><br>*L. N. 15 DEL 07.01.2008* | 26 maggio 2009<br><br>*Comunicato pubblicato in GU n. 30 DEL 05.02.2008* |
| 03 | 09.07.2008, BRUXELLES<br><br>Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia<br><br>*L. N. 220 DEL 30.12.2008* | 30 marzo 2009<br><br>*Comunicato pubblicato in G.U. n.22 del 28 .01.2009* |
| 04 | 09.07.2008, BRUXELLES<br><br>Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania<br><br>*L. N. 220 DEL 30.12.2008* | 27 marzo 2009<br><br>*Comunicato pubblicato in G.U. n.22 del 28 .01.2009* |
| 05 | 19.06.1997, BRUXELLES<br><br>Secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'art. K3 del Trattato UE del 26 luglio 1995, firmato a Bruxelles il 19 giugno 1997<br><br>*L. N. 135 DEL 04.08.2008* | 19 maggio 2009<br><br>*Comunicato pubblicato in G.U.* 203 SO del 30.08.2008 |
| 06 | 13.12.2006, NEW YORK<br><br>Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità<br><br>*L.N. 18 DEL 03. 03.2009* | 14 giugno 2009<br><br>*Comunicato pubblicato in G.U. n.61 del 14.03.2009* |
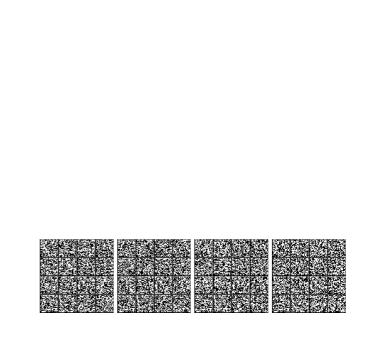
**7.**

11 dicembre 2008, Kabul - 2 aprile 2009, Afghanistan.

**Accordo relativo al contributo italiano al Programma di solidarietà nazionale afgano «National Solidarity Programme»**

*(Entrata in vigore 2 aprile 2009)*
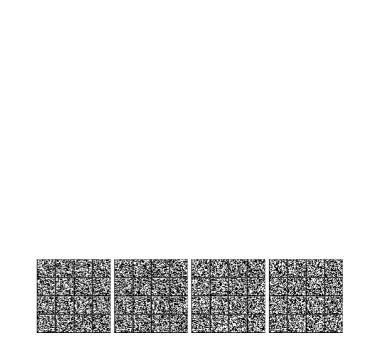
050/P/0116224

**NOTA VERBALE**

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Afghanistan ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica dell'Afghanistan riguardante il contributo italiano al Programma nazionale afgano "National Solidarity Programme", firmato a Kabul il 11.12.2008.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di accusare ricezione, in data 2 aprile 2009, della Nota N. Prot.40/09 del 30 marzo 2009 con la quale l'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Afghanistan ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo sopra citato. Avendo il Governo della Repubblica italiana già effettuato la propria notifica con Nota Verbale 050/P/0107146 del 27.03.2009, l'Accordo è entrato in vigore il 2 aprile 2009, data di ricezione dell'ultima notifica.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata dello Stato Islamico dell'Afghanistan gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì - 6 APR 2009

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

----------------

All'Ambasciata

Della Repubblica Islamica dell'Afghanistan

ROMA

*Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan - Rome*

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان
روم

No: Prot. 40/09

NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Afghanistan in Roma presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e con riferimento alla N.V. n. 27/09 del 6 marzo 2009, ha l'onore di confermare che le procedure dell'entrata in vigore dell'accordo bilaterale tra la Repubblica d'Italia e la Repubblica Islamica dell'Afghanistan inerente il contributo italiano al National Solidarity Programme sono state completate come da approvazione del Consiglio dei Ministri dell'Afghanistan.

L' Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Afghanistan in Roma, in attesa della completamento della procedura, si avvale della presente occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri gli atti della più alta considerazione.

Roma lì, 30 Marzo 2009

3 APR. 2009

UFFICIO I

EMBASSY OF AFGHANISTAN - ROME
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
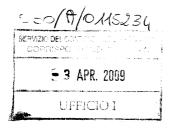
**Ministero degli Affari Esteri**
**Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo**
**Roma**

Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo Ufficio V
2 - APR. 2009
IN ARRIVO

MAE - SEDE - 330 - A
02 APR. 2009
Prot. 112739 Posizione M-112

Ministero degli Affari Esteri

050/

**NOTA VERBALE**

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Afghanistan ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Repubblica Islamica dell'Afghanistan riguardante il contributo italiano al Programma nazionale afgano "National Solidarity Programme", firmato a Kabul il 11.12.2008.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di comunicare che da parte italiana sono state completate le procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore dell'atto internazionale sopra citato. Esso entrerà in vigore il giorno in cui il Ministero degli Affari Esteri riceverà comunicazione che anche da parte della Repubblica Islamica dell'Afghanistan sono state completate le procedure interne previste dalla propria legislazione.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Afghanistan gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 27/03/2009

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

----------------

All'Ambasciata

della Repubblica Islamica dell'Afghanistan

ROMA

AGREEMENT

between

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

And

THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

Regarding the

ITALIAN CONTRIBUTION TO THE NATIONAL SOLIDARITY PROGRAMME

*The Government of the Republic of Italy and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, inspired by the desire to further enhance their friendship;*

*Intending to promote further the economic and social development of Afghanistan and appreciating positively their ongoing cooperation activities;*

*in line with the commitment of the International Community for the Development of Afghanistan following the signing of the Compact and the approval of the Afghanistan National Development Strategy to contribute to the achievement of the development objectives of Afghanistan, as well as to contribute to the achievement of the Millennium Development Goals;*

*in recognition of and with respect for the democratic principles and fundamental human rights;*

have come to the following agreement:

Article 1
Definitions

For the purpose of this Agreement, unless otherwise stated, the terms listed below mean the following:

1. 'Competent Authorities' in the case of the Government of the Republic of Italy refer to the Ministry of Foreign Affairs, Directorate General for Development Cooperation (DGCS) Rome, and in the case of the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, the Ministry of Finance, or for both parties any other authority empowered to perform the functions exercised by the said authorities.

2. 'The Parties' refer the Competent Authorities.

3. The 'Programme Document' refers to the document, which by signature, has been approved by the Afghan Ministry of Rural Rehabilitation and Development (hereinafter referred to as MRRD) of the Islamic Republic of Afghanistan (IRA) and is attached together with its Annexes i.e. including the relevant operating Manuals, as Annex I to this Agreement, hence constituting an integral part hereof. The Programme Document contains a description of the programme and of its disbursement, procurement, reporting, Monitoring and Evaluation and auditing procedures and shall govern its implementation.

## Article 2
Objectives of the Programme

Building on the current NSP, the objectives of the programme are:

1. To continue to promote and strengthen good local governance at the community level in all villages across Afghanistan;

2. To support the creation of community-managed social and productive infrastructure that increase the access of rural communities to basic and essential services and to develop human capital to thereby enhance livelihoods and reduce poverty;

3. To create a sustainable and cost-effective service delivery instrument at the village level.

The programme is in 2008 in its fifth year of implementation and has reached out as of July 21st 2008, some 22,000 communities in 398 districts in Afghanistan. In the coming five years, the programme aims to roll out to yet another 31,677 rural community and by the end of 2012 security permitting and depending on resource availability the programme may provide resources through block grants to country's approximately 41,000 villages (ensuring national coverage) to enable investments in reconstruction or development activities planned and managed by the communities themselves. Activities will be implemented either directly by the communities or through subcontracting to the private sector.

Decisions on the use of block grants will be made through an inclusive participatory decision making process led by community development councils elected through secret ballot. This process will facilitate the emergence of consultative decision-making and legitimate local

leadership, which can form the basis for relations between communities and the local government apparatus including other assistance programmes.

The programme is contributing towards meeting the benchmarks of the Afghanistan Compact and the Afghanistan National Development Strategy (ANDS). Through the signing up to the Afghanistan Compact and the finalization of the ANDS in June 2008, IRA and the international community, including Italy, have committed to 'continue and deepen the investments in the NSP' to achieve full national coverage for all rural communities across Afghanistan. The NSP is also a key vehicle for the delivery of the ANDS benchmarks, both in terms of its rural infrastructure and community development programmes, as well as the recognised role of the Community Development Councils (CDC) as a vital communication mechanism to disseminate the ANDS and to gather the input of the views of the rural population.

Article 3

Outcomes of the Programme

The outcomes will be:

1. The consolidation of a framework for village level consultative decision-making, participation and representative local leadership, as a basis for interaction within and between communities, and with the administration and service providers.

2. The capacity to identify and prioritise needs and formulate development plans through a consultative and representative process.

3. Capacity to execute, deliver and maintain community-based infrastructure that will generate employment and lead to an increase in household living standards.'

4. The development of human capital, which improves household welfare.

Article 4

Programme Document

The Programme Document is attached as Annex I. The Programme Document may be reviewed and updated. Changes in the Programme Document are subject to the approval of both the Parties.

Article 5

Obligations of the Government of the Islamic Republic of Afghanistan

Under this Agreement, the IRA shall:

1. Promptly inform Italy of any condition which interferes or threatens

successful implementation of the Programme.

2. Ensure uninterrupted flow of funds for successful implementation of the programme activities within the period of this agreement since crediting.

3. Ensure that the IRA inputs, in particular key staff indicated as provided by the IRA are available. Human resources inputs from the IRA should, as far as possible, match the planned activities under the components.

### Article 6
Obligations of Government of Italy

1. The Government of Italy will provide up to Euro 20,000,000.00 (twenty/00) **million** for the effective implementation of the Programme as per the following:

| | | |
|---|---|---|
| BLOCK GRANTS (EURO) | 16.000.000,00 | 80% |
| CONSULTANCY (EURO) | 1.200.000,00 | 6% |
| TRAINING (EURO) | 2.400.000,00 | 12% |
| OPERATING COSTS (EURO) | 400.000,00 | 2% |
| TOTAL (EURO) | **20.000.000,00** | 100% |

Any reallocation between the above components is subject to approval by both parties.

2. Any unspent balance or any savings of the Programme funds cannot be spent without the approval of the Competent Authorities. Interests accrued on the grant, if any, will be credited to the NSP, or, if impossible interests utilization will be agreed in written by the Parties or returned to the Government of the Republic of Italy. Italy's funding obligation is made in Euro. Any adverse development in the exchange rate between Euro and USD will be borne by the NSP.

3. The amount specified in Euro under this Agreement cannot be exceeded.

4. Procedures for the flow of funds, procurement, financial reporting, accounting and auditing shall be handled as described in the current version of the Operations Manual and Financial Management Manual of the NSP.

5. World Bank procurement guidelines should be followed. In addition, No Objection Letter (NOL) should be obtained from the Embassy of Republic of Italy to Afghanistan for the procurement of consultancy and training.

The eligible communities of the selected Provinces shall be given priority for the supply of block grants to be provided in the framework of the NSP through this Agreement, as well to help not yet mobilized Communities of the same Provinces to establish their CDCs and adopt their Development Plans to be supported by the NSP.

SELECTED PROVINCES AND PRIORITY LEVEL:

1st priority:
HERAT
FARAH
BADGHIS

2nd priority:
BAMYAN
KABUL
LOGAR
WARDAK.

DISTRICTS SELECTION:
For each one of the above mentioned SELECTED PROVINCES, in discussion with NSP the Italian Government will prioritise a number of districts. Disbursement of funds will take place once there is an agreement in writing approving the said districts.

Should funds from the Italian grant - Block Grant component, be not fully disbursed within 3 years from the signature of the present agreement, a no-cost extension can be agreed between the Italian Embassy, Kabul and the MRRD/NSP.

Special arrangements for ensuring the proper visibility of the Italian origin of the Block Grants received by the concerned Communities will be adopted by the NSP, according to specific guidelines that will be defined and agreed upon entering into force of this Agreement. The visibility includes maintaining information about all CDCs whose community development plans have received financing from this agreement. Such information will be made available upon request from the Government of the Republic of Italy.

## Article 8
Information, monitoring and evaluation

1. The Parties shall collaborate fully to ensure that the purpose of this Agreement is accomplished. To that end, the Parties shall exchange views with regard to matters relating to the Programme and provide each

other with all data, documentation and information available to them, shall give all appropriate mutual assistance required in discharging of the Parties' duties and provide all necessary support, in particular in all administrative questions, to facilitate the due implementation of the Programme.

2. To the end of establishing a reliable mechanism of interaction and coordination between the Italian and the Afghan competent bodies involved in the present Agreement, the Italian side will possibly hire, following its internal procurement procedures and by establishing a specific funding facility on top of the grant of the present Agreement, Italian Consultants. These Consultants shall be facilitated by the Afghan side in performing its tasks related with the external monitoring of the use of the Italian grant, the exchange of information on the overall Programme and their participation in the governance and coordination mechanisms of the NSP. If needed and required by the Afghan side, the Consultants will provide the PSU with technical support and advise.

3. Italy shall have the right to carry out any technical or financial mission that it considers necessary to follow the execution of the Programme. MRRD will invite Italy to participate in the annual joint donor supervision mission. It is also expected that Italy will be invited to participate in all major reviews and evaluations undertaken by the World Bank. To facilitate the work of the person or persons instructed to carry out such a monitoring mission, IRA shall provide all relevant assistance, information and documentation.

4. Evaluation of the Programme may be carried out at the request of either Party.

5. Italy shall have the right to carry out monitoring and evaluation according to this article after the termination of the Programme.

Article 9

Programme reporting.

The following procedure will be used for reporting from the Programme.

1. The MRRD shall submit to the Embassy of Italy to Afghanistan Monthly Status Report and Quarterly Programme Progress Reports along with the Financial Reports concerning the overall NSP. These Reports shall clearly show the amount of block grants committed and disbursed by the Communities of the Provinces and Districts listed in Article 7.

2. On completion of the Programme, the MRRD shall prepare a to Afghanistan.

## Article 10
Irregularities, Anti-Corruption Clause

1. If serious irregularity in the programme or suspicion thereof has been ascertained, either party may suspend programme implementation, wholly or in part, until the suspending party decides to resume the implementation.

2. No offer, payment, consideration or benefit of any kin, which could be regarded as an illegal or corrupt practice shall be made, promised, sought or accepted-neither directly nor indirectly – as an inducement or reward in relation to activities funded under this Agreement, including tendering reward, or execution of contracts.

3. Either party may cancel the agreement or sub-agreement covering specific activities if with respect to any contract to be financed by Italy, it determines that corrupt or fraudulent practices were engaged in by representatives of the donor country, the recipient country, or of a beneficiary of the funds during procurement or during the execution of the contract without the party in question having taken timely and appropriate action satisfactory to the party wishing the rescind the Agreement in order to remedy the situation.

## Article 11
Labour clause

The authority, organisation and/or consultant shall abide by the IRA laws and by applicable international instruments, including the UN Convention on the Rights of the Child and International Labour Organisation conventions.

## Article 12
Financial management, reporting and audit

1. Procurement, reporting and auditing procedures will follow the operation manuals attached in Annex 1.

2. The MRRD shall submit to the Embassy of Italy to Afghanistan quarterly and yearly expenditure statements as per agreed reporting format and as mentioned in the valid Operations Manual and Financial Management Manual of NSP.

3. Within six months, after the expiry of the fiscal year of the IRA on 21 March, i.e. around 21 September, in addition to separate audited accounts of each donor contribution, an audit of the consolidated financial statements incorporating all donors, Afghanistan Government and Community funding for the programme will be carried out and shall be submitted to the Embassy of Italy to Afghanistan. These audited reports will comply with international standards and according to World Bank requirements. IRA is solely responsible for arranging for the annual audit. Audit terms of reference to be shared for comments with the Embassy of Italy. Any spent amount of funds which remain unaudited after completion of Project activities shall be returned to the Government of Italy.

4. Representatives of the concerned Bodies of the Italian Government shall have the right to:

a) Carry out any audit or inspection considered necessary as regards the use of the Italian grant in question based on all relevant documentation.

b) Inspect accounts and records of suppliers and contractors relating to the performance of the contract, and to perform a complete audit.

Article 13
Other Stipulations

1. Firms may be barred from contracts financed by Italian Grant, either indefinitely or for a specified period of time if the Government of Italy determines that the firm is engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for, or in executing, a contract financed by Italian Grant.

2. All funds shall be channelled through the Ministry of Finance using the established procedures.

3. Purchase under this Programme will be in accordance with the Programme Document. All local procurement and tendering shall follow the IRA's Procurement Law, financial rules and regulations in force.

4. All correspondence and meetings between the Parties shall be conducted in the English language.

Article 14

Settlement of disputes

1. Any dispute concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by negotiation between the Parties. In case the dispute has not been settled within a time limit of one year, either Party may refer the matter to arbitration.

2. The arbitration shall operate according to the following rules:

The number of arbitrators shall amount to a total of three, one designated by either of the Parties, i.e. two, and a third designated by the former two. In case of dispute between the former two arbitrators as to the designation of the latter, the latter will be designated by a neutral institution to be identified by the former two. The arbitral award shall be submitted in written form and must be signed by all three arbitrators. The proceedings to be followed by the Court of Arbitration shall be decided on by the three arbitrators, who shall also determine the distribution between the two Parties of the costs relating to the arbitration.

Article 15

Entry into Force, Commitment and Disbursement of the Contribution

1. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two Verbal Notes by which the Parties shall officially have notified to each other the completion of their respective ratification procedures.

2. Funds under this Agreement will be committed by the Italian side after signature and disbursed in one instalment upon entering into force of this Agreement.

Article 16

Extension or Termination

1. This Agreement shall remain in force from the date of signature until the Italian Grant has been completely disbursed.

2. The Parties may extend or terminate the Programme by agreement through diplomatic channels.

3. In witness hereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Kabul, on 11 DEC 2008, in two originals in the English language.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the Islamic Republic of Afghanistan

---

ANNEX 1 NSP PROGRAMME DOCUMENT

Attachments to ANNEX 1

1 - NSP FINANCIAL MANAGEMENT MANUAL

2 - NSP OPERATIONAL MANUAL

3 - NSP TECHNICAL ANNEX

4 - NSP STATUS REPORT IN THE SEVEN SELECTED PROVINCES AS OF 21ST SEPTEMBER 2008

**PROTOCOLLO D'INTESA**
**TRA**
**IL GOVERNO DELLE REPUBBLICA ITALIANA**
**E**
**IL GOVERNO DELLA REPUBLICA ISLAMICA DELL'AFGHANISTAN**
**RIGUARDANTE**
**IL CONTRIBUTO ITALIANO AL**
**PROGRAMMA NAZIONALE DI SOLIDARIETA'**

*Il Governo delle Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, animati dal desiderio di accrescere ulteriormente la loro amicizia;*

*Nell'intento di promuovere ulteriormente lo sviluppo sociale ed economico dell'Afghanistan e nell'apprezzamento dei positivi risultati raggiunti dalle attività di cooperazione in corso;*

*In linea con gli impegni della Comunità Internazionale per lo Sviluppo dell'Afghanistan facendo seguito alla sottoscrizione del Compact e all'approvazione dell'Afghanistan National Development Strategy per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dell'Afghanistan così come contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio;*

*nel riconoscimento e rispetto dei i principi democratici e nei fondamenti dei diritti umani;*

*si accordano su quanto segue:*

**Articolo 1**
Definizioni

nell'ambito del presente Accordo, a meno che diversamente dichiarato, la terminologia riportata qui sotto assume il seguente significato:

1. "Le Autorità competenti", nel caso del Governo della Repubblica Italiana, si riferiscono al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) Roma, e nel caso del Governo della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, il Ministero delle Finanze, o per entrambe le parti qualsiasi altra autorità incaricata a rappresentare le funzioni esercitate da parte di dette autorità.
2. la dizione "le Parti" si riferisce alle Autorità Competenti
3. Il "Documento di Programma" si riferisce al documento, che mediante firma, è stato approvato dal Ministro Afgano per la riabilitazione e lo Sviluppo Rurale (di seguito chiamato MRRD) della Repubblica Islamica dell'Afghanistan (IRA) ed è allegato insieme ad altri (i.e. incluso il pertinente Manuale Operativo) come Allegato 1 al presente Accordo, costituendone, quindi, parte integrante. Il Documento di Programma contiene una descrizione del programma stesso e del suo costo, procedure di gara, reporting, Monitoraggio e Valutazione e procedure di auditing, regolando la realizzazione dellea attività.

**Articolo 2**

Obiettivi del programma

In conformità a quanto previsto dal *National Solidarity Programme* in corso di realizzazione, gli obiettivi del programma sono:

1. Continuare a promuovere e rafforzare il buon governo a livello delle comunità locali in tutti i villaggi dell'Afghanistan;
2. Sostenere la creazione di infrastrutture sociali e produttive gestite dalle comunità al fine di incrementare l'accesso delle comunità rurali ai servizi essenziali e sviluppare il capitale umano per migliorare le condizioni di vita e la riduzione della povertà;
3. Istituire uno strumento sostenibile ed efficace per l'erogazione di servizi a livello di villaggio.

Nel 2008 il NSP è nel suo quinto anno di realizzazione e ha raggiunto al 21 luglio 2008, 22,000 comunità in 398 distretti dell' Afghanistan. Nei prossimi 5 anni il programma mira a coinvolgere ancora altri 31,677 comunità rurali e alla fine del 2012, sicurezza permettendo e in relazione alle risorse disponibili, il programma potrà fornire risorse attraverso finanziamenti a dono a circa 41,000 villaggi del paese (assicurando una copertura a livello nazionale) al fine di consentire investimenti nell'ambito della ricostruzione o attività di sviluppo pianificate e gestite dalle comunità stesse. Le attività saranno inoltre realizzate direttamente dalle comunità o attraverso il coinvolgimento del settore privato

La decisione sul come usare i finanziamenti previsti a dono è fatta attraverso un processo partecipativo guidato dai Consigli di Sviluppo Comunitari eletti attraverso ballottaggi segreti. Il processo facilita la costituzione di una legittimata leadership locale in grado di prendere decisioni e che fungerà da facilitatore di relazioni tra le comunità locali e gli apparati dei governi locali.

Il programma sta contribuendo al raggiungimento dei traguardi di sviluppo dell'Afghanistan Compact e l'Afghanistan National Development Strategy (ANDS). Attraverso la firma dell'Afghanistan Compact e la finalizzazione dell'ANDS nel giugno 2008, l'Ira e la comunità internazionale, inclusa l'Italia, si è impegnata a proseguire ed intensificare gli investimenti nell'NSP per raggiungere la copertura nazionale per tutte le comunità rurali dell'Afghanistan. L'NSP è anche uno strumento chiave per il raggiungimento dei benchmarks dell'ANDP, sia per quanto attiene il settore delle infrastrutture rurali e i programmi di sviluppo della comunità, sia per quanto rigaurda il riconoscimento del ruolo dei Community Development Councils (CDC) come meccanismo vitale di comunicazione per divulgare l'ANDS e per raccogliere le opinioni della popolazione rurale.

**Articolo 3**

Risultati del Programma

I risultati previsti sono:

1. Il consolidamento di una struttura organizzata consultiva e decisionale di villaggio in grado di assicurare partecipazione e rappresentatività delle leadership locali in grado di interagire all'interno e tra le comunità e con l'amministrazione e i fornitori dei servizi.
2. La capacità di identificare e dare una priorità alle esigenze e formulare piani di sviluppo attraverso un processo consultivo e rappresentativo.
3. Capacità di realizzare e mantenere le infrastrutture di base della comunità che genererà occupazione e condurrà ad un miglioramento degli standard di vita delle famiglie.
4. Lo sviluppo del capitale umano, il quale migliora il benessere delle famiglie.

**Articolo** 4
Documento di Programma

Il documento di programma è allegato come Annex I. Il documento di Programma può essere rivisto ed integrato. Gli eventuali emendamenti al Documento di Programma sono soggetti all'approvazione di entrambe le Parti.

**Articolo 5**
Obblighi del Governo della Repubblica Islamica dell'Afghanistan

Con il presente Accordo l'IRA si impegna a:
1. Informare prontamente l'Italia di qualsiasi condizione che interferisce o minaccia il successo della realizzazione del Programma;
2. Assicurare il flusso continuo di fondi per il successo della realizzazione delle attività del programma durante il periodo di durata dell'accordo a partire dall'accredito .
3. Assicurare che gli apporti dell'IRA, in particolare il personale fornito dall'IRA, siano disponibili. Le risorse umane apportate dall'IRA dovrebbero essere adeguate alle attività pianificate dal programma.

**Articolo 6**
Obblighi del Governo Italiano

1. Il Governo Italiano metterà a disposizione fino a Euro 20.000.000,00 (venti/00) milioni per la efficace realizzazione del Programma come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Finanziamento a Dono (Block Grants) Euro | 16.000.000,00 | 80% |
| Consulenza Euro | 1.200.000,00 | 6% |
| Training Euro | 2.400.000,00 | 12% |
| Costi operativi Euro | 400.000,00 | 2% |
| Totale Euro | 20.000.000,00 | 100% |

Qualsiasi riallocazione tra le suddette componenti è soggetta ad approvazione di entrambe le parti.

2. Qualsiasi residuo o qualsiasi risparmio di gestione non potrà essere speso senza l'approvazione delle Competenti Autorità. Nell'eventualità che i fondi a dono dovessero maturare interessi, ove possibile quest' ultimi saranno accreditati al NSP altrimenti gli interessi saranno oggetto di un ulteriore accordo scritto fra le parti oppure restituiti al Governo Italiano. Il finanziamento italiano sarà erogato in Euro. Qualsiasi onere derivante dal tasso di cambio tra Euro e USD sarà a carico dell'NSP.
3. L'ammontare specificato in Euro nel presente Accordo non può essere superato.
3. Le procedure per il flusso dei fondi, gare, rapporti finanziari, rendiconti e auditing saranno gestiti come descritto nella attuale versione del Manuale Operativo e nel Manuale di Gestione Finanziaria dell'NSP.
4. Per ciò che attiene il procurement saranno seguite le linee guida dalla Banca Mondiale. Inoltre, l'Ambasciata della Repubblica italiana in Afghanistan rilascerà il Nulla Osta per ciò che attiene il procurement relativo alla consulenza e al training.

**Articolo 7**
Destinazione dei fondi italiani a dono

Le comunità delle Province selezionate avranno priorità di finanziamento nell'ambito del NSP attraverso il presente Accordo, anche al fine di sostenere le Comunità non ancora mobilitate di alcune Province, per la istituzione dei rispettivi CDCs e l'adozione dei Piani di Sviluppo da finanziare nell'ambito NSP.

Province selezionate e livelli di priorità:

Prima Priorità:
Herat
Farah
Badghis

Seconda priorità:
Bamyan
Kabul
LOgar
Wardak.

Selezione dei Distretti:
Per ognuna delle sopramenzionate Province, il Governo Italiano, in accordo con l'NSP, stabilirà la priorità di un certo numero di distretti. L'erogazione dei fondi avverrà appena raggiunto l'accordo scritto su detti Distretti.
Nell'eventualità in cui i fondi a dono Italiani, per la componente Block Grant, non possano essere completamente erogati entro 3 anni dalla firma del presente accordo, potrà essere concordata una estensione non onerosa tra l'Ambasciata d'Italia a Kabul e il MRRD/NSP.

Saranno adottate dall'NSP tutte le misure atte ad assicurare l'appropriata visibilità dell'origine italiana del Block Grants ricevuto dalle Comunità in accordo con specifiche linee guida che saranno definite e concordate dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. La visibilità include le azioni informative rivolte a tutti i CDCs, i cui piani di sviluppo siano stati finanziati attraverso il presente Accordo. Tali informazioni saranno rese disponibili a richiesta del Governo della Repubblica Italiana.

**Articolo 8**
Informazione, monitoraggio e valutazione

1. Le Parti dovranno collaborare integralmente per garantire che l'obiettivo del presente Accordo sia conseguito. A tale scopo, le Parti dovranno quindi scambiarsi opinioni su tutte le questioni concernenti il Programma e provvedere alla fornitura di tutta la documentazione e l'informazione disponibile, dovranno altresì fornire reciproca assistenza nell'esaurire i compiti delle Parti e fornire tutto il supporto necessario, in particolare nelle questioni amministrative, al fine di facilitare l'attuazione del Programma.

2. Con lo scopo di stabilire un affidabile meccanismo di interazione e coordinamento tra i competenti enti Italiani ed Afgani coinvolti nel presente Accordo, la parte Italiana potrà eventualmente reclutare, seguendo le sue procedure interne di gara e sulla base di un ulteriore specifico finanziamento al di fuori del presente Accordo, Consulenti Italiani. I suddetti Consulenti dovranno essere agevolati dalla parte Afgana nell'esecuzione degli incarichi relazionati con i monitoraggi esterni relativi all'uso del finanziamento italiano, lo scambio di informazioni generali sul Programma e la loro partecipazione nei meccanismi di governance e coordinamento del NSP. Se necessario, e richiesto dalla parte Afgana, i Consulenti forniranno al PSU supporto tecnico e consulenza.

3. L'Italia avrà il diritto di effettuare qualsiasi missione tecnica o finanziaria che consideri necessaria alla realizzazione del Programma. Il MRRD inviterà l'Italia a partecipare all'annuale missione di supervisione dei donatori. Si dà per scontato che l'Italia sia altresì invitata a partecipare a tutti i più rilevanti controlli e valutazioni condotti dalla Banca Mondiale. Al fine di facilitare il lavoro della persona o persone incaricate di condurre azioni di monitoraggio, IRA dovrà provvedere alla necessaria assistenza, informazione e documentazione.

   Una valutazione del programma potrebbe condotta sulla base della richiesta di una delle Parti.

   L'Italia ha il diritto di effettuare attività di monitoraggio e valutazione, in accordo con questo articolo, al termine del Programma.

## Articolo 9
Rapporti sul programma

Le seguenti procedure saranno utilizzate per i rapporti sul Programma.

1. Il MRRD dovrà presentare all'Ambasciata d'Italia in Afghanistan un Rapporto Mensile ed un Rapporto Trimestrale sullo stato di avanzamento Programma, assieme ad un Resoconto Finanziario riguardante l'insieme del NSP. Questi rapporti dovranno mostrare chiaramente l'ammontare del finanziamento a dono impegnato e erogato dalle Comunità delle Province e Distretti elencati nell'Articolo 7.

2. Alla conclusione del Programma, il MRRD preparerà un Rapporto Finale, in accordo con gli standard internazionali e lo sottoporrà al Ministero delle Finanze per una successiva presentazione all'Ambasciata d'Italia in Afghanistan.

**Articolo 10**
Irregolarità. Clausole Anti-Corruzione

1. Nel caso in cui venissero accertate irregolarità, ciascuna delle Parti può sospendere la realizzazione del Programma, nella sua totalità o solo in parte, fino al momento in cui la Parte che ha stabilito la sospensione non ne decida la ripresa.

2. Nessuna offerta, pagamento, compenso o beneficio di alcun tipo, che possa essere considerato come pratica illegale o di corruzione, potrà essere effettuato, promesso, cercato o accettato direttamente o indirettamente a titolo di incentivo o ricompensa in relazione alle attività finanziate attraverso il presente Accordo, incluso aggiudicazioni di gare o esecuzione di contratti.

3. Ciascuna delle parti potrà cancellare l'accordo o accordi da esso derivanti che coprono determinate attività, nel caso in cui, in relazione ad ogni contratto finanziato dall'Italia, si verifichino pratiche di corruzione fraudolente da parte del paese donatore, del paese beneficiario, o di un beneficiario del fondo durante il procurement o l'esecuzione di un contratto senza che la Parte in questione abbia preso opportune ad appropriate azioni che soddisfino la richiesta della Parte che intende rescindere l'Accordo, al fine di rimediare alla situazione.

**Articolo 11**
Clausole di lavoro

L'autorità, organizzazione e/o consulente dovrà rispettare le leggi IRA attraverso l'applicazione di strumenti internazionali, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Bambini e le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

**Articolo 12**
Gestione finanziaria, rapporti e verifica contabile

1. Procedure di gara, rapporti e verifiche contabili seguiranno le procedure operative allegate nell'Annesso 1.

2. Il MRRD consegnerà all' Ambasciata d'Italia in Afghanistan resoconti di spesa trimestrali ed annuali nel formato concordato e menzionato nel Manuale Operativo e nel Manuale di Gestione Finanziaria del NSP.

4. Entro 6 mesi, dopo la scadenza dell'anno fiscale dell'IRA il 21 marzo, e cioè all'incirca il 21 settembre, oltre all'audit contabile del contributo di ciascun donatore, sarà effettuato e trasmessa all'Ambasciata d'Italia in Afghanistan una certificazione di bilancio consolidato comprendente i finanziamenti di tutti i donatori, del Governo afgano ed i fondi provenienti dalle Comunità. Tali rapporti di auditing saranno conformi agli standards internazionali e in accordo con le esigenze della Banca Mondiale. L'IRA è responsabile degli audit annuali. I termini di riferimento devono essere condivisi con l'Ambasciata d'Italia. Qualsiasi ammontare del finanziamento non soggetto ad audit dopo il completamento delle attività di progetto sarà restituito al Governo Italiano.

4. I Rappresentanti del Governo Italiano avranno il diritto di:
   a) effettuare qualsiasi audit o ispezione considerata necessaria relativa all'uso del finanziamento italiano in questione basato su tutta la documentazione disponibile.

b) esaminare la contabilità conti e gli elenchi di fornitori e appaltatori in relazione alle prestazioni contrattuali ed eseguire una verifica di bilancio complessiva.

**Articolo 13**
Altre condizioni

1. Le imprese possono essere escluse dai contratti finanziati dal Finanziamento a Dono Italiano a tempo indeterminato o per uno specifico periodo di tempo se il Governo Italiano determinerà che l'impresa è coinvolta in pratiche di corruzione fraudolente per l'esecuzione di un contratto.
2. tutti i fondi saranno erogati tramite il Ministero delle Finanze usando le procedure stabilite.
3. Gli acquisti fatti nell'ambito di questo programma dovranno essere in accordo con le procedure del Documento di Programma. Tutte le gare e gli appalti locali seguiranno la legge sulle gare, le regole finanziarie e la regolamentazione in vigore dell'IRA.
4. tutta la corrispondenza e le riunioni fra le parti avverranno in lingua inglese.

**Articolo 14**
Risoluzione delle dispute

1. Qualsiasi disputa concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo sarà risolta tramite negoziazione fra le Parti. In caso di mancata risoluzione della disputa entro il limite di tempo di un anno, entrambe le parti potranno rimettersi alla decisione arbitrale.
2. L'arbitrato opererà in accordo con le seguenti regole:
Il numero degli arbitri ammonterà a un totale di tre, uno designato da entrambe le parti, e cioè due, e un terzo designato dal dai due precedenti. In caso di dispute tre i precedenti due arbitri in merito alla designazione del terzo, quest'ultimo sarò designato da una istituzione neutrale che sarà identificata dai due precedenti. La risoluzione arbitrale sarà presentata in forma scritta e dovrà essere firmato da tutti e tre gli arbitri. La procedura che sarà seguita dalla Corte di Arbitrato sarà stabilita dai tre arbitri; questi determineranno anche la suddivisione fra le due Parti dei costi relativi all'arbitrato.

**Articolo 15**
Entrata in vigore, impegni ed erogazione del contributo

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due Note Verbali attraverso le quali le due Parti avranno notificato l'una all'altra il completamento delle rispettive procedure di ratifica.
2. i fondi oggetto del presente Accordo saranno impegnati da parte italiana dopo la firma dello stesso, mentre l'erogazione avverrà in un'unica soluzione subito dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

**Articolo 16**

Estensione e Termine

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore dalla data della firma fino a quando il Finanziamento a Dono Italiano non sarà stato completamente erogato.
2. Le Parti potranno estendere o terminare il Programma attraverso i canali diplomatici.
3. In fede, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo d'Intesa.

Fatto a Kabul il , in due esemplari originali in lingua inglese.

*Per il Governo della Repubblica Italiana*

*Per il Governo della Repubblica Islamica dell'Afghanistan*

**8.**
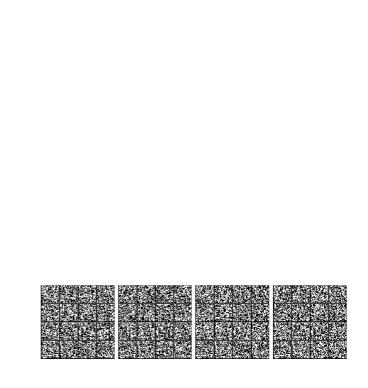
30 ottobre 2008, San Salvador - 31 marzo 2009, El Salvador.

**Accordo concernente le modalità di erogazione di un finanziamento a dono per la realizzazione del progetto «Miglioramento funzionale dell'ospedale Nazionale di Chalchuapa e sviluppo della rete integrata dei servizi di salute, con allegati».**

*(Entrata in vigore 31 marzo 2009)*
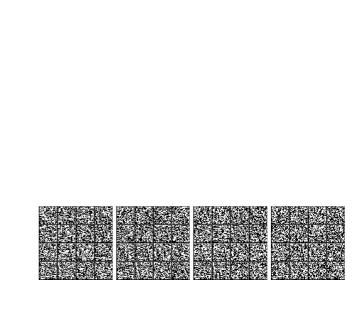
Ministero degli Affari Esteri

050/P/0156837

**NOTA VERBALE**

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di El Salvador ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di El Salvador, concernente le modalità di erogazione di un finanziamento a dono per la realizzazione del progetto: "Miglioramento funzionale dell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa e sviluppo della rete integrata dei servizi di salute", firmato a San Salvador il 30 ottobre 2008.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di accusare ricezione, in data 31 marzo 2009, della Nota Verbale n.386 del 24 marzo 2009, con la quale il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di El Salvador, ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo sopra citato. Avendo il Governo della Repubblica italiana già effettuato la propria notifica con Nota Verbale 050/P/51291 del 12.02.2009, l'Accordo è entrato in vigore il 31 marzo 2009, data di ricezione dell'ultima notifica.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di El Salvador gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 11 MAG. 2009

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

----------------

All'Ambasciata

Della Repubblica di El Salvador

ROMA

32/EL SALVADOR F 1

Verbale

**Ambasciata d 'Italia**
***San Salvador***

*Codice Mittente: 270.01.00*

San Salvador 21 ABR. 2009 0571
(data e numero di protocollo)

*Posizione:*

***Oggetto***: **El Salvador –Ospedale di Chalchuapa.**

***Riferimenti***: Appunto ministeriale n. 0124023 dell'8.04.2009

**Telespresso indirizzato a:** **MINISTERO AFFARI ESTERI**
SEGRETERIA GENERALE
**Unità per il Contenzioso**
**Diplomatico**

**e, p.c. DGCS – Uff. V**

**ROMA**

In merito al programma di cui all'oggetto ed in relazione a quanto richiesto dalla DGCS Uff. V, si inviano in originale le Note Verbali di questo Ministero degli Esteri, n. 246 del 12.02.2009 e n. 386 del 24.03.2009.

Le allegate Note confermano la conclusione dell'iter di entrata in vigore del relativo Accordo Bilaterale, firmato dalle parti a San Salvador nell'ottobre 2008. Non occorre pertanto – come richiesto nell'Appunto in riferimento - accusare ricezione dell'ultima Nota salvadoregna (n. 386 del 24.03.2009).

Caterina Bertolini

*Alleg.*
*N.*

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPUBLICA DE EL SALVADOR C. A.
RR.EE.-DGCE-DCE-246/2009
CON ANEXO
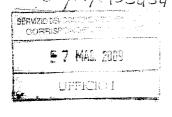
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, a través de la Dirección General de Cooperación Externa, saluda muy cordialmente a la Honorable Embajada de Italia, y al mismo tiempo hacer referencia al Proyecto "Mejoramiento funcional del Hospital Nacional de Chalchuapa y desarrollo de la red integrada de los servicios de salud", financiado por la Cooperación Italiana por un monto total de 2.024.468,31 Euros, equivalentes a un monto en dólares americanos de USD 2.510.340,70, firmado por medio de Acuerdo Bilateral entre la República Italiana y la República de El Salvador en el Marco de la Cumbre Iberoamericana celebrada en San Salvador, el día 28 de octubre de 2008.

Que según la Adenda II de dicho Acuerdo, la modalidad de utilización del financiamiento, y las condiciones para las asignaciones anuales, el financiamiento será puesto a disposición de la Secretaría Técnica del Financiamiento Externo (SETEFE) mediante dos depósitos anuales; razón por la cual, se solicita a la Honorable Embajada de Italia, gestionar el primer depósito por un monto equivalente a USD 966.728,64, para lo cual SETEFE certifica dar cumplimiento a las siguientes condiciones:

a. La entrada en vigencia del Acuerdo Bilateral entre los dos Gobiernos, y que para el caso de El Salvador, fue ratificado por la Honorable Asamblea Legislativa mediante Decreto Legislativo No. 806 de fecha 28 de enero de 2009.
b. La apertura de la Cuenta Especial por parte de SETEFE: CUENTA N°2000192000550 – en el Banco Agrícola, S.A. con domicilio en el Boulevard Constitución N°100 – San Salvador, El

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPUBLICA DE EL SALVADOR C. A.

**Secretaría de Estado**
DGAJDH/DNT/YB/No. Nº 0386

**EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Italiana, y tiene el honor de referirse al **Acuerdo entre la República de El Salvador y la República Italiana sobre las Modalidades de Suministro de un Financiamiento en Donación para la Realización del Proyecto: "Mejoramiento Funcional del Hospital Nacional de Chalchuapa y Desarrollo de la Red Integrada de los Servicios de Salud",** suscrito el pasado 30 de octubre de 2008.

**EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** tiene a bien informar a esa Representación Diplomática, que el Gobierno de la República de El Salvador ha finalizado sus trámites legales internos requeridos para la entrada en vigencia del referido Acuerdo, el cual, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 11 del mismo, entrará en vigencia en la fecha de recepción de la presente notificación, en razón de la notificación italiana 050/0051291 de fecha 12 de febrero de 2009.

**EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,** aprovecha esta oportunidad para reiterar a esa Representación Diplomática las muestras de su especial consideración y estima.

Antiguo Cuscatlán, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil nueve.
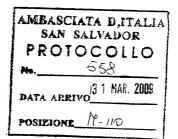
050/ 0051291

**NOTA VERBALE**

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di El Salvador ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di El Salvador concernente le modalità di erogazione di un finanziamento a dono per la realizzazione del progetto "Miglioramento funzionale dell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa e sviluppo della rete integrata dei servizi di salute", con allegati, firmato a El Salvador il 30 ottobre 2008.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di comunicare, ai sensi dell'articolo 11, che da parte italiana sono state completate le procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo sopra citato. Conformemente a detto articolo 11, l'Accordo entrerà in vigore il giorno in cui il Ministero degli Affari Esteri riceverà comunicazione che anche da parte della Repubblica di El Salvador sono state completate le procedure interne previste dalla propria legislazione.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di El Salvador gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 12 febbraio 2009

----------------

All'Ambasciata

della Repubblica di El Salvador

ROMA
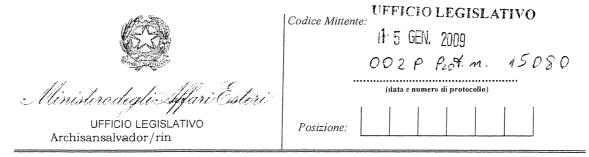
***Oggetto***: EL SALVADOR Miglioramento funzionale dell'Ospedale Nazionale di Chalchapa e sviluppo della rete integrata dei servizi di salute. AID 8710.

***Riferimenti:*** *App.050\p\0004813 del 15.12.2008*

---

**APPUNTO indirizzato a**

**-SEGRETERIA GENERALE**
**UNITA' DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO**
**E DEI TRATTATI**

e p.c D.G.C.S. Uff. IV
D.G.A.S. Uff.IV
SEDE

In esito alla richiesta contenuta nell'appunto in riferimento, con la quale codesto Ufficio propone per il recepimento sul piano interno dell'Accordo in oggetto la ratifica del Capo dello Stato, senza provvedimenti normativi interni, verificato il contenuto dell'Atto e le attestazioni del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo con le quali è stata approvata l'iniziativa in oggetto, con delibera n.199 del 15.10.2007, a valere sugli stanziamenti disposti in bilancio dalla legge n.49 del 1987, si concorda con tale proposta e si restituisce l'accordo per gli ulteriori seguiti di competenza.

*IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO*
*Cons. Stato Marco LIPARI*

*Ministero degli Affari Esteri*
DIREZIONE GENERALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
*Il Direttore Generale*

M-100 EL SALV.

Prot. 0361730

Roma, 15 OTT. 2008

**APPUNTO**
**per**
**Segreteria Generale**
**Unità per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati**
**SEDE**
**e, p.c.**
**DGCS – UTC**
**Ambasciata d'Italia**
**San Salvador**
(anticipato via fax)

**Oggetto:** **EL SALVADOR. Miglioramento funzionale dell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa e sviluppo della rete integrata dei servizi di salute. AID 8710**

Si trasmette in allegato, per i seguiti di competenza, la bozza di Accordo Bilaterale, già approvata dal Governo salvadoregno, relativa all'iniziativa di cui all'oggetto approvata dal Comitato Direzionale il 15 ottobre 2007.

Si allega altresì la consueta Nota Illustrativa dell'iniziativa.

Qualora nulla osti, si sarà grati di voler concedere, con ogni cortese urgenza, i pieni poteri alla firma dell'Accordo in parola in favore del Sottosegretario di Stato, On. Vincenzo Scotti, che si recherà in visita in El Salvador nell'ultima settimana del corrente mese di ottobre.

*Ministero degli Affari Esteri*
**DIREZIONE GENERALE**
**PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**
Ufficio V
H-400 El Salv.

– Prot. 0361730

*Roma,* 15 OTT. 2008

**NOTA**
**ILLUSTRATIVA**

Oggetto: EL SALVADOR. Miglioramento funzionale dell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa e sviluppo della rete integrata dei servizi di salute. AID 8710

L'iniziativa di cui alla presente Nota Illustrativa deriva da una richiesta del Ministero degli Esteri della Repubblica di El Salvador trasmessa dalla nostra Ambasciata a San Salvador in data 01.08.05 con Tel.sso n.890.

Tale Nota esprimeva l'interesse di quel Governo ad un sostegno finanziario a beneficio dell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità della salute della popolazione beneficiaria, con particolare attenzione alla salute materno – infantile, ai servizi di Emergenza, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale.

La durata dell'iniziativa, approvata dal Comitato Direzionale il 15 ottobre 2007, è stimata in 24 mesi per un importo complessivo pari a Euro 2.024.468,31 compresa la quota per la componente di assistenza tecnica all'OPS – *Organizacion Panamericana de Salud* - come da delibera di approvazione allegata.

L'Accordo Bilaterale con il Governo di El Salvador, di cui alla presente Nota Illustrativa, si rende necessario per definire le modalità di erogazione e di utilizzo del dono italiano al Governo salvadoregno sulla base dell'articolo 15 ex-lege 49/87.

La copertura finanziaria per l'iniziativa in parola è assicurata dalle disponibilità presso questa DGCS per gli interventi multilaterali e bilaterali (capitoli 2180 e 2182).

Il contenuto del presente Accordo non incide su leggi o regolamenti vigenti e non comporta particolare riflessi sul piano amministrativo.
(red. K.Tedeschi)

Il Capo dell'Ufficio V
Cons. Amb. Alessandro Gaudiano

## Delibera n. 199

*Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo*

*Vista* la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo;

*Visto* il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in particolare l'art. 15;

*Considerata* la richiesta inoltrata dal Governo di El Salvador tramite l'Ambasciata d'Italia a San Salvador con telespresso n. 890 dell'1-8-2005;

*Vista* la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione;

*Delibera*

il finanziamento dell'iniziativa "**El Salvador** - Miglioramento funzionale dell'Ospedale nazionale di Chalchuapa e sviluppo della rete integrata dei servizi di salute" per un importo complessivo di euro 2.024.468,31 (duemilioniventiquattromilaquattrocentosessantotto/31) – equivalenti a dollari Usa 2.510.340,70 al tasso di cambio per l'anno in corso di 1 euro pari a 1,24 dollari Usa – così ripartito:

– Cap. 2182/0500, n. Aid 8710.01.5, Dono al Governo, euro 1.565.768,31 (equivalenti a dollari Usa 1.941.552,70 al tasso di cambio menzionato) così suddivisi:
2008 - euro 779.619,87 (equivalenti a dollari Usa 966.728,64)
2009 - euro 786.148,44 (equivalenti a dollari Usa 974.824,06)

– Cap. 2180/0500, n. Aid 8710.02.6, Contributo finalizzato all'Ops (Organizzazione panamericana della salute), euro 371.900,00 (equivalenti a dollari Usa 461.156,00 al tasso di cambio menzionato) così suddivisi:
2008 - euro 200.320,97 (equivalenti a dollari Usa 248.398,00)
2009 - euro 171.579,03 (equivalenti a dollari Usa 212.758,00)

– Cap. 2182/0500, n. Aid 8710.03.0, Fondo esperti
2008 - euro 86.800,00

La presente annulla e sostituisce la delibera del Comitato direzionale n. 135 del 15-10-2007.

# ACCORDO
# TRA
# LA REPUBBLICA ITALIANA
# E
# LA REPUBBLICA DI EL SALVADOR

## CONCERNENTE LE MODALITÁ DI EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO A DONO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:

**"Miglioramento funzionale dell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa e sviluppo della rete integrata dei servizi di salute"**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di El Salvador, di seguito Le Parti;

CONSIDERANDO i reciproci rapporti di amicizia e l'Accordo Quadro di Cooperazione allo Sviluppo firmato a San Salvador il 18 aprile 2007;

TENUTO CONTO che in data 12 luglio 2005 il Ministero degli Affari Esteri di El Salvador ha presentato al Ministero degli Affari Esteri italiano una richiesta di finanziamento per un Progetto di Cooperazione allo Sviluppo dal titolo: " Miglioramento funzionale dell'Ospedale nazionale di Chalchuapa e sviluppo della rete integrata dei servizi di salute ", di seguito il Progetto;

VISTO il documento di Progetto elaborato dal Ministero della Sanità di El Salvador;

CONSIDERATO che il documento di Progetto è stato ritenuto valido da entrambe le parti;

TENUTO CONTO che il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri Italiano ha approvato, in data 15 ottobre 2007, il finanziamento a dono del Progetto per un importo complessivo pari a 2.024.468,31 Euro, equivalenti a USD 2.510.340,70 al tasso di cambio del 2007 di US$ 1.24 per 1 Euro;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## Articolo 1

Contenuti e Definizioni

1. Il presente Accordo stabilisce i rapporti tra le Parti ed è composto da undici articoli e due Allegati che formano parte integrante del presente Accordo.

2. Ai fini del presente Accordo i termini e gli acronimi indicati di seguito hanno il seguente significato:

- Accordo – Il presente accordo ed i sui Allegati
- Parti – Governo de la Repubblica Italiana e Governo della Repubblica de El Salvador
- MRREE – Ministero degli Affari Esteri di El Salvador
- SETEFE – Segreteria Tecnica del Finanziamento Esterno
- MSPAS – Ministero della Salute e Assistenza Sociale di El Salvador
- MAE – DGCS- Ministero degli Affari esteri Italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
- Progetto – il progetto oggetto del finanziamento da parte del Governo Italiano
- OPS – Organizzazione Panamericana della Salute.
- Finanziamento – Donazione del Governo Italiano al Governo di El Salvador, oggetto dell'Accordo.

## Articolo 2

Obiettivo del finanziamento

1. Le Parti concordano che il finanziamento sarà interamente destinato al Progetto "Miglioramento funzionale dell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa e sviluppo della rete integrata dei servizi di salute" le cui attività sono descritte nell'Allegato 1.

2. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso le seguenti azioni:

   - Formazione ed assistenza sanitaria al personale medico e paramedico dell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa e della rete periferica dei servizi sanitari;
   - Equipaggiamenti e forniture;
   - Opere civili di adeguamento e miglioramento infrastrutturale.

## Articolo 3

Istituzioni Responsabili

1. Ai fini del presente Accordo, la Parte Italiana sarà rappresentata dal Ministero degli Affari Esteri Italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE - DGCS).

2. Il Governo della Repubblica di El Salvador sarà rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri (MRREE) e come controparte esecutrice del progetto, designa il Ministero della Salute e Assistenza Sociale (MSPAS).

## Articolo 4

Entità del finanziamento italiano

Il Governo della Repubblica Italiana metterà a disposizione del Progetto un finanziamento complessivo a dono pari a USD 2.510.340,70, a beneficio dell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa e della rete periferica dei servizi sanitari. Il Progetto sarà articolato in 5 componenti indicate nei punti seguenti *1.- 2. - 3. - 4. e 5.*

1. L'importo totale destinato alle attività di formazione ed assistenza tecnica, che saranno realizzate dalla Organizzazione Panamericana della Salute - OPS - è pari a USD 461.156,00.

2. L'importo destinato all'acquisto di equipaggiamenti e forniture per l'Ospedale Nazionale di Chalchuapa è pari a USD 954.568,82.

3. L'importo destinato alle opere civili di miglioramento infrastrutturale dell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa è pari a USD 946.473,40.

4. Un importo pari a USD 40.510,48 sarà destinato all'Auditing contabile.

5. Il MAE-DGCS garantirà inoltre l'esecuzione delle attività di Assistenza Tecnica, a titolo gratuito, stanziando un importo di USD 107.632,00 che verrà utilizzato direttamente dal MAE-DGCS per la costituzione di un Fondo esperti per missioni di verifica, monitoraggio e controllo delle attività.

I fondi indicati nei comma 2, 3 e 4 i quali ammontano a USD 1.941,552.70 saranno amministrati dalla segreteria tecnica del Finanziamento esterno del Ministero degli Affari Esteri (SETEFE).

## Articolo 5

Utilizzazione del finanziamento

1. Il Finanziamento previsto all'articolo 4 comma 1 sarà affidato alla OPS – Organizzazione Panamericana della Sanità – che si farà carico della gestione del fondo assegnatole per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e formazione del personale medico e paramedico. Un Accordo Tecnico specifico sarà stipulato fra il MAE - DGCS e la OPS per la realizzazione della componente.

2. Il finanziamento previsto all'articolo 4 comma 2 sarà destinato all'acquisto di forniture ed equipaggiamenti da destinarsi all'Ospedale Nazionale di Chalchuapa.

3. Il finanziamento previsto all'articolo 4 comma 3 sarà destinato alle opere civili di miglioramento infrastrutturale dell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa.

4. Le modalità di pubblicizzazione dei bandi di gara, i criteri di selezione dei fornitori di beni e servizi saranno realizzati secondo quanto stabilito dalla Legge di Acquisizioni e Contrattazioni dell'Amministrazione Pubblica – (LACAP), tenendo in conto, se necessario, le Procedure del BID - Banca Interamericana di Sviluppo –e verificando che siano compiuti i lineamenti stabiliti nel presente Accordo.

5. Il Governo salvadoregno si impegna ad assicurare una adeguata visibilità al Progetto. In tutti gli eventi e attività riguardanti il Progetto si utilizzerà anche il logo della Cooperazione Italiana.

6. La Cooperazione Italiana potrà in qualunque momento effettuare visite di verifica e monitoraggio delle attività.

## Articolo 6

Impegni delle Parti

1. Il Governo salvadoregno conviene che il finanziamento di cui all'art. 4 comma 2, 3 e 4 del presente Accordo, per un importo complessivo pari a USD 1.941.552,70 per la realizzazione del Progetto, sarà amministrato secondo quanto stabilito nell'Allegato 2 di questo accordo "Modalità di Utilizzazione del Finanziamento".

2. Il Governo di El Salvador si impegna ad assicurare al Progetto risorse proprie, attraverso il MSPAS, mettendo a disposizione installazioni fisiche per gli uffici e il personale esistente.

3. Il Governo di El Salvador ed il Governo Italiano si impegnano a favorire la buona riuscita del Progetto vegliando sul processo di esecuzione.

4. Il Governo italiano si impegna a garantire durante 24 mesi - anche non continuativi - dall'inizio del Progetto ed utilizzando i fondi di cui all'Articolo 4 comma 5, senza gravare sul finanziamento:

   - L'assistenza tecnica necessaria;
   - Il monitoraggio sull'uso appropriato dei beni e sul processo di trasferimento di competenze agli operatori e sulla corretta esecuzione delle opere civili.

## Articolo 7

Emendamenti

Il presente Accordo potrà essere consensualmente modificato o integrato dalle Parti tramite i canali diplomatici. Tali modifiche o integrazioni entreranno in vigore secondo le procedure a tal fine previste.

## Articolo 8

Impedimenti e Forza Maggiore

In caso di impedimento alla realizzazione del Progetto per causa di forza maggiore, riconosciuta da entrambe le Parti, o in caso di sopravvenuto pericolo o condizioni rischiose per il personale espatriato, saranno adottate le seguenti disposizioni:

a) se la durata dell'impedimento o della situazione di pericolo è minore di sei mesi, l'uso dei fondi non impegnati verrà sospeso fin quando il MAE-DGCS non autorizzi la ripresa delle attività;

b) se la durata dell'impedimento o della situazione di pericolo è maggiore di sei mesi e minore di diciotto, il Progetto è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venire meno dell'impedimento o pericolo ed alla autorizzazione del MAE-DGCS per la ripresa delle attività;

c) se la durata dell'impedimento o della situazione di pericolo è maggiore di diciotto mesi, le Parti sono tenute a trovare un accordo sulla continuità

del Progetto. In detto caso o in caso di accertata impossibilità a continuare le attività, le Parti dovranno decidere sulla eventuale destinazione alternativa dei fondi non impegnati, che sarà comunque subordinata al successivo parere favorevole del Comitato Direzionale del MAE-DGCS. In mancanza di accordo fra le Parti, la Parte salvadoregna sarà tenuta a restituire al MAE - DGCS le somme non utilizzate per il progetto. La Parte salvadoregna sarà ugualmente tenuta a restituire al MAE-DGCS le somme eventualmente non rendicontate.

## Articolo 9

Diritto di Denuncia

1. Il MAE-DGCS e il Governo salvadoregno si riservano il diritto di denunciare il presente Accordo nei seguenti casi:
   a) mancata o ritardata realizzazione delle attività previste nel Progetto, sempre e quando dimostrabile, per cause non imputabili alla Parte Italiana;
   b) protratto impedimento o forza maggiore, in relazione a quanto stabilito nel precedente articolo 8;
   c) sostanziali mutamenti nel quadro politico-sociale locale che rendano non più prioritaria o fattibile la realizzazione del Progetto;
   d) mancata corresponsione da parte Italiana del finanziamento concordato, secondo quanto stabilito nell'Allegato 2.

2. Nei casi previsti al precedente comma 1 di questo Articolo punti a), b) e c), il MAE-DGCS potrà decidere unilateralmente la conclusione anticipata del finanziamento, notificandola al Governo salvadoregno attraverso Nota Verbale e con preavviso di almeno un mese prima del termine. Dopo tale notifica, si interromperà ogni attività connessa al Progetto, fatte salve diverse intese speciali eventualmente intercorse tra le Parti.

## Articolo 10

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite i canali diplomatici.

## Articolo 11

Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste e resterà in vigore fino al termine del Progetto.

Il presente Accordo è redatto in lingua italiana e spagnola, in due originali, entrambi i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze prevarrà il testo in lingua italiana.

Firmato a..........30..............il..........octubre.......... dai sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di El Salvador

ALLEGATO I

ALLEGATO TECNICO

Strategia dell'intervento

### Analisi e selezione della strategia

Il Progetto risulta coerente con la strategia della Cooperazione Italiana e mira allo sviluppo del sistema sanitario locale favorendo, nello specifico, l'erogazione di cure ostetrico-ginecologiche, pediatriche e di emergenza indirizzate alla popolazione locale. L'intervento si inserisce pienamente all'interno del Piano di Sviluppo in corso di esecuzione da parte del Ministero della Salute *e Assistenza Sociale (MSPAS).*

La messa in servizio ed il funzionamento dell'Ospedale apporterà un beneficio diretto alle famiglie del Dipartimento di Santa Ana, riducendo la mortalità infantile e migliorando la qualità di vita.

### Beneficiari

BENEFICIARI DIRETTI:
Minori da 0 a 12 anni, donne incinte e in età fertile, popolazione che utilizza i servizi di emergenza, personale sanitario: *200 operatori.*

BENEFICIARI INDIRETTI
Popolazione totale presente nella rete di salute dell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa: 160,000 abitanti.

### Attori che participeranno al progetto

*Risorse Umane*

A. *Da parte del MSPAS.*

- Direzione della Pianificazione
- Unità di Cooperazione Esterna
- Unità dei Progetti
- Unità di Ingegneria
- Direzione Regionale di Salute della Zona Occidentale
- Direzione dell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa
- Unità di Manutenzione dell'Ospedale di Chalchuapa
- Direttori delle unità di salute che formano la Rete di Chalchuapa.

B. Organizzazione Panamericana della Salute - OPS
Ufficio dei Servizi di Salute

C. Ambasciata d'Italia
Cooperazione Italiana

Responsabili del Progetto

A. Istituzionali:

- Cooperazione Italiana.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS)
- Cooperazione esterna e area di pianificazione del livello centrale del MSPAS.
- Direzione Regionale di Salute della Zona Occidentale

B. Operativi:

- Ospedale Nazionale di Chalchuapa.
- Unità di Salute di Chalchuapa, El Coco, El Porvenir Dos Ríos y San Sebastián Salitrillo.

Obiettivi generali

- Migliorare la qualità della salute della popolazione appartenente alla rete di salute del comune di Chalchuapa.
- Migliorare la salute materno - infantile della popolazione che appartiene alla rete di servizi sanitari del comune di Chalchuapa.

Obiettivi specifici

- Migliorare la qualità dei servizi di Emergenza, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa
- Migliorare le funzioni della rete di salute dei Municipi di Chalchuapa, San Sebastián Salitrillo e el Porvenir Dos Rios della Regione Occidentale di Salute in accordo con il nuovo modello organizzativo di salute della famiglia del MSPAS.

Indicatori Ospedalieri

A- INDICATORI DI EFFICIENZA OSPEDALIERA

| Servizio | Ricoveri attuali | IO attuale (%) | DCO attuale | PDE attuale | No letti | Giorni degenza | PDE media | IO norma | Ricoveri poten-ziali | letti necessari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | 1921 | 85 | 8452 | 4.35 | 28 | 365 | 4 a 7 | 90 | 1942 | 26 |
| Chirurgia | 1472 | 102 | 6590 | 4.55 | 18 | 365 | 6 | 90 | 1448 | 21 |
| Pediatria | 1830 | 82 | 5069 | 2.77 | 17 | 365 | 3 a 3.5 | 90 | 1829 | 17 |
| Ginecologia/Ostetricia | 2,148 | 97 | 6000 | 2.79 | 17 | 365 | 2.5 | 90 | 2150 | 19 |
| Neonatologia | 192 | 78 | 854 | 4.45 | 3 | 365 | 4 | 90 | 191 | 3 |
| Ospedale | 7,563 | 90 | 26964 | 3.57 | 83 | 365 | 4 a 7 | 90 | 7552 | 83 |

IO= indice occupazionale. DCO= DIA letto occupato, PDE= Media di giorni di degenza
Fonte: Sistema de información Gerencial año 2006.
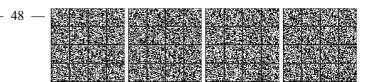
B- INDICATORI DI UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI CLINICI

| Servizio | Totale ricoveri | Total esami per servizio | Esami per ricovero | Totale X grafie per servizio | Totale RX per ricovero | Entrate per servizio | Totale entrate per ricovero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | 1921 | 35062 | 19 | 647 | 0.33 | 33494 | 17 |
| Chirurgia | 1472 | 11756 | 9 | 502 | 0,34 | 20769 | 14 |
| Pediatria | 1830 | 15181 | 9 | 246 | 0.14 | 5885 | 4 |
| Ginecologia/Ostetricia | 2.148 | 17172 | 8 | 142 | 0.06 | 14457 | 7 |
| Neonatologia | 192 | 2290 | 12 | 154 | 0.80 | 288 | 1.55 |
| Total | 7.563 | 81346 | 11 | 1691 | 0.22 | 74893 | 10 |

Fonte: Sistema de información Gerencial año 2006.

C- COSTI PER RICOVERO Ospedaliero

| Servizio | Costo medio per ricovero in ospedale specialistico | Costo medio per ricovero in ospedale Regionale | Costo medio per ricovero in ospedale generale | **Costo medio per ricovero in ospedale di Chalchuapa** |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | $753.50 | $ 237.55 | $ 209.92 | **$ 202.83** |
| Chirurgia | $1367.17 | $ 480.70 | $353.43 | **$ 226.18** |
| Pediatria | $ 849.18 | $ 267.43 | $ 195.69 | **$ 113.39** |
| Ginecologia/Ostetricia | $403.98 | $ 232.67 | $ 204.33 | **$169.01** |
| Neonatologia | | | | **$ 189.10** |
| Visita specialistica | $25.32 | $ 20.31 | $ 18.57 | **$ 17.32** |
| Emergenze | $ 50.50 | $ 27.48 | $ 27.08 | **$ 16.96** |
| Visita Preventiva | $ 50.50 | $ 15.80 | $ 13.33 | **$ 7.33** |

Fonte: Sistema de información Gerencial (2006).

## Risultati Attesi

Risultato 1

- L'Area di emergenza dell'Ospedale *Nazionale* di Chalchuapa ampliata, ristrutturata ed equipaggiata

Risultato 2

- I servizi di ostetricia/ginecologia *e* di pediatria riabilitati ed attrezzati

Risultato 3

- Rete di *servizi di* salute funzionante nei municipi di Chalchuapa, San Sebastián Salitrillo y El Porvenir Dos Ríos.

Risultato 4

- Migliorate capacità amministrative e tecniche del personale di salute di primo livello di cura.

Risultato 5

- Personale del servizio di emergenza applicante i protocolli di intervento del servizio

Risultato 6

- Programma di formazione continua in PHC organizzato ed eseguito

Risultato 7

- Comunità locale sensibilizzata sulla base della strategia de Atención Primaria Ambiental (APA).

Attività *da realizzare per il conseguimento dei Risultati*

Risultato 1

a) Ampliamento dell'infrastruttura del settore di emergenza
b) Dotare il servizio di emergenza con l'attrezzatura necessaria per il suo funzionamento, anche in considerazione del livello di complessità del nosocomio.
c) Dotare l'unità di emergenza con un'ambulanza di tipo B per rinforzare il sistema riferimento e ritorno nella rete.
d) Ristrutturazione, riorganizzazione e riadattamento dei diversi locali del pronto soccorso per un migliore funzionamento.
e) Dotare la sala parto dell'attrezzatura necessaria al suo funzionamento, in considerazione del livello di complessità del nosocomio.
f) Ristrutturazione e rifacimento dell'infrastruttura fisica della sala parto.

Risultato 2

a) Dotare la sala parto dell'attrezzatura necessaria per le cure del parto e del neonato.
b) Dotare la sala operatoria per le urgenze in ostetricia e di rianimazione dell'attrezzatura necessaria per il suo funzionamento adeguato
c) Ampliamento dell'infrastruttura dei settori di neonatologia e pediatria.
d) Dotare i servizi di pediatria e neonatologia con l'attrezzatura necessaria per il suo funzionamento *prendendo in considerazione il livello di complessità del nosocomio.*
e) Ristrutturazione, riorganizzazione e riadattamento dei diversi locali del servizio di pediatria e neonatologia.
f) Dotare il settore di Gineco-ostetricia con l'attrezzatura necessaria per il suo funzionamento
g) *Riorganizzare e riadeguare* i diversi spazi interni dell'urgenza per una migliore funzionalità

Risultato 3

a) Definire ruoli e funzioni di ogni componente della rete di salute.
b) Elaborazione di un documento del funzionamento della rete.
c) Divulgazione della regolamentazione del funzionamento della rete di servizi di salute.
d) Applicare la regolamentazione stabilita per il funzionamento della rete di servizi di salute.
e) Monitoraggio e valutazione del funzionamento della rete di servizi di salute.

Risultato 4

a) Elaborazione di un piano di qualificazione basato sul modello di salute familiare.
b) Formare le risorse umane sul modello di salute familiare.
c) Formare le risorse umane sul modello d'attenzione in maternità sicura.
d) Formare le risorse umane sulla strategia AIEPI clinica e comunitaria.
e) Monitoraggio dell'applicazione dei protocolli del primo livello d'attenzione.

Risultato 5

a) Coordinare i diversi protocolli di applicazione esistenti per le emergenze.
b) Formare il personale di emergenza con corsi NALS, PALS, STABLE, AVB ed ATLS.
c) Aggiornamento continuo per il personale del settore di emergenza.
d) Monitoraggio dell'applicazione dei protocolli d'emergenza.
e) Formare il personale in corsi di Rianimazione Neonatale.
f) Qualificazione del personale in competenze ostetriche.
g) Qualificazione del personale in attenzione integrale del bambino malato.
h) Qualificazione del personale nell'utilizzo della nuova attrezzatura biomedica con la quale sarà equipaggiato il nosocomio.

Risultato 6

a) Identificazione delle necessità di riqualificazione nei vari livelli.
b) Elaborazione di un programma di formazione continua.
c) Coordinamento con consulenti per appoggiare materie specifiche.
d) Riunioni di verifica per il monitoraggio e la valutazione dei risultati

Risultato 7

a) Revisione d'inventario dei gruppi organizzati nelle Comunità.
b) Elaborazione della diagnosi ambientale da parte dei gruppi organizzati.
c) Sviluppo di seminari di riqualificazione dei gruppi identificati.
d) Elaborazione di programmi di lavoro in accordo con le priorità ambientali identificate

## FATTORI ESTERNI

### Condizioni esterne

L'Ospedale Nazionale di Chalchuapa dispensa cure sanitarie anche specialistiche di buon livello in risposta alle richieste di una utenza che non ne riceve dalla rete sanitaria periferica. L'Ospedale, pur non essendo stato direttamente colpito dai due sismi del 2001, necessita di ampliamento proprio per rispondere agli aumentati bisogni della popolazione del Dipartimento di Santa Ana.

Attualmente è in corso un progetto di riforma del sistema di gestione del settore sanitario pubblico (SIBASI) che prevede una profonda ristrutturazione del modello di gestione passando dall'attuale sistema centralizzato ad un sistema decentrato con notevole autonomia delle locali amministrazioni (dipartimenti). In sintesi, il nuovo sistema prevede una gestione dei fondi e quindi dei finanziamenti sulla base dei risultati ottenuti dalle strutture sanitarie "regionali" in sostituzione del finanziamento normalmente previsto e deliberato in fase di approvazione del bilancio statale annuale. In tale ottica, l'Ospedale di Chalchuapa entra a far parte di questo nuovo sistema di gestione e dovrebbe funzionare attraverso il nuovo sistema di riferimento.

### Rischi e adattabilità

L'iniziativa utilizza meccanismi consolidati di Cooperazione e non presenta da questo punto di vista particolari rischi trattandosi di forniture a dono tramite gare.

Le gare per le Opere Civili e le procedure per l'acquisizione delle forniture saranno realizzate secondo quanto stabilito dalla Legge delle Acquisizioni e Contrattazioni della Pubblica Amministrazione – (LACAP), prendendo in considerazione se necessario i Procedimenti della Banca Interamericana dello Sviluppo – BID e verificando che siano rispettati i lineamenti stabiliti nel presente Accordo.

La costituzione di una Struttura di gestione del progetto (SGP) e la partecipazione della OPS per tutta l'assistenza tecnica garantirà il buon esito della iniziativa.

## REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

### Metodologia

L'OPS assumerà un esperto internazionale che sarà il coordinatore delle varie fasi del progetto:

- Realizzazione delle operè civili
- Acquisto delle macchine
- Rafforzamento delle capacità del personale in ambito tecnico-amministrativo

Per la terza fase si effettuerà una diagnosi dei bisogni di riqualificazione del personale di primo e secondo livello, che permetterà di identificare le competenze necessarie per l'elaborazione del programma di formazione continua. Per l'intera durata del progetto l'esperto internazionale (italiano) elaborerà, effettuerà e darà seguito al piano di riqualificazione e di sviluppo delle competenze gestionali, seguendo la normativa del MSPAS. L'esperto farà parte dello staff dell'OPS/OMS in El Salvador.

È importante citare che nello sviluppo di alcuni argomenti (PALS, NALS, AVB, fra gli altri), sarà il MSPAS che fornirà gli esperti per la loro realizzazione.

I vari seminari avranno la modalità di incontri tematici, che saranno sviluppati nell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa e nei locali della Direzione Regionale della Salute. Si realizzeranno inoltre attività pratiche nei vari ospedali preliminarmente scelti della rete di salute pubblica.
Durante l'esecuzione del progetto si effettueranno attività di monitoraggio e valutazione, che permetteranno di verificare i risultati auspicati.

### Formazione continua.

Gli argomenti saranno selezionati d'accordo con i bisogni espressi dal personale relativamente alle problematiche epidemiologiche della rete di salute, come qui di seguito riportate:

A livello ospedaliero:

NALS
PALS
AVB (Appoggio Vitale di Base)
STABLE
ATLS
Uso e interpretazione della ultrasonorografia ostetrica di I livello
Verifiche delle buone condizioni del feto
Ventilazione Meccanica Assistita e Gas Arteriosi
Verifica dei protocolli per l'emergenza nelle aree di: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Gineco-ostetricia e Pediatria
Componente di Maternità Sicura a livello ospedaliero.

Primo livello di attenzione.

Modello di Maternità Sicura.
Modello di Salute Familiare.
Atención Primaria Ambiental.
AIEPI clínico.
AIEPI comunitario.
Capacità gestionali
Riorganizzazione della rete

**Modalità di esecuzione e metodologia dell'intervento**

L'intervento si coordinerà con altri programmi di formazione e, in generale, quelli a carattere sanitario soprattutto a sostegno delle strutture sanitarie pubbliche di El Salvador in modo da creare sinergie tra i vari programmi che la Cooperazione Internazionale sta realizzando nel Paese.

All'inizio del progetto verrà predisposto un Piano Operativo Generale (POG) per l'aggiornamento del progetto che sarà elaborato dalla Struttura di Gestione del Progetto (SGP) in collaborazione con l'OPS. In seguito, si procederà all'elaborazione dei Piani Operativi Annuali (POA). Questo meccanismo garantirà una migliore integrazione delle attività di ristrutturazione, fornitura e formazione del progetto con i piani e con le risorse del sistema sanitario nazionale e distrettuale (comprese quelle delle altre organizzazioni esterne).

L'Italia metterà a disposizione per la realizzazione del presente programma due finanziamenti a dono: uno di **USD 1.941.552,70** al Governo Salvadoregno e uno pari a **USD 461.156** all'OPS.

Il MSPAS beneficerà di un finanziamento a dono alle condizioni indicate nel presente Accordo Bilaterale del Progetto. Il contributo all'OPS destinato alle attività di Assistenza Tecnica sarà oggetto di un Accordo Tecnico con detta Organizzazione.

Il finanziamento secondo quanto previsto dall'art.15, del regolamento d'attuazione della legge italiana 49/87, è destinato all'acquisto di beni e servizi e alle opere civili per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei servizi sanitari dell'Ospedale *Nazionale di* Chalchuapa. La durata della presente iniziativa è stimata in 24 mesi.

Costi

La stima dei costi delle opere civili e delle attrezzature ed equipaggiamenti è stata elaborata dai servizi competenti del MSPAS.

In collaborazione con i rappresentanti del MSPAS è stata redatta una lista degli equipaggiamenti necessari suddivisa in 5 lotti. Tale suddivisione crea un livello di analisi per lotti economicamente e tecnicamente più aderenti alla realtà di mercato.

Parimenti, nel riepilogo generale dei costi, appare un capitolo di spesa relativa al costo della logistica e all'assistenza tecnica relativa alla consegna delle attrezzature.

Attività

La partecipazione di enti diversi richiede una attenta programmazione e un coordinamento adeguato affinché si possano raggiungere gli obiettivi prefissati nei tempi previsti.

In sintesi le attività da eseguire sono:

- Predisposizione di un piano operativo;
- Realizzazione delle gare per le opere civili e per l'acquisto delle attrezzature secondo le norme internazionali.
- Aggiudicazione ai vincitori delle licitazioni e firma dei rispettivi contratti
- Realizzazione delle opere civili
- Installazione e attivazione delle apparecchiature.
- Attività di formazione e aggiornamento del personale e organizzazione della rete di salute
- Monitoraggio e valutazione dell'iniziativa.

Attività previste da parte del *MSPAS*

Il MSPAS costituirà l'Unità di gestione delle Gare nella SGP, per le opere civili e le forniture.
Per ciascuna delle fasi e delle aree d'intervento il MSPAS predisporrà e sottometterà all'approvazione della Unità di Assistenza Tecnica ciò che segue:

- Le specifiche tecniche (se una impresa in gara o il MSPAS avessero opinioni diverse circa l'interpretazione delle specificazioni tecniche prevarrà l'opinione del Ministero);
- Nei documenti di gara saranno indicati i beni e/o i servizi da fornire, le regole di apertura dei plichi relativi a ciascuna offerta, i procedimenti, i termini dei contratti, la attribuzione di punteggi e dei criteri di aggiudicazione.

Detti documenti non potranno essere modificati senza la autorizzazione del Ministero della Salute, anche in caso di ambiguità, errori o omissioni.

I documenti di gara predisposti dal MSPAS e approvati dalla OPS includeranno istruzioni dettagliate per le imprese partecipanti:

- condizioni generali del contratto;
- condizioni speciali del contratto;
- regole di partecipazione alla gara;
- descrizione della gara;
- modelli di gara, tavole dei prezzi (prezzi unitari dei beni e dei servizi – invariabili durante tutto il periodo di vigenza del contratto);
- specificazioni tecniche e annessi;
- regole per i pagamenti che saranno effettuati durante la valutazione stabilita nella gara, al tasso di cambio del momento e secondo le modalità del presente Accordo.

Il periodo di validità della gara è normalmente di 90 giorni e, a discrezione, il MSPAS, sotto circostanze particolari, potrà richiedere l'estensione del suddetto periodo di validità all'Unità di Assistenza Tecnica, in qualità di supervisore.

Anteriormente alla prima data limite, il MSPAS potrà apportare variazioni o correzioni ai documenti di gara, sia per conto proprio o in risposta a richieste di chiarimento da parte de una delle imprese partecipanti. In tal caso, queste modificazioni dovranno essere comunicate per iscritto o per fax alla Unità di Assistenza Tecnica e a tutti i possibili partecipanti.

I costi delle gare saranno a carico dell'Impresa Partecipante. Le Imprese partecipanti dovranno osservare le regole che il MSPAS stabilirà, d'accordo con l'Unità di Assistenza Tecnica, al fine di valutare coerentemente ed in modo omogeneo le offerte che si presentano.

Le Imprese dovranno produrre:

- Documentazione idonea circa la capacità della impresa di partecipare alla gara;
- Una lista di referenze;
- Documentazione idonea circa le capacità tecniche, produttive e finanziarie per fornire beni o servizi e che dimostri che la produzione dei beni è effettuata dall'impresa da almeno 5 anni;
- Documentazione tecnica esaustiva del sistema e/o dei beni e servizi sotto forma di letteratura, che consenta la sua corretta valutazione;
- Una garanzia del corretto funzionamento (senza danni o inconvenienti) dei sistemi da fornire;
- Una lista dei ricambi, degli strumenti speciali necessari per la continuità e per il corretto funzionamento dei beni e/o servizi forniti;
- Garanzia dei servizi di mantenimento e riparazione;
- Garanzia della formazione del personale per le attrezzature più complesse.

Tutto ciò sopra descritto dovrà essere redatto secondo il formato previsto nei documenti di gara e suddiviso in due parti: una economica e una tecnica.
Una impresa partecipante non sarà presa in considerazione nel caso in cui non risponda ai requisiti sopra elencati o se ometterà qualche elemento, componente o parte dei vincoli stabiliti nella gara.

Attività previste da parte dell'OPS per l'Assistenza Tecnica

L'Assistenza Tecnica, per un periodo di 24 mesi, avrà il compito di organizzare e realizzare i corsi di formazione e l'aggiornamento del personale locale. Avrà inoltre il compito di supervisionare nonché garantire il rispetto delle procedure, dei criteri stabiliti, dei punteggi attribuiti e delle aggiudicazioni fatte nel processo di gara internazionale. In tale veste dovrà sorvegliare ed assicurare il regolare svolgimento delle gare ed effettuare, insieme ai componenti designati dal MSPAS, la valutazione delle offerte più convenienti con la conseguente aggiudicazione ai vincitori delle licitazioni.

Le gare per l'aggiudicazione delle attrezzature si svolgeranno secondo quanto stabilito dalla Legge delle acquisizioni e Contrattazioni della Pubblica Amministrazione – (LACAP), prendendo in considerazione, se necessario, le Procedure della Banca Interamericana di Sviluppo – BID – verificando che siano rispettati i lineamenti stabiliti nel presente Accordo.

Per lo svolgimento di tali compiti, l'assistenza tecnica sarà effettuata da:

- un esperto senior altamente qualificato nel campo della sanità di base, con esperienza nel settore dei progetti sanitari. Questo esperto oltre ad un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua spagnola, dovrà essere in possesso di:
  - laurea in medicina e chirurgia con specializzazione o master in sanità pubblica da almeno 10 anni.
  - esperienza professionale di almeno 5 anni, nella sanità pubblica.
  - conoscenza delle procedure di gare internazionali
  - attitudine a mantenere relazioni di lavoro con funzionari locali di alto livello.
- un consulente internazionale per la formazione continua
- un autista per 24 mesi.
- un/a segretaria/o amministrativo/a interprete locale per 24 mesi.

Costi e Risorse

Per ciò che riguarda le attività e i relativi costi, questi sono stati stimati sulla base di iniziative analoghe e si possono considerare adeguati per la tipologia di intervento.

Il Piano Finanziario della componente affidata all'OPS sarà parte integrante dell'Accordo Tecnico con l'Organizzazione.

Il Piano Finanziario della componente a dono al Governo di El Salvador sarà allegato al Piano Operativo.

In particolare, il Governo salvadoregno si farà carico: a) dei costi per il funzionamento della struttura di gestione del progetto, (SGP), includendo il salario del responsabile salvadoregno; b) i costi aggiuntivi necessari per le verifiche contabili (in particolare la auditoria), se i USD 40.510,48 finanziati con i fondi italiani non fossero sufficienti.

Il finanziamento italiano sarà utilizzato per : i) opere civili, ii) forniture, iii) formazione, iv) attività di sensibilizzazione, v) assistenza tecnica, vi) verifica contabile (auditoria).

La SGP potrà effettuare riassegnazioni e adeguamenti all'interno di ogni capitolo di spesa o tra i diversi capitoli del Piano finanziario, in aumento o diminuzione, fino ad un massimo del 10% in totale; la SGP dovrà giustificarli al Comitato di Coordinamento e Controllo (CCC) nelle relazioni di avanzamento. Le variazioni tra le voci di uno stesso capitolo di spesa e tra i capitoli di spesa che superino il 10% dovranno essere approvati preventivamente dal CCC e dopo dal MAE – DGCS.

I costi dei 5 corsi di formazione, aggiornamento e formazione del personale locale salvadoregno (costi per il consultore, viatici dei partecipanti, organizzazione e amministrazione dei corsi) sono stati proposti dall'OPS a San Salvador, sulla base delle esperienze previe nel Paese e risultano ammissibili per la realizzazione delle attività di formazione.

Per ciò che riguarda la riproduzione dei documenti, i vari corsi di aggiornamento prevedono moduli e materiale già elaborati e convalidati dal MSPAS, ed è necessario che ciascun partecipante li riceva previamente. Nel caso dei corsi che si realizzano a livello ospedaliero il materiale si aggiornerà ogni anno, così come i moduli e il materiale che si fornisce ai partecipanti. Parimenti si procederà per il materiale di maternità sicura (moduli di livello ospedaliero, primo livello e comunitario). In questa voce di spesa si è incluso anche il materiale educativo per il personale di salute, per informare o sensibilizzare i beneficiari della rete di servizi di salute e i documenti per migliorare le capacità gestionali del personale addetto.

## L'ORGANIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO

### Organismo di finanziamento

L'organismo di finanziamento è la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri italiano (MAE-DGCS), che trasferirà il finanziamento al Governo salvadoregno. Il MAE-DGCS è l'autorità governativa italiana responsabile del conseguimento degli obiettivi del progetto. A livello del paese beneficiario, è rappresentato dall'Ambasciata d'Italia a San Salvador.
Oltre al finanziamento del progetto secondo le modalità previste dal presente Accordo, il MAE-DGCS avrà i seguenti compiti:

a) verifica del corretto utilizzo delle risorse italiane, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a San Salvador;
b) partecipazione al Comitato di Coordinamento e Controllo attraverso l'Ambasciata d'Italia a San Salvador.
c) approvazione preventiva dei documenti relativi alla procedura d'acquisizione (documenti di gara d'appalto - inclusa la bozza di contratto - valutazione delle offerte e proposta d'aggiudicazione provvisoria), secondo le modalità previste dal presente Accordo.

### Organismo d'esecuzione

L'organismo d'esecuzione sarà il Ministero della Sanità Pubblica e Assistenza Sociale (MSPAS), che sarà responsabile:

a) della buona esecuzione del progetto,
b) della corretta applicazione delle procedure d'acquisizione e dei lavori di opere civili descritte nel presente Accordo.
c) della buona gestione delle risorse assegnate al progetto e dell'invio alla MAE-DGCS delle relazioni d'attività e finanziamenti dettagliati.

**Struttura di Gestione del Progetto (SGP)**

Per l'esecuzione del progetto, il Ministero della Sanità Pubblica organizzerà una **Struttura di Gestione del Progetto (SGP)**.
Il mese successivo all'entrata in vigore del Piano Operativo Annuale (POA), il MSPAS proporrà al **Comitato di Coordinamento e Controllo** le delegazioni operative per la SGP. Le principali responsabilità della SGP sono le seguenti:
a) elaborare la pianificazione delle attività del progetto e garantire il seguito della sua realizzazione;
b) garantire la corretta applicazione delle procedure in materia di gare d'appalto;
c) firmare e gestire i contratti;
d) sorvegliare e controllare l'esecuzione corretta di tutte le attività del progetto, compresi gli stati d'avanzamento delle attività e delle prestazioni delle ditte costruttrici e dei fornitori di beni;
e) rivedere ed approvare gli stati d'avanzamento e le richieste di pagamento corrispondenti preparate dalle società e dai fornitori;
f) garantire la contabilità del progetto;
g) preparare periodicamente le relazioni d'attività ed i piani operativi, le relazioni finanziarie.

La SGP sarà diretta dal Responsabile di progetto, nominato dal *MSPAS* fra i funzionari di più alto livello del Ministero. Egli/ella avrà, verso le parti, la responsabilità di garantire la piena applicazione del presente Accordo, con il coordinamento ed il controllo di tutte le attività del progetto. A tal fine, egli/ella sarà delegato/a a firmare i rendiconti finanziari e le approvazioni di spesa.

La SGP, oltre al responsabile, sarà costituita da un responsabile amministrativo, da un/a segretario/a a tempo parziale e da un autista a tempo pieno per tutta la durata del progetto. La SGP beneficerà dell'appoggio di un Assistente Tecnico Principale (ATP) nominato dalla OPS.
La SGP avrà a sua disposizione un ufficio e disporrà per gli spostamenti dei suoi membri di un veicolo, ad uso dell'Assistente Tecnico Principale per la durata del progetto.

**L'Assistente Tecnico Principale**

L'Assistente Tecnico Principale selezionato dalla OPS:
a) assisterà il responsabile salvadoregno nelle attività di coordinamento, controllo e gestione delle opere civili e degli acquisti, nella preparazione delle relazioni (finanziarie, amministrative, di spesa e delle attività);
b) esprimerà il proprio parere sui documenti di gara d'appalto e sulle proposte d'aggiudicazione dei contratti, per accelerare il conseguimento dei pareri da parte del MAE-DGCS

c) sosterrà le attività di formazione, informazione e comunicazione previste dal presente documento di progetto.

Il Comitato di Coordinamento e Controllo (CCC)

Per le esigenze generali d'orientamento per la realizzazione del progetto, sarà costituito nel MSPAS un Comitato di Coordinamento e Controllo composto da un rappresentante per ogni istituzione coinvolta come qui di seguito:

Il Ministero degli Affari Esteri salvadoregno
Il Ministero delle Finanze di El Salvador
Il Ministero della Sanità Pubblica e Assistenza Sociale di El Salvador
Il MAE-DGCS, rappresentata dall'Ambasciata d'Italia a San Salvador
L'OPS

I membri del CCC saranno nominati entro il mese che segue l'entrata in vigore del Piano Operativo. Le prerogative del CCC sono:

- esprimere un parere sul Piano Operativo Globale, (POG), i Piani Operativi Annuali e semestrali, le relazioni d'attività e finanziarie, preparate dal SGP;
- verificare la corretta applicazione e trasparenza delle procedure di gara d'appalto eseguite dall'organismo d'esecuzione
- approvare la relazione annuale d'attività;
- approvare le variazioni delle spese superiori a 10 % prima dell'inoltro al MAE-DGCS.

La prima riunione si svolgerà per approvare il Piano Operativo Generale; successivamente si riunirà ogni sei (6) mesi su convocazione del Responsabile e dell'Assistente Tecnico Principale, che ne garantiscono anche il segretariato, od ogni volta che una delle parti ne farà richiesta.
Tutte le deliberazioni del Comitato dovranno essere prese all'unanimità. Eventuali deroghe dovranno essere valutate ed approvate dalle parti caso per caso.

## MODALITÀ D'ACQUISIZIONE

Gli acquisti e l'aggiudicazione dei contratti saranno effettuati conformemente alle normative stabilite della Legge delle Acquisizioni e Contrattazioni della Pubblica Amministrazione (LACAP), integrata, se necessario, dalle Procedure del Banco Interamericano de Desarrollo – BID – verificando che siano rispettati i lineamenti stabiliti nel presente Accordo. .

L'esecuzione delle gare d'appalto, l'assunzione degli assistenti tecnici, la trattativa, l'aggiudicazione e la firma dei contratti necessari alla realizzazione del progetto, sono di competenza della SGP. Quest'ultima, nel quadro del Piano Operativo Globale preparerà un Piano degli acquisti e di opere civili.

## FATTORI CHE ASSICURANO LA SOSTENIBILITÀ

### FATTORI ESTERNI E RISCHI

Una serie di fattori esterni potrebbe favorire uno sviluppo positivo dell'iniziativa:

- La stabilità e la pace sociale nonché un miglioramento dell'economia
- Il reale sostegno allo sviluppo della politica di decentramento
- Collaborazione del MSPAS e delle Autorità politiche nel sostenere la politica di decentramento sanitario attraverso il SIBASI
- Garanzia della tempestiva disponibilità del finanziamento del MAE-DGCS.

Alcuni rischi sono legati a:

- Potenziali situazioni di emergenza (eruzioni vulcaniche, epidemie di dengue, etc.) che possono distogliere risorse finanziarie ed umane
- Il ricambio del personale operante all'interno dell'Ospedale Nazionale di Chalchuapa che sarà formato ed aggiornato con il progetto.

La realizzazione dell'iniziativa dovrebbe assicurare all'iniziativa la capacità di adattarsi alle eventuali modifiche del contesto locale al fine di favorire l'ottimale raggiungimento dei risultati attesi. Il Comitato di Coordinamento e Controllo, con la partecipazione di un esperto ed una valutazione annuale congiunta (*MAE*-DGCS/OPS), potrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi. Eventuali modifiche, che per motivi contingenti divenissero necessarie, saranno concordate con le autorità sanitarie del Paese e sottoposte ad approvazione da parte del MAE- DGCS .

### TECNOLOGIE APPROPRIATE E ASPETTI AMBIENTALI

Le attrezzature previste nella presente iniziativa tengono conto delle locali condizioni e soprattutto della possibilità di reperire in loco competenze per eventuali riparazioni e per la manutenzione. Le apparecchiature appaiono appropriate al contesto locale e non presentano una particolare complessità anche per quel che riguarda il loro utilizzo.

Poiché l'Ospedale Nazionale di Chalchuapa sarà un Ospedale di riferimento a livello regionale sono state previste una serie di misure per mitigare l'impatto ambientale quali il trattamento dei rifiuti liquidi - reflui - (acque nere, acque grigie, acque calde), solidi (origine umana organica e spazzatura) e altri rifiuti speciali ospedalieri.

L'Ospedale Nazionale di Chalchuapa è il primo ospedale del Paese che ha installato un sistema per il riciclaggio delle acque residuali, attraverso una struttura di trattamento che darà autonomia all'Ospedale e, nella fase finale, per la irrigazione degli alberi e delle piante. A questo scopo si fa affidamento su un deposito di acqua di circa 2.000 tonnellate.

### MISURE POLITICHE DI SOSTEGNO

La sostenibilità dell'intervento è assicurata dal Governo di El Salvador attraverso i finanziamenti del bilancio pubblico che sono stanziati annualmente. Le difficoltà del Paese e soprattutto le calamità naturali, nel settore sanitario presuppongono una notevole attività clinica. Il fatto che sia una struttura di riferimento per il Dipartimento di Santa Ana conferma che, se gestita in maniera adeguata, può apportare notevoli benefici, non solo ai piccoli pazienti di El Salvador, ma anche a quelli dei paesi vicini che non hanno strutture ben funzionanti.

ALLEGATO 2

ALLEGATO FINANZIARIO
Modalità di Utilizzo del Finanziamento

I. Considerazioni Generali

1. Il Governo di El Salvador e il Governo Italiano accordano che la totalità del finanziamento stabilito nei comma 2, 3 e 4 dell'Articolo 4 dell'Accordo ammonta a USD 1.941,552.70 e che tale quantità sarà eseguita secondo le disposizioni del finanziamento stabilite nel presente Allegato.

2. Il Governo di El Salvador attraverso SETEFE avrà la responsabilità di ricevere dal MAE- DGCS e amministrare le risorse finanziarie destinate al Progetto.

3. Il MSPAS sarà responsabile della esecuzione del Progetto e come tale si impegna a utilizzare il contributo unicamente per i fini stabiliti nell'Accordo; inoltre designerà il Responsabile del Progetto.

**II. Costituzione di un Conto Speciale**

Il Governo di El Salvador depositerà il finanziamento del Governo Italiano, in un conto di risparmio in Dollari degli Stati Uniti d'America, esclusivo per il Progetto, denominato "*Donazione Italiana – Miglioramento Ospedale Nazionale di Chalchuapa e sviluppo della rete di servizi di salute*"; questo conto sarà aperto dalla SETEFE nel Banco Agrícola, S.A. Boulevard Constitución No. 100 – San Salvador, El Salvador, C.A. – CONTO No. 2000192000550 – CODICE SWIFT: CAGRSVSS. Il trasferimento sarà effettuato attraverso la Banca corrispondente WACHOVIA BANK – CODICE SWIFT: PNBPUS3NNYC – *ABA: 026005092.*

**III. Condizioni per le assegnazioni annuali**

Il finanziamento del Governo italiano sarà messo a disposizione della SETEFE mediante due depositi annuali.

a) Il primo finanziamento per un importo pari a USD 966.728,64 sarà effettuato dal MAE-DGCS dopo l'entrata in vigore dell'Accordo Bilaterale tra i due Governi e l'adempimento delle seguenti condizioni :

Da Parte salvadoregna:

- Designazione del Responsabile del Progetto da parte del MSPAS e costituzione della Struttura di Gestione del Progetto (SPG) come descritto nell'Allegato 1 dell'Accordo ;
- Apertura del conto bancario da parte della SETEFE.

Il Governo di El Salvador comunicherà al MAE/DGCS, di aver concluso gli adempimenti di cui sopra tramite una Nota Verbale indirizzata all'Ambasciata d'Italia a San Salvador.

Entro un mese dall'accredito dei fondi sul conto bancario aperto dalla SETEFE, il MSPAS provvederà a costituire l'Unità di Gestione delle gare d'appalto per le opere civili e le forniture e comunicherà al MAE-DGCS attraverso il MRREE di aver concluso tale adempimento di cui sopra tramite una Nota Verbale indirizzata all'Ambasciata d'Italia a San Salvador.

Da Parte italiana

- Designazione del Referente italiano all'interno del Comitato di Coordinamento e Controllo del Progetto (*"El Comité"*);
- Designazione dell'esperto italiano presso la Struttura di Gestione del Progetto (SPG);

b) Il secondo finanziamento, per un importo di USD 974.824,06 sarà effettuato non prima di 12 mesi dalla prima erogazione su richiesta del Governo di El Salvador e su approvazione da parte del MAE-DGCS la seguente documentazione:

- Rapporto Annuale di attività
- Rapporto Finanziario valutato positivamente dall'Auditing
- Piano Operativo dell'anno seguente (POA dell'anno 2).

c) Il secondo finanziamento sarà effettuato a condizione che, nel Rapporto annuale delle attività, siano documentate spese effettuate per almeno il 70% dell'importo del primo finanziamento e gli impegni finanziari sottoscritti corrispondano al restante 30% delle somme versate. In caso contrario, il finanziamento sarà effettuato quando si raggiungeranno le percentuali sopra riportate.

d) Le risorse del finanziamento italiano potranno essere utilizzate solamente per realizzare le attività previste nell'Allegato 1 e nei Piani Operativi annuali. Eventuali *riassegnazioni* o variazioni all'interno delle attività dei "capitoli" di spesa, in aumento o in diminuzione, potranno essere effettuate a condizione che siano non onerose e che non superino il 10% del "capitolo" con adeguate giustificazioni. Queste variazioni dovranno essere approvate dal *Comitè e* dalla SGP.

Le variazioni tra "capitoli" superiori al 10% dovranno essere trasmesse al MAE-DGCS per l'approvazione tramite l'Ambasciata d'Italia in San Salvador.

**IV. Trasferimento di fondi al MSPAS**

La SETEFE trasferirà i fondi al MSPAS a un conto di deposito che aprirà il MSPAS a nome del Progetto, nella Banca salvadoregna, da questo conto non si effettuerà nessun pagamento. Altresì, il MSPAS aprirà un conto corrente con lo stesso nome, il quale sarà alimentato mediante trasferimenti girati dal conto di risparmio. Detti trasferimenti si effettueranno secondo il flusso di contanti programmato nei Piani Operativi Annuali. Mediante il conto corrente si gireranno gli assegni che siano necessari per pagare le spese del progetto. Tutti i pagamenti si realizzeranno mediante assegno.

Tutti i conti bancari, tanto quelli amministrati dalla SETEFE quanto dal MSPAS, dovranno essere tenuti mediante il procedimento della doppia firma, pertanto è raccomandabile che si designino almeno quattro persone per firmare, due principali e due supplenti.

I pagamenti al MSPAS corrisponderanno ai fondi programmati in ognuno dei quattro semestri che durerà il Progetto.

Il primo finanziamento di fondi al MSPAS verrà effettuato successivamente all'approvazione del Piano Operativo Annuale (POA) da parte del Comitato di Coordinamento e Controllo (CCC) e in base alla programmazione dei primi sei mesi della Pianificazione Finanziaria del POA del primo anno. A tale riguardo, il MSPAS dovrà presentare una richiesta di finanziamento iniziale di fondi, firmata dai

responsabili del Progetto essendo indispensabile la firma del Responsabile del Progetto nominato dal MSPAS.

La richiesta del primo finanziamento dovrà accompagnare una certificazione emessa dalla Banca del registro delle firme autorizzate e copia del contratto dei conti bancari.

Il secondo finanziamento dei fondi, corrispondente al secondo semestre del primo anno, sarà effettuato dalla SETEFE, dopo aver ricevuto conformemente le relazioni dell'uso dei fondi di almeno il 70% del valore del primo finanziamento, presentati dal MSPAS.

Il terzo e quarto finanziamento al MSPAS saranno realizzati in base alla programmazione semestrale della Pianificazione Finanziaria del POA del secondo anno dovutamente approvata e dopo che SETEFE abbia ricevuto conformemente le relazioni dell'uso dei fondi di almeno il 70% dei fondi ricevuti dal MSPAS.

I moduli per la richiesta dei finanziamenti e la Relazione dell'Uso dei Fondi saranno forniti dalla SETEFE.

Se si constata che attività non previste nel progetto sono finanziate con i fondi del presente Accordo, i costi di tali attività saranno dedotti dal succesivo pagamento o rimborsati alla MAE-DGCS a sua richiesta.

Gli eventuali interessi generati dal conto di risparmio devono apparire chiaramente identificati nelle relazioni finanziarie e possono essere utilizzati come contributo supplementare, ma unicamente nel quadro del Progetto, previa autorizzazione scritta del MAE-DGCS.

Nel caso in cui il totale dei contributi eccedesse il totale dei costi del Progetto, la quota eccedente sarà rimborsata alla MAE-DGCS, a meno che esistesse un accordo previo tra il MAE-DGCS e il MRREE sul suo uso nel quadro del Progetto.

**V. Disposizioni generali sull'esecuzione del Programma**

E' responsabilità del MSPAS eseguire con dedicazione e diligenza il Progetto adempiendo alle condizioni stabilite nell'Accordo.

La SETEFE mediante visite periodiche seguirà dal punto di vista fisico e finanziario l'esecuzione del Progetto, potendo applicare le misure di correzione quando sia necessario. La mancanza del compimento delle osservazioni, dell'esecuzione e del fornire le informazioni opportune da parte del MSPAS potrà dare luogo alla sospensione dei finanziamenti delle risorse assegnate.

La SETEFE presenterà al MAE-DGCS attraverso l'Ambasciata d'Italia in El Salvador, una relazione consolidata tanto dei trasferimenti ricevuti dal MAE-DGCS, quanto dei trasferimenti effettuati al Progetto, nel quadro della propria contabilità istituzionale della SETEFE.

La SETEFE conserverà l'informazione contabile e altri documenti del progetto durante un periodo non inferiore a 10 anni.

**VI. Auditing del Programma**

La contabilità del Programma sarà sottoposta annualmente ad un controllo e ad una revisione contabile e finanziaria da parte di una società di auditing esterna, selezionata e contrattata preferibilmente tra quelle che operano nel Paese, e comunque rispondente alle norme approvate dalla Federazione Internazionale dei Contabili (IFAC) e dall'INTOSAI (*International Oganisation of Supreme Audit Institutions*) - Organizzazione Professionale delle Istituzioni Superiori di Controllo (ISC)- nei paesi membri delle Nazioni Unite.

La società di revisione contabile sarà selezionata e contrattata dal MSPAS sulla base di un concorso e remunerata con fondi del Progetto o del Governo di El Salvador attraverso il MSPAS, a seconda dei casi, secondo quanto stipulato nell'Allegato 1 dell'Accordo "Costi e Risorse".

***VII.* Rapporti Informativi**

1. A sei mesi dall'erogazione del primo finanziamento al MSPAS, il CCC trasmetterà al MRREE e al MAE-DGCS, tramite l'Ambasciata d'Italia in El Salvador, un rapporto sullo stato di avanzamento di entrambe le componenti del Progetto, comprendente anche il dettaglio delle spese sostenute ed eventuali proposte di modifica del Piano Operativo, del piano finanziario o del cronogramma.

2. Ogni sei mesi successivi ai primi il *CCC* trasmetterà al MAE/DGCS e al MRREE un rapporto sullo stato d'avanzamento del Progetto e il Piano Operativo Semestrale con le previsioni di spesa del semestre.

3. Alla conclusione del Progetto il MSPAS elaborerà una relazione completa sulla realizzazione del Progetto, i benefici ottenuti e i risultati in relazione alle finalità previste. Questa relazione sarà inviata dal MRREE al MAE-DGCS, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a San Salvador.

**VIII. Contributo del Governo salvadoregno**

1. Il MSPAS metterà a disposizione del Progetto i mezzi e le risorse, quali i locali per gli uffici e parte delle spese, secondo quanto stabilito nell'Allegato 1 del presente Accordo.

**IX. Consultazioni**

1. Le Parti coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi dell'Accordo e, allorquando venga richiesto da una delle Parti stesse, si impegnano a:

a) procedere allo scambio di opinioni, attraverso i propri rappresentanti, in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal presente Accordo.

b) fornire alla controparte tutte le informazioni richieste sull'esecuzione del Progetto.

2. Le Parti si daranno tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali il Finanziamento è stato accordato o all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'Accordo e adotteranno ogni misura necessaria per la migliore utilizzazione dello stesso.

**ACUERDO**
**ENTRE**
**LA REPUBLICA ITALIANA**
**Y**
**LA REPUBLICA DE EL SALVADOR**

SOBRE LAS MODALIDADES DE SUMINISTRO
DE UN FINANCIAMIENTO EN DONACION
PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO:

**"Mejoramiento funcional del Hospital Nacional de Chalchuapa y desarrollo de la red integrada de los servicios de salud"**

El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República de El Salvador, a continuación denominados Las Partes;

CONSIDERANDO las recíprocas relaciones de amistad y el Acuerdo Marco de Cooperación al Desarrollo suscrito en San Salvador el 18 de abril de 2007;

TOMANDO EN CONSIDERACION que en fecha 12 de julio de 2005 el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador presentó al Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano una solicitud de financiamiento para un Proyecto de Cooperación al Desarrollo titulado "Mejoramiento funcional del Hospital Nacional de Chalchuapa y desarrollo de la red integrada de los servicios de salud", a continuación denominado el Proyecto;

VISTO el documento de Proyecto elaborado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador;

CONSIDERANDO que el documento de Proyecto ha sido considerado válido por ambas Partes;

TENIENDO EN CONSIDERACION que el Comité de la Dirección para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano ha aprobado, en fecha 15 de octubre de 2007, el financiamiento en donación del Proyecto para un monto total equivalente a 2.024.468,31 Euros, equivalentes a USD 2.510.340,70, al tipo de cambio del 2007 de US$1.24 por 1 Euro .

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

**Artículo 1**

Contenidos y Definiciones

1. El presente Acuerdo establece las relaciones entre las Partes y está compuesto por once artículos y dos Anexos que forman parte integrante del presente Acuerdo.

2. Para el presente Acuerdo, los términos y siglas señalados a continuación tienen el siguiente significado:

   - Acuerdo – el presente Acuerdo y sus Anexos
   - Partes – el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República de El Salvador
   - MRREE – Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador
   - SETEFE – Secretaría Técnica del Financiamiento Externo
   - MSPAS – Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador
   - MAE – DGCS-Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano - Dirección General para la Cooperación al Desarrollo
   - Proyecto – el proyecto objeto del financiamiento por parte del Gobierno Italiano
   - OPS – Organización Panamericana de Salud.
   - Financiamiento – Donación del Gobierno italiano al Gobierno de El Salvador, objeto del Acuerdo

**Artículo 2**

Objetivo del financiamiento

1. Las Partes concuerdan que el financiamiento será totalmente asignado al Proyecto “Mejoramiento funcional del Hospital Nacional de Chalchuapa y el desarrollo de la red integrada de los servicios de salud” cuyas actividades están descritas en el Anexo 1.

2. Este objetivo será realizado a través de las siguientes acciones:
   - Formación y asistencia sanitaria al personal médico y paramédico del Hospital Nacional de Chalchuapa y de la red periférica de los servicios sanitarios;
   - Equipos y abastecimientos;
   - Obras civiles de adaptación y mejoramiento de las infraestructuras.

## Artículo 3

Instituciones Responsables

1. Para los fines del presente Acuerdo, la Parte Italiana estará representada por el Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano – Dirección General para la Cooperación al Desarrollo (MAE-DGCS).

2. El Gobierno de la República de El Salvador estará representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) y como contraparte ejecutora del proyecto, designa al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

## Artículo 4

Monto del financiamiento italiano

El Gobierno de la República Italiana pondrá a disposición del Proyecto un financiamiento total en donación equivalente a USD 2.510.340,70, en beneficio del Hospital Nacional de Chalchuapa y de la red periférica de los servicios sanitarios. El Proyecto será formado por 5 componentes señalados en los puntos siguientes 1.- 2.-3.- 4.- y 5.-

1. El monto total destinado a las actividades de formación y asistencia técnica, que serán realizadas por la Organización Panamericana de Salud-OPS, es equivalente a USD 461.156,00.

2. El monto destinado a la adquisición de equipos y abastecimientos para el Hospital Nacional de Chalchuapa es equivalente a USD 954.568,82.

3. El monto destinado a las obras civiles de mejoramiento de las infraestructuras del Hospital Nacional de Chalchuapa es equivalente a USD 946.473,40.

4. Un monto equivalente a USD 40.510,48 será destinado a la Auditoría Contable

5. El MAE-DGCS garantizará además la ejecución de las actividades de Asistencia Técnica, a título gratuito, asignando un monto de USD 107.632.00 que será utilizado directamente por el MAE-DGCS para la constitución de un Fondo de Expertos para misiones de verificación, monitoreo y control de las actividades.

Los fondos indicados en los numerales 2, 3 y 4, los cuales suman US$1.941,552.70 serán administrados por la Secretaría Técnica del Financiamiento Externo del Ministerio de Relaciones Exteriores (SETEFE).

## Artículo 5

Utilización del financiamiento

1. El financiamiento previsto por el artículo 4 numeral 1 será encargado a la OPS – Organización Panamericana de Salud – que se hará cargo de la gestión del fondo asignado para la realización de actividades de asistencia técnica y formación del personal médico y paramédico. Un Acuerdo Técnico específico será suscrito entre el MAE–DGCS y la OPS para la realización del componente.

2. El financiamiento previsto en el artículo 4 numeral 2 será destinado a la adquisición de abastecimientos y equipos a ser destinados al Hospital Nacional de Chalchuapa.

3. El financiamiento previsto en el artículo 4 numeral 3 será destinado a las obras civiles de mejoramiento de las infraestructuras del Hospital Nacional de Chalchuapa.

4. Las modalidades de publicidad de las convocatorias de concurso y los criterios de selección de los proveedores de bienes y servicios, serán realizadas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública -(LACAP), tomando en cuenta si es necesario, los Procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo – BID y verificando que sean atendidos los lineamientos establecidos en el presente Acuerdo.

5. El Gobierno salvadoreño se compromete a asegurar una adecuada visibilidad al Programa. En todos los eventos y actividades referentes al Programa, se utilizará también el logo de la Cooperación Italiana.

6. La Cooperación Italiana podrá en cualquier momento realizar visitas de verificación y monitoreo de las actividades.

## Artículo 6

Compromisos de las Partes

1. El Gobierno de El Salvador acuerda que el financiamiento referido en los numerales 2, 3 y 4 del Artículo 4 del presente Acuerdo, en lo que respecta al monto equivalente a USD 1.941,552.70, destinado a la realización del Proyecto, será administrado de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2 de este Acuerdo "Modalidad de Utilización del Financiamiento".

2. El Gobierno de El Salvador, se compromete a asegurar al Proyecto, recursos propios en especies, a través del MSPAS, poniendo a disposición instalaciones físicas para las oficinas y el personal existente.

3. El Gobierno de El Salvador y el Gobierno italiano, se comprometen en favorecer el buen éxito del Proyecto, cuidando su proceso de evolución.

4. El Gobierno italiano se compromete en garantizar durante 24 meses – aun no sucesivos - desde el inicio del proyecto, y utilizando los fondos referidos en el Artículo 4 numeral 5, sin gravar sobre el financiamiento:

   - La asistencia técnica necesaria;
   - El monitoreo sobre el uso apropiado de los bienes y el proceso de pasaje de las competencias a los operadores y la correcta ejecución de las obras civiles.

## Artículo 7

Enmiendas

El presente Acuerdo podrá ser consensualmente modificado o integrado por las Partes por medio de los canales diplomáticos. Dichas modificaciones o integraciones entrarán en vigencia según los procedimientos previstos en materia.

## Artículo 8

Impedimentos y Fuerza Mayor

En caso de impedimento a la realización del Proyecto por causa de fuerza mayor, reconocida por ambas Partes, o en caso de que sobrevenga algún peligro o condiciones de riesgo para el personal expatriado, se adoptarán las siguientes disposiciones:

a) Si la duración del impedimento o de la situación de peligro es menor de seis meses, la utilización de los fondos no vinculados será suspendida hasta que el MAE-DGCS autorice la reanudación de las actividades;

b) Si la duración del impedimento o de la situación de peligro es mayor de seis meses y menor de dieciocho, el Proyecto será suspendido y los fondos no vinculados serán mantenidos hasta el cese del impedimento o peligro y a la autorización del MAE-DGCS para la reanudación de las actividades;

c) Si la duración del impedimento o de la situación de peligro es mayor de dieciocho meses, las Partes están obligadas a llegar a un acuerdo sobre la continuidad del Proyecto. En este caso o en caso de imposibilidad verificada en continuar con las actividades, las Partes deberán tomar decisiones sobre el destino de los fondos no vinculados, que será, sin embargo, subordinada a la opinión favorable del Comité de la Dirección del MAE-DGCS. En ausencia de un entendimiento entre las Partes, la Parte Salvadoreña se compromete a devolver al MAE-DGCS los fondos no utilizados para el Proyecto. La Parte Salvadoreña estará igualmente comprometida a restituir al MAE-DGCS las cantidades eventualmente no contabilizadas.

## Artículo 9

### Derecho de Denuncia

1. El MAE-DGCS y el Gobierno salvadoreño se reservan el derecho de denunciar el presente Acuerdo en los casos siguientes:

    a) falta o atraso en la realización de las actividades previstas en el Proyecto, siempre y cuando se pueda demostrar, que es por causas no imputables a la Parte italiana;

    b) impedimento prolongado o fuerza mayor, con relación a lo establecido en el Artículo 8;

    c) cambios sustanciales en el marco político-social local que conviertan en no prioritaria o posible la realización del Proyecto;

    d) falta de desembolso por la Parte italiana, del financiamiento acordado, según lo establecido en el Anexo 2.

2. En los casos previstos en el numeral 1 de este Artículo, literales a), b) y c), el MAE-DGCS podrá decidir unilateralmente la conclusión anticipada del financiamiento, notificándola al Gobierno salvadoreño mediante Nota Verbal y con un preaviso de al menos un mes antes de la finalización. Después de dicha notificación se interrumpirá toda actividad relacionada al Proyecto, a excepción de diferentes entendimientos especiales eventualmente convenidos entre las Partes.

**Artículo 10**

Controversias

Cualquier controversia que surgiese entre las Partes acerca de la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo será solucionada a través de los canales diplomáticos.

**Artículo 11**

Entrada en vigencia y duración

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de recepción de la segunda de las notificaciones, con las cuales ambas Partes se habrán oficialmente comunicado que han cumplido con los respectivos trámites internos y se mantendrá en vigor hasta el término del Proyecto.

El presente Acuerdo está redactado en los idiomas italiano y español, en dos originales, ambos textos dan igualmente fe. En caso de diferencias literales en el texto dará fe el texto en idioma italiano.

Firmado en ..............30..................el ..........Octubre..........por los suscritos Representantes debidamente autorizados por los respectivos Gobiernos.

Por el Gobierno
de la República Italiana

Por el Gobierno
de la República de El Salvador

ANEXO 1

## ANEXO TECNICO

**Estrategia de intervención**

**Análisis y selección de la estrategia**

El Proyecto resulta coherente con la estrategia de la Cooperación Italiana y apunta a un desarrollo del sistema sanitario local, favoreciendo en particular la atención obstétrico-ginecológica, pediátrica y de emergencia dirigida a la población local. La iniciativa se enmarca plenamente en el Plan de Desarrollo en ejecución por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

La puesta en servicio y el funcionamiento del Hospital aportará un beneficio directo a las familias del Departamento de Santa Ana, reduciendo la mortalidad infantil y mejorando la calidad de vida.

**Beneficiarios**

BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Niños menores hasta de 12 años, mujeres embarazadas y en edad fértil, población que utiliza los servicios de emergencia, personal que labora en el área de la salud: 200 operadores

BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
Población total asignada a la red de salud del Hospital Nacional de Chalchuapa: 160,000 habitantes.

**Actores que participarán en el Proyecto**

Recursos Humanos
A. Por parte del MSPAS:

Dirección de Planificación
Unidad de Cooperación Externa
Unidad de Proyectos
Unidad de Ingeniería
Dirección Regional de Salud de la Zona Occidental
Dirección del Hospital Nacional de Chalchuapa
Unidad de Mantenimiento del Hospital Nacional de Chalchuapa.
Directores de las unidades de salud que conforman la Red de Chalchuapa.

B. Organización Panamericana de la Salud – OPS.
Oficina de Servicios de Salud.

C. Embajada de Italia.
Cooperación Italiana.

**Responsables del Proyecto**
A. Institucionales:

- Cooperación Italiana.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS)
- Cooperación Externa y área de planificación del nivel central del MSPAS
- Dirección Regional de Salud de la Zona Occidental

B. Operativos:

- Hospital Nacional de Chalchuapa.

- Unidad de Salud de Chalchuapa, El Coco, El Porvenir Dos Ríos y San Sebastián Salitrillo.

**Objetivos Generales**

- Mejorar la calidad en la salud de la población perteneciente a la red de salud del Municipio de Chalchuapa.
- Mejorar la salud materno-infantil de la población perteneciente a la red de servicios de salud del Municipio de Chalchuapa.

**Objetivos Específicos**

- Mejorar la calidad de los servicios de Emergencia, Obstetricia y Ginecología, Pediatría y Neonatología del Hospital Nacional de Chalchuapa.
- Mejorar las funciones de la red de salud de los Municipios de Chalchuapa, San Sebastián Salitrillo y el Porvenir Dos Ríos de la Región Occidental de Salud, de acuerdo con el nuevo modelo organizativo de salud familiar del MSPAS.

**Indicadores Hospitalarios**

A- INDICADORES DE EFICIENCIA HOSPITALARIA

| Servicio | Egresos Actuales | IO actual (%) | DCO actual | PDE actual | No de camas | Días periodo | PDE norma | IO norma | Egresos potenciales | Camas necesarias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | 1921 | 85 | 8452 | 4.35 | 28 | 365 | 4 a 7 | 90 | 1942 | 26 |
| Cirugía | 1472 | 102 | 6590 | 4.55 | 18 | 365 | 6 | 90 | 1448 | 21 |
| Pediatría | 1830 | 82 | 5069 | 2.77 | 17 | 365 | 3 a 3.5 | 90 | 1829 | 17 |
| Ginecología/Obstetricia | 2,148 | 97 | 6000 | 2.79 | 17 | 365 | 2.5 | 90 | 2150 | 19 |
| Neonatología | 192 | 78 | 854 | 4.45 | 3 | 365 | 4 | 90 | 191 | 3 |
| Hospital | 7,563 | 90 | 26964 | 3.57 | 83 | 365 | 4 a 7 | 90 | 7552 | 83 |

IO= índice ocupacional, DCO= DIA cama ocupado, PDE=Promedio días de estancia,
Fuente: Sistema de información Gerencial año 2006.

B- INDICADORES DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CLÍNICIOS

| Servicio | Total de egresos | Total de exámenes por servicio | Exámenes por egreso | Total RX por servicio | Total RX por egreso | Recetas por servicio | Total de Recetas por egreso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | 1921 | 35062 | 19 | 647 | 0.33 | 33494 | 17 |
| Cirugía | 1472 | 11756 | 9 | 502 | 0,34 | 20769 | 14 |
| Pediatría | 1830 | 15181 | 9 | 246 | 0.14 | 5885 | 4 |
| Obstetricia/ Ginecología | 2,148 | 17172 | 8 | 142 | 0.06 | 14457 | 7 |
| Neonatología | 192 | 2290 | 12 | 154 | 0.80 | 288 | 1.55 |
| Total | 7,563 | 81346 | 11 | 1691 | 0.22 | 74893 | 10 |

Fuente: Sistema de información Gerencial año 2006.

C- COSTOS POR EGRESO

| Servicio | Coste promedio por egreso en hospital especializado | Coste promedio por egreso en hospital Regional | Coste promedio por egreso en hospital general | Coste promedio por egreso en hospital de Chalchuapa |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | $753.50 | $ 237.55 | $ 209.92 | $ 202.83 |
| Cirugía | $1367.17 | $ 480.70 | $353.43 | $ 226.18 |
| Pediatría | $ 849.18 | $ 267.43 | $ 195.69 | $ 113.39 |
| Gineco-obstetricia | $403.98 | $ 232.67 | $ 204.33 | $169.01 |
| Neonatología | | | | $ 189.10 |
| Consulta especializada | $25.32 | $ 20.31 | $ 18.57 | $ 17.32 |
| Consulta emergencia | $ 50.50 | $ 27.48 | $ 27.08 | $ 16.96 |
| Consulta Preventiva | $ 50.50 | $ 15.80 | $ 13.33 | $ 7.33 |

Fuente: Sistema de información Gerencial año 2006.

**Resultados esperados**

Resultado 1
- El Área de emergencias del Hospital Nacional de Chalchuapa ampliada, reestructurada y equipada.

Resultado 2
- Los servicios de obstetricia/ginecología y de pediatría rehabilitados y equipados.

Resultado 3
- Red de servicios de salud funcionando en los municipios de Chalchuapa San Sebastián Salitrillo y El Porvenir Dos Ríos.

Resultado 4
- Capacidades administrativas y técnicas del personal de salud de primer nivel, de atención mejorada.

Resultado 5
- Personal del servicio de emergencias, en capacidad de aplicar los protocolos de intervención del servicio.

Resultado 6
- Programa de formación continua en PHC organizado y ejecutado

Resultado 7
- Comunidad local sensibilizada sobre la base de la estrategia de Atención Primaria Ambiental (APA).

**Actividades a realizar para el logro de los Resultados**

Resultado 1

a) Ampliación de la infraestructura del área de emergencia.

b) Dotar el área de emergencia del equipo necesario para su funcionamiento, tomando en cuenta el nivel de complejidad del nosocomio.
c) Dotar a la unidad de emergencia con una ambulancia tipo B para fortalecer el sistema de referencia y retorno en la red.
d) Remodelación, Reorganización y Readecuación de las diferentes áreas físicas de la emergencia para una mejor funcionalidad.
e) Dotar el área de labor de partos con el equipo necesario para su funcionamiento, tomando en cuenta el nivel de complejidad del nosocomio.
f) Remodelación y readecuación de la infraestructura física del área de labor de partos.

Resultado 2

a) Dotar la sala de partos del equipo necesario para la atención de parto y del neonato.
b) Dotar la sala operatoria para emergencias en obstetricia y de recuperación con el equipo necesario para su adecuado funcionamiento.
c) Ampliación de la infraestructura de las áreas de neonatología y pediatría.
d) Dotar las áreas de pediatría y neonatología del equipo necesario para su funcionamiento, tomando en cuenta el nivel de complejidad del nosocomio.
e) Remodelación, reorganización y readecuación de las diferentes áreas físicas del servicio de pediatría y neonatología.
f) Dotar el área de ginecología-obstetricia con el equipo necesario para su funcionamiento.
g) Reorganizar y readecuar las diferentes áreas de la emergencia para una mejor funcionalidad.

Resultado 3

a) Definir roles y funciones de cada componente de la red de servicios de salud.
b) Elaborar un documento de funcionamiento de la red.
c) Divulgar la normativa de funcionamiento de la red de servicios de salud.
d) Aplicar la normativa establecida para el funcionamiento de la red de salud.
e) Monitoreo y evaluación del funcionamiento de la red de servicios de salud.

Resultado 4

a) Elaborar un plan de calificación basado en el modelo de salud familiar.
b) Capacitar al personal sobre el modelo de salud familiar.
c) Capacitar al personal sobre el modelo de atención en maternidad segura.
d) Capacitar al personal sobre la estrategia AIEPI clínica y comunitaria.
e) Monitoreo de la aplicación de los protocolos del primer nivel de atención

Resultado 5

a) Coordinar los diversos protocolos de aplicación existente para emergencias.
b) Capacitar al personal de emergencia en cursos NALS, PALS, STABLE, AVB y ATLS.
c) Actualización continua para el personal del área de emergencia
d) Monitoreo de la aplicación de los protocolos de emergencia.
e) Capacitar al personal en cursos de Reanimación Neonatal.
f) Calificación del personal en competencias obstétricas.
g) Calificación del personal en atención integral al niño enfermo.
h) Calificación del personal en la utilización del nuevo equipo biomédico con el cual será equipado el nosocomio.

Resultado 6

a) Identificación de las necesidades de actualización de conocimientos en los varios niveles.
b) Elaboración de un programa de formación contínua.
c) Coordinación con consultores para apoyar actividades específicas

d) Reuniones de verificación para el monitoreo y la evaluación de resultados.

Resultado 7

a) Revisión de inventario de los grupos organizados en las Comunidades.
b) Elaboración del diagnóstico ambiental por parte de los grupos organizados.
c) Desarrollo de seminarios de actualización de conocimientos para los grupos identificados.
d) Elaboración de programas de trabajo de acuerdo con las prioridades ambientales identificadas.

## FACTORES EXTERNOS

### Condiciones externas

El Hospital de Chalchuapa otorga atención sanitaria y especializada de buen nivel en respuesta a la demanda de una clientela que no la recibe por parte de la red periférica de servicios de salud. El Hospital, aún sin haber sido directamente afectado por los dos terremotos del año 2001, necesita una ampliación para responder al aumento de las necesidades de la población del Departamento de Santa Ana.

Actualmente está en ejecución un proyecto de reforma del sistema de administración del sector público de salud (SIBASI), que prevé una profunda reestructuración del modelo de administración, pasando del actual sistema centralizado a un sistema descentralizado con una considerable autonomía de las administraciones locales (departamentales). En síntesis, el nuevo sistema prevé una administración de los fondos, y por lo tanto del financiamiento, sobre la base de los resultados obtenidos de las estructuras sanitarias "regionales" y en sustitución del financiamiento normalmente previsto y aprobado en el presupuesto estatal anual. En este sentido, el Hospital Nacional de Chalchuapa entra a formar parte de este nuevo sistema de administración y debería funcionar a través del nuevo sistema de referencia.

### Riesgos y adaptabilidad

La iniciativa utiliza mecanismos consolidados de cooperación y no presenta particulares riesgos al tratarse de suministros en donación a través de licitaciones.

Las licitaciones para las obras civiles y los procedimientos para la adquisición de los equipos necesarios, serán realizadas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública -(LACAP), tomando en cuenta si es necesario, los Procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo – BID y verificando que sean atendidos los lineamientos establecidos en el presente Acuerdo.

La constitución de una Estructura de Gestión del Proyecto (EGP) y la participación de la OPS para toda la parte de asistencia técnica garantizará los buenos resultados de la iniciativa.

## REALIZACIÓN DE LA INICIATIVA

### Metodología

La OPS contratará a un experto internacional que será el coordinador de las varias fases del proyecto:

- Realización de las obras civiles.
- Adquisición de los equipos
- Fortalecimiento de las capacidades técnico-administrativas del personal.

Para la tercera fase se efectuará un diagnóstico de necesidades de actualización de conocimientos del personal de primer y segundo nivel, que permitirá identificar las competencias necesarias para la elaboración del Programa de Formación Continua. A lo largo de la duración del proyecto, dicho experto internacional (italiano) elaborará, efectuará y dará seguimiento al Plan de de Capacitación y de desarrollo de las capacidades administrativas, siguiendo la normativa del MSPAS. El experto formará parte del equipo de trabajo de la OPS/OMS en El Salvador.

Es importante citar que en el desarrollo de algunos argumentos (PALS, NALS, AVB, entre otros), será el MSPAS el que proveerá a los expertos para su ejecución.

Los diferentes seminarios tendrán una modalidad de reuniones temáticas, que serán desarrolladas en el Hospital Nacional de Chalchuapa y en los locales de la Dirección Regional de la Salud. Se realizarán, además, actividades prácticas en los diferentes hospitales de la red de salud pública escogidos preliminarmente.

Durante la ejecución del proyecto se efectuarán actividades de monitoreo y evaluación que permitirán verificar los resultados esperados.

**Temas de formación contínua**

Los temas serán seleccionados según las necesidades manifestadas por el personal y la problemática epidemiológica de la red de salud, como se describe a continuación:

A nivel hospitalario:

- NALS.
- PALS.
- AVB. (Apoyo Vital Basico)
- STABLE
- ATLS
- Uso e interpretación de la ultrasonografía obstétrica nivel I.
- Verificación de las buenas condiciones del feto.
- Ventilación Mecánica Asistida y gas arterioso.
- Verificación de los protocolos para la emergencia en las áreas de: medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia y pediatría.
- Componente de Maternidad Segura a nivel hospitalario.

Primer nivel de atención.

- Modelo de Maternidad Segura.
- Modelo de Salud Familiar.
- Atención Primaria Ambiental.
- AIEPI clínico.
- AIEPI comunitario.
- Capacidad administrativa
- Reorganización de la red

**Modalidades de ejecución y metodologías de intervención**

La intervención se coordinará con otros programas de formación y, en general, de carácter sanitario, sobre todo en apoyo a las estructuras sanitarias públicas de El Salvador, a modo de crear sinergias entre los varios programas que la cooperación internacional realiza en el país.

Al inicio del proyecto, se realizará un Plan Operativo General (POG) para la actualización del proyecto, el cual será elaborado por la Estructura de Gestión del Proyecto (EGP), en colaboración con la OPS. Sucesivamente, se procederá a la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA); esto garantizará una mejor integración de las actividades de restructuración, suministro y formación del proyecto con los planos y con los recursos del sistema sanitario nacional y departamental (incluidos los de otras organizaciones externas).

Italia pondrá a disposición, para la realización del presente programa, dos financiamientos en donación: uno de USD 1.941.552,70 para Gobierno de El Salvador, y uno de USD 461.156 para la OPS.

El MSPAS se beneficiará de un financiamiento en donación de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Acuerdo Bilateral del Proyecto. El aporte a la OPS, destinado a las actividades de Asistencia Técnica, será objeto de otro Acuerdo Tecnico con dicha Organización.

El financiamiento, según lo previsto por el art. 15 del reglamento de actuación de la ley italiana 49/87, será destinado a la compra de bienes y servicios así como a las obras civiles para la restructuración y remodelación de los servicios del Hospital Nacional de Chalchuapa. La duración de la presente iniciativa se estima en 24 meses.

**Costos**

La estimación de los costos del equipo a suministrar ha sido elaborada por los servicios competentes del MSPAS.

En colaboración con los representantes del MSPAS, se redactó una lista del equipo necesario dividida en 5 lotes. Dicha división crea un nivel de análisis económico y técnico para los lotes, correspondiente a la realidad del mercado.

Asimismo, en el resumen general de costos, aparece un rubro relativo al costo de la logística y la asistencia técnica relativa al suministro del equipo.

**Actividades**

La participación de los diferentes entes requiere de una adecuada programación y coordinación, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en los tiempos previstos.
En síntesis, las actividades a ejecutar son:

- Predisposición de un Plan Operativo;
- Licitación para la realización de las obras civiles y la compra del equipo según las normas internacionales;
- Adjudicación de las licitaciones y firma de los respectivos contratos.
- Realización de las obras civiles.
- Instalación y activación del equipo.
- Actividades de formación y actualización del personal y organización de la red de salud.
- Monitoreo y evaluación de la iniciativa.

**Actividades previstas por parte del MSPAS**

El MSPAS constituirá la Unidad de Gestión de las Licitaciones en la EGP, para las obras civiles y los abastecimientos. Para cada una de las fases y áreas de intervención, el MSPAS predispondrá y someterá a la aprobación de la Unidad de Asistencia Técnica lo siguiente:

- Las especificaciones técnicas (si una empresa concursante o el MSPAS tuviesen opiniones diversas sobre la interpretación de las especificaciones técnicas, prevalecerá la opinión del Ministerio);

- En los documentos de licitación serán indicados los bienes y/o servicios a proporcionar, las reglas para la apertura de los sobres de las ofertas, los procedimientos y términos del contrato, la puntuación y los criterios para la adjudicación.

Tales documentos no podrán ser modificados sin la autorización del MSPAS, aún en caso de ambigüedad, errores u omisiones.

Los documentos de licitación puestos a disposición por el MSPAS y aprobados por la OPS incluirán instrucciones detalladas para las empresas participantes:

- Condiciones generales del contrato;
- Condiciones especiales del contrato;
- Reglas de participación en la licitación;
- Descripción del alcance de la licitación;
- Modelos de licitación;
- Tablas de precios (precios unitarios de los bienes de los servicios – invariables durante todo el período de validez del contrato);
- Especificaciones técnicas y anexos;
- Reglas para los pagos que serán efectuados en la evaluación establecida en la licitación, al tipo de cambio del momento y según las modalidades del Acuerdo.

El período de validez de la licitación será normalmente de 90 días y, a discreción del MSPAS, bajo circunstancias particulares podrá requerir la extensión de dicho período de validez a la Unidad de Asistencia Técnica, en calidad de supervisor.

Antes de la primera fecha límite, el MSPAS podrá aportar variaciones o correcciones a los documentos de licitación, ya sea por su propia iniciativa o en respuesta a solicitudes de aclaración por parte de alguna empresa participante. En tal caso, dichas modificaciones deberán ser comunicadas por escrito o vía fax a la Unidad de Asistencia Técnica y a todos los posibles participantes.

Los costos de la licitación estarán a cargo de las Empresas participantes. Las Empresas participantes deberán observar las reglas que el MSPAS, en acuerdo con la Unidad de Asistencia Técnica, establecerá a fin de evaluar coherentemente y en modo homogéneo las ofertas que se presenten.

Las Empresas deberán producir:

- Documentación idónea de la capacidad de la empresa para participar en la licitación;
- Una lista de referencias;

- Documentación idónea de las capacidades técnicas, productivas y financieras para suministrar bienes y/o servicios y que demuestre que la producción de dichos bienes es efectuada por la empresa desde al menos 5 años;
- Documentación técnica exhaustiva del sistema y/o de los bienes y/o servicios en forma de literatura, que permita su correcta evaluación;
- Una garantía del correcto funcionamiento (sin daños o inconvenientes) de los sistemas a proveer;
- Una lista de los repuestos, instrumentos especiales necesarios para la continuidad y el correcto funcionamiento de los bienes y/o servicios a proveer;
- Garantía de los servicios de mantenimiento y reparación;
- Garantía de la formación del personal tras la instalación del equipo más complejo.

Todo lo anteriormente descrito deberá ser producido según el formato previsto en los documentos de licitación y subdividido en dos partes: una economica y una técnica.
Una Empresa participante no será tomada en consideración en el caso en que no responda a los requisitos enumerados arriba o si omitiera algún elemento, componente o parte de los vínculos establecidos en la licitación.

**Actividades previstas por parte de la OPS para la Asistencia Técnica**

La Asistencia Técnica, por un período de 24 meses, se ocupará de organizar y realizar los cursos de formación y actualización del personal local. Tendrá además la tarea de supervisar y garantizar el respeto de los procedimientos, criterios establecidos, puntuaciones atribuidas y adjudicaciones en el proceso de licitación internacional. Deberá supervisar y asegurar, junto con los componentes designados por el MSPAS, el regular desarrollo de las licitaciones, de la evaluación de las ofertas más convenientes y la subsiguiente adjudicación a las empresas ganadoras.

Las licitaciones para los suministros, serán realizadas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública -(LACAP), tomando en cuenta si es necesario, los Procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, verificando que sean atendidos los lineamientos establecidos en el presente Acuerdo.

Para el desarrollo de dichas tareas, la Asistencia Técnica será efectuada por:

- Un experto senior altamente calificado en el campo de la salud básica y con experiencia en el sector de proyectos sanitarios. Este experto, además de un óptimo conocimiento hablado y escrito del español, deberá poseer: título en medicina y cirugía con especialización o master en salud pública de por lo menos 10 años; experiencia profesional de al menos 5 años, en la salud pública; conocimiento de los procedimientos y licitaciones internacionales, así como buenas relaciones institucionales con los funcionares de alto nivel.
- Un consultor internacional para la formación contínua.
- Un motorista para 24 meses.
- Un/a secretario/a - administrador/a – intérprete local para 24 meses.

**Costos y Recursos**

Por lo que se refiere a las actividades y los relativos costos, éstos se estimaron sobre la base de iniciativas análogas y pueden considerarse adecuados para la tipología de intervención.

El Plan Financiero del componente OPS será parte integrante del Acuerdo Técnico que se estipulará con dicha Organización.

El Plan Financiero de la donación al Gobierno de El Salvador será anexado al Plan Operativo.

En particular, el Gobierno de la República de El Salvador asumirá:

a) los costos para el funcionamiento de la Estructura de Gestión del Proyecto (EGP), incluyendo el salario del responsable salvadoreño;
b) los costos adicionales necesarios para las verificaciones contable (en particular la auditoria), si los USD 40.510,48 presupuestados con los fondos italianos no fueran suficientes.

Los recursos del financiamiento italiano serán utilizados para: i) las obras civiles, ii) los suministros; iii) las actividades de formación; iv) las actividades de sensibilización; v) la asistencia técnica; vi) la verificación contable (auditoría).

La EGP podrá efectuar reasignaciones y adecuaciones al interior de cada capítulo de gastos o entre los diferentes capítulos del Plan Financiero, en aumento o en disminución, hasta un máximo de 10% en total; la EGP deberá justificarlas al Comité de Coordinación y Control (CCC) en los reportes de avance. Las variaciones entre los rubros de un mismo capítulo de gastos y entre los capítulos de gastos que superen el 10% deberán ser aprobados preventivamente por el CCC y despues por el MAE - DGCS.

Los costos de los 5 cursos de formación, actualización y formación del personal local salvadoreño (gastos para un consultor, viáticos de los participantes, organización y administración de los cursos) han sido propuestos directamente por la OPS en San Salvador, sobre la base de las experiencias previas en el País, y resultan admisibles para la realización de las actividades de formación.

En cuanto a la reproducción de los documentos, los varios cursos de actualización que serán tratados prevén módulos y material ya elaborados y convalidados por el MSPAS, los cuales es necesario que cada participante haya recibido previamente. En el caso de los cursos que se realizarán a nivel hospiatalario, el material se actualiza cada año, así como los módulos y el material que será entregado a los participantes. Igualmente se hará para el material de maternidad segura, que son módulos de nivel hospitalario, primer nivel y comunitario. Se ha incluido en este rubro también material educativo para el personal de salud, para informar o sensibilizar a los usuarios de la red de servicios de salud y documentos para mejorar las capacidades administrativas de los recursos.

## ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

### Organismo de financiamiento

El organismo de financiamiento es la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia (MAE-DGCS), que transferirá el financiamiento al Gobierno Salvadoreño. El MAE-DGCS es la autoridad gubernamental italiana responsable del conseguimiento de los objetivos del proyecto. A nivel del país beneficiario es representado por la Embajada de Italia en El Salvador.

Además del financiamiento del proyecto según las modalidades previstas por el presente Acuerdo, el MAE-DGCS tendrá las siguientes funciones:

a) verificación del correcto uso de los recursos italianos, a través de la Embajada de Italia en El Salvador;
b) participación en el Comité de Coordinación y Control a través de la Embajada de Italia en El Salvador.

c) Aprobación preventiva de los documentos relativos al procedimiento de adquisición (documentos de licitación, incluyendo el borrador de contrato, evaluación de las ofertas y propuesta de adjudicación provisional), según las modalidades prevista en el presente Acuerdo.

**Organismo de ejecución**

El organismo de ejecución será el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que será responsable de:

a) la buena ejecución del proyecto,
b) la correcta aplicación de los procedimientos de adquisición y de los trabajos de obra civil descritos en el Acuerdo.
c) la buena administración de los recursos asignados al proyecto y del envío al MAE-DGCS de los reportes de actividades y financieros detallados.

**Estructura de Gestión del Proyecto (EGP).**

Para la ejecución del proyecto, el MSPAS organizará una Estructura de Gestion del Proyecto (EGP).
Durante el mes sucesivo a la entrada en vigor del Plan Operativo Anual (POA), el MSPAS propondrá al CCC las delegaciones operativas para la EGP.

Las principales responsabilidades de la EGP son las siguientes:

a) elaborar la planificación de las actividades del proyecto y garantizar el seguimiento de su realización;
b) garantizar la correcta aplicación de los procedimientos en materia de licitaciones;
c) firmar y administrar los contratos;
d) supervisar y controlar la correcta ejecución de todas las actividades del proyecto, incluyendo el estado de avance de las actividades y de la prestación de servicios de las empresas constructoras y de los proveedores de bienes;
e) revisar y aprobar los estados de avance y las solicitudes de pago correspondientes, preparados por las empresas y proveedores;
f) garantizar la contabilidad del proyecto;
g) preparar periódicamente los reportes de actividades, los planes operativos y los reportes financieros.

La EGP será dirigida por el Reponsable del Proyecto, nombrado por el MSPAS entre los funcionarios de más alto nivel del Ministerio. Dicho funcionario tendrá la responsabilidad, ante las partes, de garantizar la plena aplicación del Acuerdo, con la coordinación y el control de todas las actividades del proyecto. A tal fin, éste será delegado para firmar los estados financieros y la aprobación de los gastos.

La EGP, además del responsable, estará constituida por un responsable administrativo, un/a secretaria/o a medio tiempo y un motorista por el tiempo de duración del proyecto. La EGP contará con el apoyo de un Asistente Técnico Principal (ATP) nombrado por la OPS. La EGP tendrá a su disposición una oficina y dispondrá de un vehículo, a uso exclusivo del ATP por el tiempo de duración del proyecto.

**El Asistente Técnico Principal**

El Asistente Técnico Principal seleccionado por la OPS:

a) asistirá al responsable salvadoreño en las actividades de coordinación, control y administración de las obras civiles y de las adquisiciones, en la preparación de reportes (financieros, administrativos, de gastos y de actividades);
b) expresará su opinión sobre los documentos de licitación y sobre las propuestas de adjudicación de los contratos, para acelerar la obtención del visto bueno por parte del MAE-DGCS.
c) Sostendrá las actividades de formación, información y comunicación previstas por el presente documento de proyecto.

**El Comité de Coordinación y Control (CCC)**

Para las exigencias generales de orientación del proyecto, se creará en el MSPAS un Comité de Coordinación y Control (CCC) compuesto por un representante de cada institución involucrada, como a continuación se describe:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador (MRREE).
El Ministerio de Hacienda de El Salvador
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador
El MAE-DGCS, representada por la Embajada de Italia en El Salvador
La OPS

Los miembros del CCC serán nombrados en el mes subsiguiente a la entrada en vigor del Acuerdo.
Las prerrogativas del CCC son:

- expresar su opinión sobre el Plan Operativo General (POG), los planes operativos anuales y semestrales, los reportes de actividades y financiero, preparadas por el EGP.
- verificar la correcta aplicación y transparencia de los procedimientos de licitación ejecutados por el organismo de ejecución.
- Aprobar el informe anual de actividades;
- Avalar las variaciones de gastos superiores al 10%, antes de ser enviados a consideración del MAE-DGCS.

La primera reunión se desarrollará para aprobar el POG, sucesivamente se reunirá cada seis (6) meses previa convocatoria del Responsable del Proyecto y del Asistente Técnico Principal, que tendrán la función de Secretaría, o cada vez que una de las partes lo solicite.
Todas las deliberaciones del Comité deberán ser tomadas por unanimidad. Eventuales derogaciones deberán ser evaluadas y aprobadas por las partes caso por caso.

**MODALIDADES DE ADQUISICIÓN**

Las adquisiciones y la adjudicción de los contratos, serán realizadas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública -(LACAP), tomando en cuenta si es necesario, los Procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, verificando que sean atendidos los lineamientos establecidos en el presente Acuerdo.
La ejecución de las licitaciones, la contratación de los asistentes técnicos, las negociaciones, la adjudicación y la firma de los contratos necesarios para la realización del proyecto, son de competencia de la EGP. Esta última, en el marco del Plan Operativo General preparará un Plan de adquisiciones y obras civiles.

## FACTORES QUE ASEGURAN LA SOSTENIBILIDAD

### Factores externos y riesgos

Una serie de factores externos podría favorecer el desarrollo positivo de la iniciativa:

- La estabilidad y la paz social, así como un mejoramiento de la economía.
- El real apoyo al desarrollo de la política de descentralización.
- La colaboración del MSPAS y de las Autoridades políticas para apoyar la política de descentralización de los servicios de salud a través del SIBASI.
- Garantía de la oportuna disponiblidad del fondo por parte de la MAE-DGCS.

Algunos riesgos están relacionados con:

- Potenciales situaciones de emergencia (erupciones volcánicas, epidemias de dengue, etc.) que puedan requerir recursos financieros y humanos.
- El cambio de personal que opera en el Hospital Nacional de Chalchuapa que será formado y actualizado con el proyecto.

La realización de la inicitiva debéría asegurar la capacidad de adaptación a eventuales modificaciones del contexto local, al fin de favorecer la óptima obtención de los resultados esperados. Un Comité de Coordinacion y Control con la participación de un experto y una evaluación anual conjunto (MAE-DGCS/OPS) podría contribuir a la consecución de los objetivos. Eventuales modificaciones, que por motivos contingentes se hicieran necesarias serán concordadas con las autoridades de salud del país y sometidas a la aprobación del MAE-DGCS.

### Tecnologías Apropiadas y Aspectos Ambientales

El equipo previsto en la presente iniciativa toma en cuenta las condiciones locales y, sobretodo, la posibilidad de procurar localmente el servicio de mantenimiento y reparación. El equipo resulta apropiado para el contexto local y no presenta ninguna particular complejidad por lo que se refiere a su uso.

Dado que el Hospital Nacional de Chalchuapa será un hospital de referencia a nivel regional, se ha previsto una serie de medidas para mitigar el impacto ambiental, como el tratamiento de los desechos líquidos (aguas negras, aguas grises, aguas calientes), sólidos (origen humano orgánico y basura) y otros desechos especiales hospitalarios.

El Hospital Nacional de Chalchuapa es el primer hospital del país que ha instalado un sistema para reciclar las aguas residuales, a través de una planta de tratamiento que dará autonomía al Hospital y, en la fase final, para la irrigación de los árboles y plantas. A tal fin, se cuenta con un depósito de agua de casi 2.000 toneladas.

### Medidas políticas de apoyo

La sostenibilidad de la intervención será asegurada por el Gobierno de El Salvador a través de los financiamientos del presupuesto nacional que se asignan anualmente. Las carencias del país, y sobretodo las calamidades naturales presuponen una considerable actividad clínica en el sector salud. El hecho que el Hospital Nacional de Chalchuapa sea el referente para el Departamento de San Ana, confirma que de ser administrado adecuadamente, podría aportar considerables beneficios no sólo a los pacientes pequeños de El Salvador, sino también a aquellos de los países vecinos que no tienen estructuras adecuadas.

ANEXO 2

ANEXO FINANCIERO
**Modalidad de utilización del financiamiento**

**I. Consideraciones Generales**

1. El Gobierno de El Salvador y el Gobierno Italiano acuerdan que la totalidad del financiamiento establecido en los numerales 2, 3 y 4 del Artículo 4 del Acuerdo, asciende a USD 1.941,552.70 y que tal cantidad será ejecutada bajo las disposiciones del financiamiento establecidas en el presente Anexo.

2. El Gobierno de El Salvador a través de la SETEFE tendrá la responsabilidad de recibir del MAE-DGCS y administrar los recursos financieros destinados al Proyecto.

3. El MSPAS será responsable de la ejecución del Proyecto y como tal se compromete a utilizar la contribución únicamente para los fines acordados en el Acuerdo; asimismo designará el Responsable del Proyecto.

**II. Constitución de una Cuenta Especial**

El Gobierno de El Salvador depositará el financiamiento del Gobierno italiano, en una cuenta de ahorros en Dólares de los Estados Unidos de América, exclusiva para el Proyecto, denominada *"Donación Italiana – Mejoramiento Hospital Nacional de Chalchuapa y desarrollo de la red de servicios de salud"*; esta cuenta será aperturada por la SETEFE en el Banco Agricola, S.A. Boulevard Constitucion N°100 – San Salvador, El Salvador C.A. - CUENTA N°2000192000550 - SWIFT CODE: CAGRSVSS . La transferencia serà efectuada a través del Banco corresponsal WACHOVIA BANK – SWIFT CODE: PNBPUS3NNYC – ABA: 026005092.

**III. Condiciones para las asignaciones anuales.**

El financiamiento del Gobierno italiano será puesto a disposición de la SETEFE mediante dos depósitos anuales.

a) El primer depósito por un monto equivalente a USD 966.728,64 será efectuado por el MAE-DGCS después de la entrada en vigencia del Acuerdo Bilateral entre los dos Gobiernos y el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Por la parte salvadoreña:

- Designación del Responsable del Proyecto por parte del MSPAS y constitución de la Estructura de Gestión del Proyecto (EGP) como descrito en el Anexo 1 del Acuerdo;
- Apertura de la cuenta bancaria por parte de la SETEFE.

El Gobierno de El Salvador comunicará al MAE-DGCS, haber cumplido con las obligaciones antes mencionadas a través de una Nota Verbal dirigida a la Embajada de Italia en San Salvador.

Después de un mes de la acreditación de los fondos en la cuenta bancaria aperturada por la SETEFE, el MSPAS deberá constituir la Unidad de Gestión de las Licitaciones para las obras civiles y los abastecimientos, y comunicará a través del MRREE, el

cumplimiento de esta condición al MAE-DGCS, a través de una Nota Verbal dirigida a la Embajada de Italia en El Salvador.

Por la parte italiana:

- Designación del Referente italiano en el ámbito del Comité de Coordinación y Control del Programa ("El Comité").
- Designación del experto italiano en la Estructura de Gestión del Proyecto (EGP);

b) El segundo depósito, por un monto de USD 974.824,06 será efectuado después de transcurridos 12 meses del primer depósito, a solicitud del GOES y que el MAE-DGCS haya dado por aprobada la siguiente documentación:

- Informe Anual de Actividades,
- Informe Financiero evaluado positivamente por el Auditor
- Plan Operativo del año siguiente (POA del año 2).

c) El segundo depósito será efectuado a condición de que, en el Informe anual de las actividades, se documenten los gastos efectuados por al menos el 70% del monto del primer depósito y los vínculos financieros suscritos correspondan al remanente 30% de las sumas depositadas. En caso contrario, el depósito será efectuado cuando se alcancen los porcentajes antes mencionados.

d) Los recursos del financiamiento italiano podrán ser utilizados únicamente para realizar las actividades previstas en el Anexo 1 y en los Planes Operativos anuales. Eventuales reasignaciones o variaciones en el ámbito de las actividades de los "rubros" de gastos, en aumento o disminución, podrán ser efectuadas a condición de que sean no onerosas y no superen el 10% del "rubro" con adecuadas justificaciones. Estas variaciones deberán ser aprobadas por el Comité y por la EGP.

Las variaciones entre "rubros" superiores al 10% deberán de ser enviadas al MAE-DGCS para aprobación, a través de la Embajada de Italia en El Salvador.

**IV. Transferencias de fondos al MSPAS**

La SETEFE transferirá los fondos al MSPAS a una cuenta de ahorro que abrirá el MSPAS a nombre del Proyecto, en un Banco del Sistema Financiero salvadoreño, de esta cuenta no se realizará ningún pago. Así mismo, el MSPAS abrirá una cuenta corriente con el mismo nombre, la cual será alimentada por medio de transferencias giradas desde la cuenta de ahorros. Dichas transferencias se efectuarán de acuerdo al flujo de efectivo programado en los Planes Operativos Anuales. A través de la cuenta corriente se girarán los cheques que sean necesarios para cancelar los gastos del proyecto. Todos los pagos se realizarán a través de cheque.

Todas las cuentas bancarias, tanto las manejadas por la SETEFE como por el MSPAS, deberán ser llevadas mediante el procedimiento de doble firma, por lo que es recomendable que se designen al menos cuatro personas para firmar, dos de propietarios y dos suplementes.

Los desembolsos al MSPAS, corresponderán a los fondos programados en cada uno de los cuatro semestres que durará el Proyecto.

El primer desembolso de fondos al MSPAS se efectuará tras la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) por parte del Comité de Coordinación y Control (CCC) y con base a la programación de los primeros seis meses de la Planificación Financiera del POA del

primer año. A tal efecto el MSPAS deberá presentar una solicitud de desembolso inicial de fondos, firmada por los responsables del Proyecto siendo indispensable la firma del Responsable del Proyecto nombrado por el MSPAS.

La solicitud del primer desembolso deberá acompañar una constancia emitida por el Banco del Sistema Financiero del registro de las firmas autorizadas y copia del contrato de las cuentas bancarias.

El segundo desembolso de fondos, correspondiente al segundo semestre del primer año, será efectuado por la SETEFE, posterior a que reciba de conformidad los informes de uso de fondos de al menos el 70% del valor del primer desembolso, presentados por el MSPAS.

El tercer y cuarto desembolso al MSPAS serán realizados con base a la programación semestral de la Planificación Financiera del POA del segundo año debidamente aprobado y posterior a que SETEFE reciba de conformidad, los informes de uso de fondos de al menos el 70% de los fondos recibidos por el MSPAS.

Los formularios para la solicitud de desembolsos e Informe de Uso de Fondos serán proporcionados por la SETEFE.

Si se constata que actividades no previstas en el proyecto son financiadas con los fondos del presente Acuerdo, los costos de tales actividades serán deducidos del próximo pago o reembolsados a la MAE-DGCS a petición de ésta.

Los intereses eventuales generados por la cuenta de ahorros deben aparecer claramente identificados en los informes financieros y pueden ser utilizados como contribución suplementaria, pero únicamente en el marco del Proyecto, previa autorización escrita del MAE-DGCS.

En el caso que el total de las contribuciones excediera el total de los costos del Proyecto, lo sobrante será reembolsado al MAE-DGCS, a menos que existiera un acuerdo previo entre el MAE-DGCS y El MRREE sobre su utilización en el marco del Proyecto.

**V. Disposiciones generales sobre la ejecución del Programa**

Es responsabilidad del MSPAS ejecutar con esmero y diligencia el Proyecto atendiendo las condiciones establecidas en el Acuerdo.

La SETEFE mediante visitas periódicas dará seguimiento físico y financiero a la ejecución del Proyecto, pudiendo aplicar las medidas de corrección cuando sea necesario. La falta de cumplimiento a las observaciones, a la ejecución y al suministro de la información oportuna por parte del MSPAS podrá dar lugar a la suspensión de los desembolsos de los recursos asignados.

La SETEFE presentará al MAE-DGCS, a través de la Embajada de Italia en El Salvador, un informe consolidado tanto de las transferencias recibidas del MAE-DGCS como de las transferencias efectuadas al Proyecto, en el marco de la propia contabilidad institucional de la SETEFE.

La SETEFE conservará la información contable y otros documentos del proyecto durante un período no inferior a 10 años.

**VI. Auditoría del Programa**

La contabilidad del programa será sometida anualmente a un control y a una revisión contable y financiera por parte de una firma de auditoría externa, seleccionada y contratada preferiblemente entre las que operan en el país y que cumplen con las normas aprobadas por la Federación Internacional de los Contables (IFAC) y por el INTOSAI (Organización Internacional de Instituciones de Auditoría Suprema) – Organización Profesional de las Instituciones Superiores de Control (ISC) – en los países miembros de las Naciones Unidas.

La firma de auditoría será seleccionada y contratada por el MSPAS en la base de un concurso y remunerada con fondos del Proyecto o del Gobierno de El Salvador a través del MSPAS, segun fuera del cas, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo 1 del Acuerdo “Costos y Recursos”.

**VII. Relaciones Informativas**

1. Después de seis meses de realizado el primer desembolso al MSPAS, el CCC transmitirá al MRREE y, al MAE-DGCS a través de la Embajada de Italia en El Salvador, un informe sobre el estado del proceso de ambos componentes del programa, que comprende también el detalle de los gastos sostenidos y eventuales propuestas de modificación del Plan Operativo, del Plan financiero o del cronograma.

2. Cada seis meses sucesivos a los primeros, el CCC transmitirá al MAE-DGCS y al MRREE, un informe sobre el estado del proceso del Programa y el Plan Operativo Semestral con las previsiones de gastos del semestre.

3. Finalizado el Programa, el MSPAS elaborará un informe completo sobre la realización del Proyecto, los beneficios obtenidos y los resultados en relación a las finalidades previstas. Este informe será enviado por el MRREE al MAE-DGCS, a través de la Embajada de Italia en El Salvador.

**VIII. Contribución del Gobierno Salvadoreño**

El MSPAS pondrá a disposición del Proyecto los medios y recursos, entre ellos los locales para las oficinas y parte de los gastos, según lo establecido en el Anexo 1 del presente Acuerdo.

**IX. Consultas**

1. Las Partes cooperarán con el fin de realizar los objetivos del Acuerdo y cuando sea solicitado por una de las Partes mismas, se comprometen a:

   a) Proceder al intercambio de opiniones, a través de sus propios representantes, en relación al cumplimiento de las respectivas obligaciones establecidas en el presente Acuerdo.

   b) Facilitar a la contraparte todas las informaciones solicitadas sobre la ejecución del Programa.

2. Las Partes trasladarán información de toda circunstancia que pueda obstaculizar la realización de las finalidades para las cuales el financiamiento ha sido acordado o el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el Acuerdo y adoptarán toda medida necesaria para la mejor utilización del mismo.

**9.**

20 ottobre 2008, Washington - 3 maggio 2009, Stati Uniti d'America.

***Memorandum* di intesa concernente il reciproco procurement per la difesa, con annessi.**

*(Entrata in vigore 3 maggio 2009)*
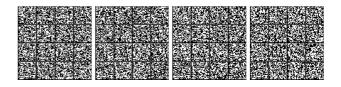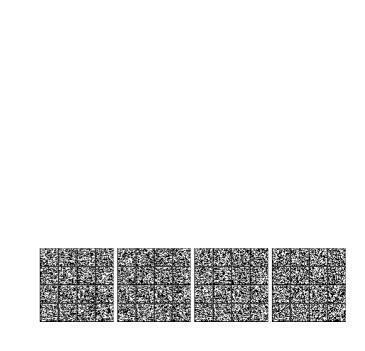
Ministero degli Affari Esteri

050/P/0 114759

**NOTA VERBALE**

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America ed ha l'onore di riferirsi al Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America concernente il reciproco Procurement per la Difesa, firmato a Washington il 20 Ottobre 2008.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di comunicare, ai sensi dell'articolo 11, che da parte italiana sono state completate le procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo sopra citato. Conformemente a detto articolo 11, l'Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di notifica da parte del Governo della Repubblica Italiana al Governo degli Stati Uniti d' America del completamento delle procedure interne.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 03/04/2009

----------------

All'Ambasciata

degli Stati Uniti d'America

ROMA

# MEMORANDUM DI INTESA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

CONCERNENTE

IL RECIPROCO PROCUREMENT PER LA DIFESA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, di seguito denominati "le Parti",

Prendendo atto del Memorandum di Intesa tra il Governo Italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America Concernente i Principi che governano la Reciproca Cooperazione in materia di Ricerca, Sviluppo, Produzione e Approvvigionamento dell'equipaggiamento della Difesa, datato 11 settembre 1978, e successivi emendamenti,

CONSIDERANDO la propria appartenenza all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico;

DESIDERANDO promuovere gli obiettivi di razionalizzazione, standardizzazione e interoperabilità e il reciproco supporto logistico nell'ambito delle loro relazioni di Difesa;

DESIDERANDO sviluppare e consolidare le relazioni amichevoli tra loro esistenti;

DESIDERANDO potenziare e consolidare la base industriale di ciascun Paese;

DESIDERANDO promuovere lo scambio della tecnologia di Difesa in armonia con le loro rispettive politiche nazionali;

DESIDERANDO utilizzare le risorse assegnate alla Difesa con il miglior rapporto costo-efficacia e nel modo più razionale possibile;

INTENDENDO raggiungere e mantenere giuste ed eque opportunità per l'industria di ciascun Paese di partecipare ai programmi di approvvigionamento delle forze armate dell'altro Paese;

DESIDERANDO rimuovere barriere discriminatorie all'acquisto di beni e servizi della Difesa prodotti dal complesso industriale dell'altro Paese, per quanto reciprocamente utile ed in conformità alle leggi, ai regolamenti, alle linee di condotta nazionali ed alle obbligazioni internazionali,

HANNO concordato quanto segue:

ARTICOLO I
Applicabilità

Questo Memorandum di Intesa concerne l'acquisizione di capacità di Difesa da parte del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America attraverso:

1. Ricerca e sviluppo
2. Approvvigionamento di beni, inclusi gli articoli per la Difesa; e
3. Approvvigionamento di servizi, inclusi i servizi per la Difesa

Questo Memorandum di Intesa non riguarda:

1. La Costruzione; o
2. Il Materiale di Costruzione fornito nell'ambito di contratti di costruzione.

ARTICOLO II

Principi che governano la reciproca cooperazione di difesa

A. Ciascuna Parte riconosce e si attende che l'altra Parte usi idonee procedure per la definizione dei requisiti, l'acquisizione, il "procurement" e l'attività contrattuale, e che tali procedure contemporaneamente agevolino e dipendano dalla trasparenza e dall'integrità nella condotta degli approvvigionamenti. Ciascuna Parte si assicurerà che i propri processi siano in armonia con le procedure di acquisizione di cui all'Articolo V di questo Memorandum.

B. Ciascuna Parte, in armonia con le proprie leggi, regolamenti, linee di politica e obbligazioni internazionali, valuterà in uno spirito positivo tutte le richieste di cooperazione nella ricerca e sviluppo delle capacità di Difesa, produzione, approvvigionamento e supporto logis :o che verranno proposte dall'altra Parte.

C. In armonia con le proprie leggi, regolamenti, linee di politica e obbligazioni internazionali, ciascuna Parte:

1. Faciliterà gli approvvigionamenti della difesa mirando nel contempo ad un equo equilibrio di lunga durata nei relativi acquisti, che tenga conto delle capacità dei rispettivi comparti industriali e di ricerca e sviluppo.

2. Rimuoverà gli ostacoli all'acquisizione o alla coproduzione dei beni prodotti nell'altro Paese o ai servizi forniti da fonti (appresso denominate come imprese industriali) locate nell'altro Paese. Ciò include l'attribuzione alle imprese industriali dell'altro Paese di un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese industriali nazionali. Qualora un'impresa industriale dell'altro Paese presenti un'offerta che sarebbe l'offerta più bassa accettabile se non per l'applicazione di un vincolo di acquisto nazionale, entrambe le Parti concordano di non applicare tale vincolo di acquisto nazionale.

3. Utilizzerà procedure contrattuali che consentiranno a tutte le imprese industriali di entrambi i Paesi di competere per le acquisizioni ricadenti nel presente Memorandum.

4. Scambierà informazioni in merito alle pertinenti leggi, ai regolamenti attuativi, alle linee guida ed alle procedure amministrative.

5. Darà piena considerazione a tutte le imprese industriali responsabili, sia negli Stati Uniti che in Italia, in conformità con le linee guida e i principi delle rispettive agenzie acquirenti. Le offerte dovranno soddisfare i requisiti operativi, di qualità, di consegna e di costo. Qualora i potenziali offerenti o i loro prodotti siano tenuti a soddisfare requisiti di pre-qualificazione ai fini dell'idoneità all'aggiudicazione di un contratto, ciascuna Parte darà piena considerazione a tutte le istanze che facciano riferimento a pre-qualificazioni da parte di organismi nell'altro paese, in conformità con le leggi, i regolamenti, le linee guida, le procedure e le obbligazioni internazionali della Parte acquirente.

6. Fornirà informazioni in relazione ai requisiti e agli appalti banditi in conformità con l'art. V del presente Memorandum, al fine di garantire alle imprese industriali dell'altro Paese un periodo di tempo adeguato per potersi qualificare ai fini dell'idoneità, se necessario, e per presentare un'offerta.

7. Si assicurerà che i dati tecnici e gli articoli della Difesa (beni e servizi della Difesa), resi disponibili dall'altra Parte per l'uso da parte delle proprie imprese industriali, siano utilizzati solo per presentare offerte o per eseguire contratti della Difesa ricadenti nel presente Memorandum, tranne nel caso di autorizzazione scritta da parte di chi possieda o controlli i diritti industriali.

8. Darà piena protezione ai diritti industriali e a qualsiasi dato e informazione sottoposti a privilegio, protezione, controllo all'esportazione o classifica di riservatezza. In nessuno caso tali dati, beni o servizi potranno essere trasferiti ad un Paese terzo o a qualsiasi altra persona senza il previo espresso consenso scritto della Parte che li ha originati.

9. Si impegnerà al fine di non assumere impegni che siano in conflitto con il presente Memorandum. Se tali conflitti dovessero avvenire, le Parti concordano nel consultarsi per cercare una risoluzione senza nocumento alle attività ricadenti nel presente Memorandum.

10. Scambierà annualmente statistiche che evidenzino il totale valore monetario degli approvvigionamenti della Difesa aggiudicati alle imprese industriali dell'altro Paese durante l'anno precedente. Una ricapitolazione annuale verrà preparata su una base da decidere congiuntamente.

11. Fornirà idonee linee guida e procedure amministrative nell'ambito delle rispettive organizzazioni di Difesa al fine di attuare le previsioni del presente Memorandum.

12. Stabilirà, a richiesta della Parte acquirente, accordi e procedure riguardanti il continuo supporto logistico delle capacità di difesa acquisite attraverso approvvigionamenti ricadenti nel presente Memorandum. Entrambe le Parti porranno a disposizione i loro sistemi logistici e le risorse disponibili per tale scopo, secondo quanto richiesto e deciso congiuntamente.

D. Questo Accordo non intende creare e non origina in concreto alcuna competenza finalizzata ad autorizzare le esportazioni degli articoli della difesa (beni o servizi della difesa), comprese le informazioni tecniche, controllati dalla U.S Munitions List o dalla U.S. Commerce Control List, o per l'Italia, dalla Legge 185/1990 e successivi emendamenti, o dalla Lista Comune dell'Unione Europea dell'Equipaggiamento Militare. Inoltre, qualsiasi esportazione soggetta al U.S. Arms Export Control Act e al International Traffic in Arms Regulations, o al U.S. International Emergency Economic Powers Act and Export Administration Regulations, e a qualsiasi altra legge e regolamento regolante le esportazioni o nel caso italiano, soggetto alla Legge 185/1990 e alle altre leggi e regolamenti applicabili che disciplinano le esportazioni, deve essere in conformità a tali leggi, regolamenti, decreti e linee guida.

E. Una Parte non è obbligata a porre in essere una determinata azione in attuazione di questo Memorandum, se l'altra Parte non intraprende analoga azione.

F. Nessuna previsione in questo Accordo può essere citata per evitare l'applicazione delle necessarie norme di controllo alle esportazioni con riferimento a specifici accordi o intese di progetti cooperativi.

ARTICOLO III
Compensazioni

Le Parti concordano di discutere misure atte a limitare gli effetti negativi che gli accordi di compensazione hanno sulla base industriale di Difesa di ciascun Paese.

ARTICOLO IV
Diritti doganali e Dazi

Qualora consentito dalle leggi e dai regolamenti nazionali, nonché dagli obblighi internazionali, le Parti concordano, su base reciproca, di non includere, nella valutazione delle offerte, gli importi relativi a diritti doganali, tasse e dazi, e di non applicare oneri per diritti e dazi doganali agli approvvigionamenti ricadenti in questo Memorandum.

ARTICOLO V
Procedure di Acquisizione

A. Per quanto possibile, ciascuna Parte pubblicherà o farà pubblicare, utilizzando un mezzo di comunicazione normalmente disponibile, un avviso relativo agli approvvigionamenti proposti, in conformità alle proprie leggi, ai regolamentari, alle linee guida, alle procedure e le obbligazioni internazionali. Tutti i requisiti per la partecipazione alle procedure di approvvigionamento saranno pubblicati in tempo utile per consentire alle imprese industriali interessate di completare la presentazione dell'offerta. Ciascuna comunicazione di approvvigionamento offerto, dovrà almeno contenere:

1. L'oggetto del contratto;

2. Il termine per la presentazione della richiesta di partecipazione o per la presentazione di offerte;

3. Un indirizzo presso cui potranno essere richiesti i documenti relativi all'appalto e le relative informazioni;

B. A richiesta, ed in conformità con le proprie leggi, i regolamenti, le linee di condotta, le procedure e le obbligazioni internazionali, la Parte che dovrà approvvigionarsi fornirà alle imprese industriali dell'altro Paese copia dei bandi per gli acquisti proposti. Un bando costituirà un invito a partecipare ad una gara e includerà le seguenti informazioni:

1. La natura e la quantità degli approvvigionamenti o servizi che devono essere forniti;

2. Se l'acquisizione è ad offerta segreta, a procedura negoziata o a qualsiasi altra procedura;

3. i parametri in relazione ai quali avverrà l'aggiudicazione, come il prezzo più basso o altri;

4. i termini temporali di consegna;

5. l'indirizzo, l'orario e la data per presentare le offerte, unitamente all'indicazione della lingua da utilizzare per la redazione;

6. l'indirizzo dell'agenzia che aggiudicherà il contratto e che sarà responsabile nel fornire qualsiasi informazione richiesta dagli offerenti;

7. qualsiasi requisito economico, garanzia finanziaria e relative informazioni richieste agli offerenti;

8. qualsiasi requisito tecnico, garanzia, e relative informazioni richieste agli offerenti;

9. l'importo e le modalità di pagamento, eventualmente richiesto per la documentazione di gara;

10. qualsiasi altra condizione per la partecipazione alla gara;

C. In armonia con le proprie leggi, i regolamenti, le linee guida, e le obbligazioni internazionali, la Parte acquirente, su richiesta, informerà l'impresa industriale della mancata ammissione al procedimento di appalto ed i motivi per cui non è ammessa a partecipare.

D. In armonia con le proprie leggi, i regolamenti, e gli obblighi internazionali, la Parte che deve approvvigionarsi dovrà:

1. Fornire prontamente ad ogni offerente non aggiudicatario apposita notificazione contenente:

   a. il nome e l'indirizzo dell'offerente vincitore;

   b. gli elementi, le quantità ed i prezzi di ogni contratto aggiudicato;

   c. il numero delle offerte ricevute.

2. Su richiesta, fornire tempestivamente agli offerenti non aggiudicatari pertinenti informazioni sui motivi alla base della mancata aggiudicazione.

E. Su richiesta, la Parte acquirente fornirà ulteriori informazioni a qualsiasi offerente soccombente insoddisfatto della motivazione del rigetto della sua offerta, o che può avere ulteriori quesiti riguardo l'aggiudicazione dell'appalto. Le ulteriori informazioni, in armonia con le leggi, i regolamenti, le linee guida, le procedure della Parte acquirente e con le obbligazioni internazionali, dovranno includere considerazioni sulle caratteristiche e sui relativi vantaggi dell'offerta prescelta.

F. Ciascuna Parte pubblicherà le procedure per l'esame e la definizione delle doglianze connesse ad ogni fase del processo di approvvigionamento al fine di garantire che, per quanto possibile, tali doglianze, derivanti da appalti ricadenti nel presente Memorandum di Intesa, siano equamente e rapidamente risolte.

ARTICOLO VI
Partecipazione Industriale

A. L'attuazione di questo Memorandum coinvolgerà sia i Governi sia le imprese industriali di ciascun paese.

B. Ciascuna Parte sarà responsabile per l'informazione sull'esistenza di questo Memorandum di Intesa delle imprese industriali site nel proprio Paese.

C. Le Parti convengono che permane in capo alle imprese industriali di ciascun Paese la responsabilità primaria nell'individuare opportunità commerciali.

D. Le Parti opereranno affinché i rispettivi uffici operanti nei settori della definizione dei requisiti e delle acquisizioni siano familiari con i principi e gli obiettivi del presente Memorandum di Intesa così che, coerentemente con le normali pratiche e procedure, tali uffici possano assistere entità nel Paese dell'altro Governo nell'ottenere informazioni sulle proposte di appalti, sulle necessarie qualificazioni e sulla documentazione appropriata.

ARTICOLO VII
Sicurezza, Trasferimento di Informazioni e Visite

A. Ogni informazione o materiale classificato scambiati ai sensi delle previsioni di questo Memorandum di Intesa verranno usati, trasmessi, archiviati, trattatati e tutelati in conformità all'Accordo Generale sulla Sicurezza dell'Informazione (GSOIA), stipulato tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia il 4 agosto del 1964, modificato il 2 settembre del 1982, e con le Procedure sulla Sicurezza per le Operazioni Industriali tra il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America (Procedure sulla Sicurezza), in data 27 novembre 1985, modificate il 27 gennaio del 1988.

B. Ciascuna Parte adotterà ogni iniziativa contemplata dalla legge per evitare la divulgazione delle informazioni confidenziali scambiate in attuazione del presente MOU ai sensi di qualsiasi disposizione legislativa, se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

C. Per contribuire a fornire la protezione voluta, ciascuna Parte correderà tale informazione fornita all'altra Parte con una leggenda che indica il Paese d'origine, la classifica di riservatezza, le condizioni di rilascio e il fatto che l'informazione si riferisce al presente Memorandum, e, se non classificata , che è fornita confidenzialmente.

D. Le informazioni fornite da una Parte all'altra confidenzialmente, e le informazioni prodotte da ciascuna Parte ai sensi del presente Memorandum di Intesa che richiedano riservatezza verranno salvaguardate in modo da garantire la corretta protezione da disseminazioni non autorizzate.

E. In conformità con l'accordo GSOIA e con le Procedure sulla Sicurezza, ciascuna Parte consentirà visite ai propri stabilimenti, alle agenzie, ai laboratori e agli impianti industriali, da parte dei dipendenti dell'altra Parte o da dipendenti di ditte contraenti dell'altra Parte, a condizione che la visita sia autorizzata da entrambe le Parti e che i dipendenti abbiano adeguate autorizzazioni di sicurezza e uno specifico interesse a conoscere.

F. Tutto il personale visitante deve conformarsi alle normative sulla sicurezza e sul controllo delle esportazioni del Paese ospitante. Tutte le informazioni comunicate o rese disponibili ai visitatori, devono essere trattate come se fornite alla Parte cui fa capo il personale in visita e saranno soggette alle disposizioni del presente Memorandum.

## ARTICOLO VIII
## Attuazione e gestione

A. Il Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa sarà l'autorità competente per il Governo Italiano per l'attuazione di questo Memorandum. Il Sottosegretario alla Difesa per l'Acquisizione, la Tecnologia e la Logistica sarà l'autorità competente per il Governo degli Stati Uniti d'America per l'attuazione di questo Memorandum.

B. Ciascuna Parte designerà punti di contatto per rappresentare la propria autorità competente.

C. Le riunioni per discutere problematiche derivanti dal presente Memorandum di Intesa verranno effettuate quando necessario.

D. I rappresentanti dell'autorità competente di ogni Parte si riuniranno regolarmente per esaminare gli sviluppi nell'attuazione del presente Memorandum di Intesa. Essi discuteranno in merito alle necessità di ogni Paese relative alla ricerca e sviluppo, alla produzione, all'approvvigionamento, al supporto logistico ed ai possibili settori di cooperazione per l'acquisizione di capacità di difesa; valuteranno annualmente i dati statistici scambiati, relativi alle acquisizioni, ai sensi dell'articolo III.c.10. di questo Memorandum; identificheranno i potenziali o concreti cambiamenti nelle legislazioni nazionali, regolamenti, linee guida, procedure, o obblighi internazionali che possano incidere sull'applicabilità di qualsiasi intesa scaturente da questo Memorandum; e considereranno qualsiasi altra questione pertinente a questo Memorandum.

E. Ciascuna parte, qualora necessario, valuterà le intese definite ai sensi del Memorandum alla luce di eventuali successive modifiche alla propria legislazione nazionale, ai regolamenti, alle linee guida, alle procedure, e agli obblighi internazionali, comprese, ma non solo, le direttive ed i regolamenti dell'Unione Europea, e si consulterà con l'altra Parte per decidere congiuntamente eventuali modifiche a questo Memorandum.

F. Ciascuna parte cercherà di evitare impegni che possano entrare in conflitto con questo Memorandum di Intesa. Se una Parte ritenga che un tale conflitto sussista, le Parti convengono di consultarsi per individuare una soluzione.

## ARTICOLO IX
## Risoluzione delle Dispute.

Le dispute tra le Parti derivanti da questo Memorandum saranno risolte solamente tramite consultazione tra le Parti e non saranno rinviate, per la risoluzione, ad una corte nazionale, o ad un tribunale internazionale, o a qualsiasi altra persona o entità.

ARTICOLO X
Emendamenti, annessi, ed accordi di implementazione.

A. Ulteriori annessi possono essere aggiunti a questo Memorandum tramite il consenso scritto delle Parti. Tali annessi saranno considerati parte integrante del presente Memorandum.

B. Gli accordi attuativi riguardanti le previsioni del presente Memorandum, inclusi i suoi annessi, possono essere negoziati da competenti rappresentanti di ciascuna Parte ed entreranno in vigore alla firma. Tali accordi potranno concernere aspetti procedurali, disposizioni amministrative e linee guida, ma non creeranno sostanziali diritti o obbligazioni riguardanti alcuna Parte. Le previsioni di qualsiasi accordo attuativo dovranno essere in armonia con il presente Memorandum. In caso di conflitto fra il presente Memorandum e qualsiasi accordo attuativo, prevarrà il presente Memorandum.

ARTICOLO XI
Durata e termine

A. Questo Memorandum, che è composto da undici (11) articoli e un (1) annesso, entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di notifica da parte del Governo della Repubblica Italiana del completamento delle procedure nazionali necessarie per la sua entrata in vigore, e rimarrà in vigore per 10 anni salvo che sia terminato prima dalle parti. Questo Memorandum può essere terminato da ciascuna Parte con un preavviso scritto di sei (6) mesi all'altra Parte.

B. Alla data di entrata in vigore di questo Memorandum, il Memorandum di Intesa tra il Governo degli Stati Uniti D'America ed il Governo Italiano riguardante i principi che disciplinano la reciproca cooperazione per la ricerca, per lo sviluppo, per la produzione e per l'acquisizione degli equipaggiamenti della difesa, datato 11 settembre 1978, e successive modifiche, avrà termine.

In fede di ciò, i sottoscritti rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Memorandum.

Sottoscritto in Washington D.C il 20/10/08 in due originali, nelle lingue italiana ed inglese, essendo entrambi i testi ugualmente autentici.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
IL MINISTRO DELLA DIFESA

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA,
IL SEGRETARIO DELLA DIFESA

NOTIFICA

Il Governo della Repubblica Italiana con la presente notifica il Governo degli Stati Uniti d'America di aver completato le procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore di questo Memorandum, e che questo Memorandum conseguentemente entrerà in vigore in data (*inserire la data posteriore di 30 giorni alla data di firma sottostante da parte del rappresentante italiano*) 3 MAGGIO 2009

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AS Andrea [signature] in data: 3 APRILE 2009 luogo: ROMA

**SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA/DNA**
**Amm. Sq. Andrea CAMPREGHER**

# ANNESSO I

CONCERNENTE I

SERVIZI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

DI CUI AL MEMORANDUM DI INTESA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

CONCERNENTE IL RECIPROCO

PROCUREMENT PER LA DIFESA

ARTICOLO I
Preambolo

A. Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America (ai quali d'ora in avanti si farà riferimento con il termine "le Parti") si impegnano ad assicurare reciprocamente servizi di Assicurazione della Qualità Governativa (GQA) relativi all'approvvigionamento di materiali e servizi per la difesa, prescindendo dalle metodologie di acquisto.

B. In generale, le responsabilità delle Parti scaturenti dal presente Annesso verranno poste in essere dalle rispettive autorità nazionali di assicurazione della qualità elencate nell'art.VIII del Memorandum d'Intesa (alle quali d'ora in avanti si farà riferimento con il termine "le Autorità"). Le Autorità svolgeranno gratuitamente detti servizi di GQA in conformità alle pertinenti leggi, direttive, regolamenti e procedure dei rispettivi Governi.

C. Il presente Annesso si applica ai contratti stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore di questo Annesso, se non previsto diversamente. Tuttavia, un contratto aggiudicato dal Dipartimento della Difesa dopo l'entrata in vigore di questo Annesso, ma relativo ad un "FMS case" stipulato prima dell'entrata in vigore di questo Annesso, ricade nelle previsioni dell'Annesso IV datato 7 luglio 1983.

D. Nonostante qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente Annesso, qualora sussistano accordi speciali relativi al GQA fatti in ragione di progetti di cooperazione internazionale cui partecipano il Dipartimento della difesa (in seguito DOD) statunitense e il Governo italiano, tali accordi prevalgono sulle disposizioni del presente Annesso.

E. L'obiettivo del presente Annesso è di assicurare che ognuna delle Autorità, applicando le disposizioni in esso contenute, sia in gradodi porre in essere servizi di GQA più efficaci ed efficienti possibile.

ARTIOLO II
Definizioni e sfera di applicabilità

A. Si applicano al presente Annesso le seguenti definizioni:

1. Acquirente: Organizzazione o Agenzia governativa che entra in rapporto contrattuale con un Fornitore e definisce i requisiti del prodotto e della qualità.

2. Autorità: le Autorità Nazionali sono individuate nel Segretariato Generale della difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti per il Ministero della Difesa italiano e nella Defense Contract Management Agency (DCMA) per il Dipartimento della difesa (DoD) statunitense.

3. Informazione Classificata: Informazione ufficiale che richiede protezione nell'interesse della sicurezza nazionale ed è così designata dall'applicazione di una marcatura di classifica di sicurezza. Tale Informazione può essere in forma orale, visiva, magnetica, o documentale o nella forma di equipaggiamento o tecnologia.

4. Informazione Controllata Non Classificata: Informazione non classificata per la quale sono previste limitazioni di accesso o di distribuzione secondo quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti applicabili. Essa può includere informazione che è stata declassificata ma che rimane controllata.

5. Delegante: Il rappresentante autorizzato da un'Autorità a richiedere all'altra Autorità supporto per GQA.

6. Delegato: Il rappresentante autorizzato da un'Autorità ad assicurare che il supporto per GQA sia prestato a favore dell'altra Autorità.

7. Assicurazione della Qualità Governativa (GQA): processo attraverso il quale le competenti Autorità nazionali attestano che i requisiti contrattuali relativi alla qualità sono stati rispettati dal Fornitore.

8. Rappresentante dell'Assicurazione della Qualità Governativa (RAQG): Rappresentante autorizzato da un'Autorità a svolgere la GQA presso le strutture del Fornitore per conto del Delegante e in conformità con la RAQG.

9. Richiesta di Assicurazione della Qualità Governativa (RAQG): formale richiesta scritta del Delegante al Delegato per l'esecuzione di GQA per un contratto della difesa.

10. Fornitore: una società o un singolo imprenditore che in virtù di un contratto rende disponibili prodotti all'Acquirente.

B. Documenti di riferimento (edizioni più recenti):

1. NATO Standardization Agreement (STANAG) 4107 – Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of the Allied Quality Assurance Publications.

2. Allied Quality Assurance Publication (AQAP) 2070 – NATO Mutual Government Quality Assurance (GQA) Process.

C. Una RAQG ai sensi del presente Annesso sarà di regola limitata a quei casi in cui la qualità non può essere verificata in maniera soddisfacente dopo le consegne relative ad un contratto oppure nel caso in cui il supporto GQA è considerato necessario sin dal principio. La GQA non sarà richiesta per quei prodotti o contratti considerati a basso livello di complessità, criticità o rischio.

D. Gli acquisti fatti dall'Italia negli Stati Uniti attraverso il Programma "U.S. Foreign Military Sales" (FMS) avverranno in conformità con lo Arms Export Control Act statunitense e le normative, politiche e procedure ad esso associate.

Gli acquisti "FMS case" sono contratti del Governo USA (Acquirente) pertanto di regola non è richiesta una RAQG emessa su iniziativa dell'acquirente italiano. Di regola, tali acquisti "FMS case" saranno forniti con lo stesso supporto per l'Assicurazione della Qualità Governativa che il Dipartimento della Difesa statunitense impiega per se stesso in caso di approvvigionamenti simili. Tuttavia ove per tali acquisti esistano speciali o peculiari imprescindibili esigenze relative alla GQA, i relativi requisiti saranno direttamente

comunicati all'Acquirente del Governo degli S.U. che li inoltrerà alla Defense Contract Management Agency (DCMA). Se l'assistenza è richiesta dal Delegante italiano, il medesimo dovrà contattare direttamente il DOD DCMA Central Control Point.

Per altri contratti relativi al settore della difesa di iniziativa statunitense o italiana, per esempio, approvvigionamenti diretti di prodotti della difesa, ciascuna delle due Autorità può richiedere all'altra Autorità di provvedere alla prestazione dei servizi di GQA basandosi sulle linee guida contenute nella AQAP 2070.

E. Ogni Autorità identificherà il Punto Centrale di Controllo (PCC) per la ricezione della RAQG. I dati per il contatto del PCC (per esempio, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numeri di telefono, ecc.) saranno custoditi e tenuti aggiornati nello NATO STANAG 4107.

1. Le richieste da parte degli Stati Uniti per i servizi di GQA in Italia dovranno essere inviate via DCMA Sud Europa al MINISTERO DELLA DIFESA – SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI - VI Reparto – Via XX Settembre 123A, 00187 Roma, Italia.

2. Le richieste da parte dell'Italia per i servizi di GQA negli Stati Uniti dovranno essere inviate al DCMA DOD Central Control Point – 6350 Walker Lane, Suite 300, Alexandria, VA 22310 – 3226 - USA.

F. Ogni autorità sarà responsabile per l'organizzazione dello svolgimento del previsto supporto per la GQA da parte della propria organizzazione nazionale competente.

G. Ove sia contemplato supporto per la GQA su progetti o programmi principali, le Autorità considereranno l'ipotesi di un meeting di pianificazione congiunta della GQA al fine di garantire che i requisiti contrattuali siano complessivamente recepiti e di programmare una pianificazione congiunta sulla GQA.

H. Le Autorità si impegneranno a tenersi reciprocamente informate sulle rispettive procedure e risorse di GQA al fine di assicurare che le relative richieste siano ragionevoli e prudenti. I continui sforzi finalizzati a perfezionare il processo saranno condivisi tra le Autorità.

I. Le Autorità possono svolgere altre necessarie funzioni amministrative (per esempio, la vigilanza sulla proprietà governativa) attraverso i propri rappresentanti, includendo le funzioni di GQA non contenute in una RAQG. In tali casi il Delegante o l'Autorità acquirente informeranno l'altra Autorità allo scopo di evitare duplicazioni di lavoro.

J. Le visite dei rappresentanti dell'Autorità dell'Acquirente presso gli stabilimenti del Fornitore saranno coordinate dall'Autorità del Delegato, che avrà il diritto di accompagnare i rappresentanti in visita. L'accesso dell'Acquirente presso i propri fornitori, sub-fornitori e le rispettive documentazioni, come può essere autorizzato contrattualmente, non dovrà essere ostacolato o influenzato dalle disposizioni contenute nel presente Annesso.

ARTICOLO III
Processo di delega della GQA

A. I processi e le procedure dell'Accordo di Standardizzazione della NATO (STANAG) 4107 – Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of the Allied Quality Assurance Publications,, e la Allied Quality Assurance Publication(AQAP) 2070 – NATO Mutual Government Qualità Assurance (GQA) Process, , dovranno essere usati quando:

1. ad una delle Autorità siano richiesti dall'altra servizi di GQA,

2. una delle Autorità stia svolgendo servizi di GQA per conto dell'altra Autorità.

B. Qualora sia contemplato il supporto per la GQA, il Delegante dovrà garantire che:

1. venga rilasciata un'autorizzazione (di regola prevista dal contratto o ordine di acquisto) per consentire l'accesso del RAQG alle infrastrutture e alla documentazione, nonché all'utilizzo degli asset del Fornitore e dei sub-fornitori, per quanto necessario ai fini della prestazione del supporto di AQG.

2. nel contratto o sub-contratto vengano indicati appropriati standards per l'assicurazione della qualità. Gli standards contrattuali di AQ non sono limitati alle pubblicazioni contrattuali NATO di AQ (NATO AQAPs). Tali norme possono includere AQAPs, ISO 9001 o AS/EN 9100, norme militari di AQ, standard nazionali di AQ, o norme similari.

3. qualora vengano utilizzati in un contratto standards AQ non militari, i requisiti addizionali di GQA verranno specificati come necessari nel RAQG.

C. Per quanto possibile, la RAQG sarà basata sul rischio. Ciascuna Autorità dovrà utilizzare le proprie procedure nazionali per identificare gli specifici rischi che il Delegante richiede siano da attenuare attraverso l'attività di GQA, oppure le specifiche attività relative ai rischi che il Delegante richiede debbano essere svolte. I rischi e/o le attività relative saranno documentate nella RAQG. Non è richiesta copia della valutazione di tali rischi all'interno della RAQG.

D. Ove l'Acquirente abbia identificato e/o imposto controlli o prove di GQA obbligatori, i relativi requisiti saranno individuati nella RAQG.

E. Caratteristiche o processi critici del prodotto tali da richiedere un approccio più intenso di GQA (diverso da quello basato sul rischio), verranno coordinati con il Delegato prima di procedere alla emissione di una RAQG. È responsabilità del Delegante identificare nella RAQG quelle caratteristiche e processi critici che richiedano attività di AQG. Il Delegato può proporre un approccio di GQA alternativo.

F. Normalmente il Delegato fornirà ricevuta di ricezione della RAQG entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa, e accettazione o rigetto entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa. Immediatamente dopo l'accettazione di una RAQG, il Delegato dovrà pianificare ed implementare le necessarie attività di GQA.

G. Il rigetto di una RAQG è da considerarsi ipotesi esclusivamente eccezionale da limitarsi a inusuali circostanze. Nell'eventualità in cui il rigetto di una RAQG sia necessario, il Delegante sarà formalmente informato attraverso l'invio delle motivazioni scritte che sono alla base del rigetto. Il Delegato dovrebbe avanzare la proposta di un approccio di GQA alternativo in luogo del rigetto della RAQG.

H. Dopo aver consultato il Delegato, il Delegante può modificare una RAQG durante l'esecuzione di un contratto. Sulla base di dati relativi alle attuali o passate prestazioni del Fornitore, il Delegato dovrà avvisare il Delegante qualora i rischi/attività richiesti sulla RAQG siano da considerarsi privi di necessità, eccessivi o insufficienti. Il Delegante è l'autorità finale per la definizione dei requisiti della GQA.

I. Se i requisiti imposti da una RAQG includono funzioni che eccedono le attuali capacità tecniche del Delegato o il suo potenziale di risorse, il Delegato dovrà informarne immediatamente il Delegante. In tali casi, il Delegato non sarà tenuto a procurarsi gli esperti tecnici o le addizionali risorse necessari al fine di svolgere le funzioni di cui sopra senza il consenso scritto del Delegante. Il Delegante provvederà diversamente al fine di soddisfare i contenuti della RAQG.

J. Le responsabilità dei rappresentanti delle Autorità associate attraverso delegazioni di sub-contratto, permessi di variazione, e concessioni dovranno corrispondere a quanto disposto in AQAP-2070.

K. Il Delegato dovrà custodire la documentazione di tutta l'attività di GQA svolta in supporto della RAQG. A meno che non sia diversamente disposto nella RAQG, i periodi da considerare ai fini della conservazione della documentazione sono individuati secondo la prassi nazionale. La documentazione di GQA dovrà essere resa disponibile al Delegante dietro apposita richiesta.

L. Se in qualsiasi momento durante lo svolgimento delle attività di AQG il Delegato non possa procedere con la GQA, egli dovrà notificare dei fatti nel modo più opportuno il Delegante. Le situazioni che consentono tale notifica includeranno, ma non si limitano a:

1. lacune nel sistema di gestione del Fornitore, nei processi o nel prodotto.

2. carenze che si ritiene possano essere la causa di eccessivo ritardo nelle consegne contrattuali.

M. Al completamento della RAQG, il Delegato informerà il Delegante.

N. L'Acquirente manterrà la responsabilità in merito all'interpretazione del contratto e alle azioni relative all'applicazione delle disposizioni in esso contenute, e fornirà consulenza in tempi brevi su tali aspetti al competente ufficio per il supporto GQA.

## ARTICOLO IV
## Obbligazioni e Responsabilità

A. Nulla nel presente Annesso esonererà il Fornitore dalle obbligazioni nascenti dal contratto. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Governo (inclusa l'Autorità), i suoi ufficiali, o i suoi rappresentanti che agiscono sulla base del presente Annesso per conto dell'altro Governo.

B. Qualora venissero individuati materiali o servizi difettosi posteriormente alla consegna, il Delegato assisterà il Delegante, nella relativa indagine.

ARTICOLO V

Sicurezza e Protezione delle Informazioni

A. Informazioni, dati o materiali classificati scambiati ai sensi del presente Annesso dovranno essere protetti in conformità alle leggi e alle normative nazionali di ciascuna Governo relative alla protezione di tali informazioni ed al vigente accordo di sicurezza tra il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ed il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana per la protezione delle informazioni classificate.

B. Il livello più alto di informazioni classificate che saranno rilasciate ai sensi del presente Annesso sarà conforme a (1) i termini della RAQG e del contratto ai sensi del quale i servizi di GQA saranno svolti e (2) l'accordo di sicurezza tra gli Stati Uniti e l'Italia per la protezione delle informazioni classificate in vigore al momento.

C. Ciascun Governo adotterà tutti gli strumenti consentiti dal diritto affinché le informazioni scambiate in via confidenziale ai sensi del presente Annesso siano esonerate dal vincolo di rilascio derivante da previsioni legislative se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

D. Allo scopo di garantire il livello di protezione desiderato, ciascun Governo dovrà contrassegnare le informazioni rilasciate all'altro con una legenda indicante il paese di origine, la classificazione di sicurezza, le condizioni di rilascio e se non classificate, il fatto che le informazioni concernono il presente Annesso e che vengono fornite in confidenza.

E. Le informazioni non classificate rilasciate da un Governo all'altro in confidenza e le informazioni prodotte da un Governo in virtù del presente Annesso o Memorandum di intesa che richiedono riservatezza, dovranno essere salvaguardate in maniera da assicurarne la appropriata protezione da rilascio non autorizzato.

F.

1. Se il Delegato richiede l'accesso a Informazione Non Classificata Controllata (ICC) (per esempio disegni e specifiche sottoposte a controllo all'esportazione) al fine di effettuare la prevista verifica GQA presso l'infrastruttura del fornitore, l'ICC verrà fornita, controllata e protetta in accordo alle leggi e regolamenti nazionali delle Parti, incluse le leggi ed i regolamenti relativi al controllo delle esportazioni.

2. Ambedue i Governi riconoscono che è la responsabilità del Fornitore rispettare le leggi ed i regolamenti sul controllo delle esportazioni. Il personale GQA della nazione ospitante non è responsabile per il monitoraggio e la verifica del rispetto dei controlli o delle licenze all'esportazione da parte del Fornitore.

G. In caso di terminazione o scadenza del presente Annesso, le previsioni contenute in questo Articolo continueranno ad applicarsi.

ARTICOLO VI

Oneri

A. I servizi di GQA forniti in virtù del presente Annesso saranno concessi gratuitamente, condizionati ad una verifica congiunta, ai sensi dell'Articolo VII del presente Annesso, delle attività in concreto svolte. Qualora, come risultato di tale verifica congiunta, una delle

Autorità determini che i costi siano da addebitare, essi potranno essere addebitati dopo un preavviso di almeno dodici mesi.

Nell'eventualità in cui si verifichino rilevanti impatti in termini di risorse, pagamenti appropriati possono essere negoziati. Le spese per beni consumati durante lo svolgimento della GQA sia su contratti che su contratti con sub-fornitori (per esempio, prove distruttive, prove di tiro, ecc.) saranno imputate secondo quanto stabilito negli accordi fatti tra le parti contrattuali.

ARTICOLO VII
Riesame e Revisione

A. Il presente Annesso verrà congiuntamente riesaminato dalle Autorità ad intervalli non inferiori ai tre anni. Tuttavia, se entrambe le Autorità lo reputano necessario, un riesame congiunto può essere avviato in qualsiasi momento. Il riesame dovrà verificare che le disposizioni contenute nel presente Annesso siano state efficacemente implementate, che la qualità dei servizi forniti continui a soddisfare le esigenze delle Autorità, e che sia conservata la generale reciprocità. Sulla base del riesame, il presente Annesso potrà essere modificato secondo necessità.

B. Le Autorità sono responsabili per la gestione e per il miglioramento continuo del processo di implementazione dei servizi reciproci di GQA.

ARTICOLO VIII
Durata e Termine

A. Il presente Annesso entrerà in vigore al momento dell'entrata in vigore del Memorandum concernente il Reciproco Procurement per la Difesa (RDP) e permarrà in vigore per la durata del RDP Memorandum di Intesa a meno che non venga terminato dalle Parti.

B. Ciascuna Autorità può terminare il presente Annesso attraverso una notifica scritta che contenga tale intenzione da inoltrare all'altra Parte sei mesi prima della data della terminazione.

C. Salvo diverso accordo, se una delle Autorità decide di terminare il presente Annesso, i servizi relativi alla GQA continueranno ad essere forniti fino alla conclusione di quei contratti per i quali il supporto di GQA è stato disposto ai sensi di questo Annesso.

D. Qualsiasi disaccordo riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Annesso dovrà essere risolto attraverso la consultazione tra le Autorità e non verrà demandato alla composizione da parte di un tribunale internazionale o di terzi.

# MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

# BETWEEN

# THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

# AND

# THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

# CONCERNING

# RECIPROCAL DEFENSE PROCUREMENT

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America, hereinafter referred to as "the Parties",

Noting the Memorandum of Understanding between the Government of Italy and the Government of the United States of America Concerning the Principles Governing Mutual Cooperation in the Research, Development, Production, and Procurement of Defense Equipment, dated September 11, 1978, as amended,

BEARING in mind their partnership in the North Atlantic Treaty Organization;

DESIRING to promote the objectives of rationalization, standardization, interoperability, and mutual logistics support throughout their defense relationship;

DESIRING to develop and strengthen the friendly relations existing between them;

DESIRING to enhance and strengthen each country's industrial base;

DESIRING to promote the exchange of defense technology consistent with their respective national policies;

DESIRING to make the most cost-effective and rational use of the resources allocated to defense;

SEEKING to achieve and maintain fair and equitable opportunities for the industry of each country to participate in the defense procurement programs of the other;

DESIRING to remove discriminatory barriers to procurements of defense supplies or services produced by industrial enterprises of the other country to the extent mutually beneficial and consistent with national laws, regulations, policies, and international obligations,

HAVE agreed as follows:

ARTICLE I
Applicability

This Memorandum of Understanding (MOU) covers the acquisition of defense capability by the Ministry of Defense of the Italian Republic and the Department of Defense of the United States of America through:

1. Research and development;
2. Procurement of supplies, including defense articles; and
3. Procurement of services, including defense services.

This MOU does not cover:

1. Construction; or
2. Construction material supplied under construction contracts.

ARTICLE II
Principles Governing Mutual Defense Cooperation

A. Each Party recognizes and expects that the other uses sound processes for requirements definition, acquisition, and procurement and contracting, and that these processes both facilitate and depend on transparency and integrity in the conduct of procurements. Each Party shall ensure that its processes are consistent with the procurement procedures in Article V of this MOU.

B. Each Party shall, consistent with its laws, regulations, policies, and international obligations, give favorable consideration to all requests from the other Party for cooperation in defense capability research and development, production, procurement, and logistics support.

C. Consistent with its laws, regulations, policies, and international obligations, each Party shall:

1. Facilitate defense procurement while aiming at a long-term, equitable balance in their purchases, taking into consideration the capabilities of its defense industrial and research and development bases.

2. Remove barriers to procurement or co-production of supplies produced in the other country or services performed by sources (herein referred to as "industrial enterprises") established in the other country. This includes providing to industrial enterprises of the other country treatment no less favorable than that accorded to domestic industrial enterprises. When an industrial enterprise of the other country submits an offer that would be the low responsive and responsible offer but for the application of any buy-national requirements, both Parties agree to waive the buy-national requirement.

3. Utilize contracting procedures that allow all responsible industrial enterprises of both countries to compete for procurements covered by this MOU.

4. Exchange information on pertinent laws, implementing regulations, policy guidance, and administrative procedures.

5. Give full consideration to all responsible industrial enterprises in both the United States and Italy, in accordance with the policies and criteria of the respective purchasing agencies. Offers must satisfy requirements for performance, quality, delivery, and cost. Where potential offerors or their products must satisfy qualification requirements in order to be eligible for award of a contract, each Party shall give full consideration to all applications for qualification by sources in the

other country, in accordance with the laws, regulations, policies, and procedures and international obligations of the procuring Party.

6. Provide information regarding requirements and proposed procurements in accordance with Article V of this MOU to ensure adequate time for industrial enterprises of the other country to qualify for eligibility, if required, and to submit an offer.

7. Ensure that technical data and defense items (defense articles and defense services) made available for use by its industrial enterprises by the other Party are not used for any purpose other than for bidding on, or performing, defense contracts covered by this MOU, except as authorized, in writing, by those owning or controlling proprietary rights.

8. Give full protection to proprietary rights and to any privileged, protected, export-controlled, or classified data and information. In no event shall such data, supplies or services be transferred to a third country or any other transferee without the express written consent of the originating Party.

9. Make every effort to avoid commitments that conflict with this MOU. If such conflicts should occur, the Parties agree to consult to seek resolution without impairment of activities under this MOU.

10. Annually exchange statistics demonstrating the total monetary value of defense procurements awarded to industrial enterprises of the other country during the prior year. An annual summary shall be prepared on a basis to be decided jointly.

11. Provide appropriate policy guidance and administrative procedures within its respective defense organizations to implement the provisions of this MOU.

12. Establish, at the request of the procuring Party, arrangements and procedures concerning follow-on logistics support of defense capability purchased through procurements covered by this MOU. Both Parties shall make their defense logistics systems and resources available for this purpose as required and decided jointly.

D. This MOU is not intended to and does not create any authority to authorize the export of defense items (defense articles or defense services), including technical,data, controlled on the U.S. Munitions List or U. S. Commerce Control List, or in the case of Italy by virtue of the Law 185/1990, as amended, or on the European Union (EU) Common List of Military Equipment. Further, any export subject to the U.S. Arms Export Control Act and the International Traffic in Arms Regulations, or the U.S. International Emergency Economic Powers Act and Export Administration Regulations, and any other applicable laws and regulations governing exports, or in the case of Italy, subject to the Law 185/1990 and other applicable laws and regulations governing exports, must be compliant with all such laws, regulations, decrees, and guidelines.

E. A Party is not obligated to take a particular action under this MOU if the other Party does not take reciprocal action.

F. Nothing in this MOU may be cited to prevent the implementation of necessary export control provisions in individual cooperative project agreements or arrangements.

ARTICLE III
Offsets

The Parties agree to discuss measures to limit any adverse effects that offset agreements have on the defense industrial base of each country.

ARTICLE IV
Customs and Duties

To the extent consistent with their national laws and regulations and international obligations, the Parties agree that, on a reciprocal basis, they shall not include customs, taxes, and duties in the evaluation of offers and shall waive their charges for customs and duties for procurements to which this MOU applies.

ARTICLE V
Procurement Procedures

A. To the extent practicable, each Party shall publish, or have published, in a generally available communication medium a notice of proposed procurements in accordance with its national laws, regulations, policies, procedures and international obligations. Any conditions for participation in procurements shall be published in adequate time to enable interested industrial enterprises to complete the bidding process. Each notice of proposed procurement shall contain, at a minimum:

1. Subject matter of the contract;

2. Time limits set for an application for solicitation or submission of offers; and

3. An address from which solicitation documents and related information may be requested.

B. Upon request, and in accordance with its laws, regulations, policies, procedures, and international obligations, the procuring Party shall provide industrial enterprises of the other country copies of solicitations for proposed purchases. A solicitation shall constitute an invitation to participate in the competition and shall include the following information:

1. The nature and quantity of the supplies or services to be supplied;

2. Whether the procurement is by sealed bidding, negotiation, or some other procedure;

3. The basis upon which the award is to be made, such as by lowest price or otherwise;

4. Delivery schedule;

5. The address, time, and date for submitting offers as well as the language in which they must be submitted;

6. The address of the agency that will be awarding the contract and will be responsible for providing any information requested by offerors;

7. Any economic requirements, financial guarantees, and related information required from suppliers;

8. Any technical requirements, warranties, and related information required from suppliers;

9. The amount and terms of payment, if any, required to be paid for solicitation documentation; and

10. Any other conditions for participation in the competition.

C. Consistent with its laws, regulations, policies, and international obligations, the procuring Party shall, upon request, inform an industrial enterprise that is not allowed to participate in the procurement process of the reasons why it is not allowed to participate.

D. Consistent with its laws, regulations, policies, and international obligations, the procuring Party shall:

1. Promptly provide notification to each unsuccessful offeror that includes:

a. The name and address of the successful offeror;

b. Items, quantities, and price(s) of each contract award; and

c. The number of offers received.

2. Upon request, promptly provide unsuccessful offerors pertinent information concerning the reasons why they were not awarded a contract.

E. Upon request, the procuring Party shall provide additional information to any unsuccessful offeror dissatisfied with the explanation for rejection of its offer or that may have further questions about the award of the contract. The additional information shall, consistent with the procuring Party's laws, regulations, policies, procedures, and international obligations, include information on the characteristics and the relative advantages of the offer selected.

F. Each Party shall have published procedures for the hearing and review of complaints arising in connection with any phase of the procurement process to ensure that, to the greatest extent possible, complaints arising under procurements covered by this MOU shall be equitably and expeditiously resolved.

ARTICLE VI
Industry Participation

A. Implementation of this MOU shall involve both the Governments and the industrial enterprises of each country.

B. Each Party shall be responsible for informing the relevant industrial enterprises within its country of the existence of this MOU.

C. The Parties understand that primary responsibility for finding business opportunities rests with the industrial enterprises of each country.

D. The Parties shall arrange for their respective procurement and requirements offices to be familiar with the principles and objectives of this MOU so that, consistent with their normal practices and procedures, those offices may assist sources in the country of the other Government to obtain information concerning proposed procurements, necessary qualifications, and appropriate documentation.

ARTICLE VII
Security, Release of Information, and Visits

A. Any classified information or material exchanged under the provisions of this MOU shall be used, transmitted, stored, handled, and safeguarded in accordance with the U.S. – Italy General Security of Information Agreement (GSOIA) of August 4, 1964, as amended September 2, 1982, and the Security Procedures for Industrial Operations Between the Government of Italy and the Government of the United States (Security Procedures), dated November 27, 1985, as amended January 27, 1988.

B. Each Party shall take all lawful steps available to it to keep information exchanged in confidence under this MOU free from disclosure under any legislative provision, unless the other Party consents in writing to such disclosure.

C. To assist in providing the desired protection, each Party shall mark such information furnished to the other Party with a legend indicating the country of origin, the security classification, the conditions of release, the fact that the information relates to this MOU, and, if unclassified, that it is furnished in confidence.

D. Information provided by either Party to the other in confidence, and information produced by either Party pursuant to this MOU requiring confidentiality, shall be safeguarded in a manner that ensures its proper protection from unauthorized disclosures.

E. In accordance with the GSOIA and the Security Procedures, each Party shall permit visits to its establishments, agencies and laboratories, and contractor industrial facilities, by employees of the other Party or by employees of the other Party's contractor(s), provided that the visit is authorized by both Parties and the employees have appropriate security clearances and a need-to-know.

F. All visiting personnel shall comply with security and export control regulations of the host country. Any information disclosed or made available to visitors shall be treated as if supplied to the Party sponsoring the visiting personnel and shall be subject to the provisions of this MOU.

ARTICLE VIII
Implementation and Administration

A. The Secretary General of Defense and National Armaments Director, Ministry of Defense, shall be the responsible authority for the Government of Italy for implementation of this MOU. The Under Secretary of Defense (Acquisition, Technology and Logistics) shall be the responsible authority for the Government of the United States of America for implementation of this MOU.

B. Each Party shall designate points-of-contact to represent its responsible authority.

C. Meetings to discuss problems arising under this MOU shall be called on an as-needed basis.

D. The representatives of each Party's responsible authority shall meet on a regular basis to review progress in implementing this MOU. The representatives shall discuss the research and development, production, procurement, and logistics support needs of each country and the likely areas of cooperation in the acquisition of defense capability; annually review the procurement statistics exchanged, as agreed under Article II.C.10. of this MOU; identify any prospective or actual changes in national laws, regulations, policies, procedures, or international obligations that might affect the applicability of any understandings in this MOU; and consider any other matters relevant to this MOU.

E. Each Party shall, as required, review the understandings established under this MOU in light of any subsequent changes to its national laws, regulations, policies, procedures, and international obligations, including but not limited to European Union directives and regulations, and shall consult with the other Party to decide jointly whether this MOU should be amended.

F. Each Party shall endeavor to avoid commitments that could conflict with this MOU. If either Party believes that such a conflict has occurred, the Parties agree to consult to seek resolution.

ARTICLE IX
Settlement of Disputes

Disputes between the Parties arising under or relating to this MOU will be resolved only by consultation between the Parties and will not be referred to a national court, an international tribunal, or to any other person or entity for settlement.

ARTICLE X

Amendments, Annexes, and Implementing Arrangements

A. Additional annexes may be added to this MOU by written agreement of the Parties. Such Annexes shall be considered an integral part of this MOU.

B. Implementing arrangements regarding the provisions of this MOU, including its Annexes, may be negotiated by appropriate representatives of each Party and shall enter into force upon signature. Such arrangements may involve procedural matters, administrative direction, and guidance, but shall not create any substantive rights or obligations involving any Party. Provisions of any implementing arrangement should be consistent with this MOU. In the event of a conflict between this MOU and any implementing arrangement, this MOU shall govern.

ARTICLE XI

Duration and Termination

A This MOU, which consists of eleven (11) Articles and one (1) Annex, shall enter into force 30 days after the date of notification by the Government of the Italian Republic of completion of the national measures necessary for this MOU to enter into force, and shall remain in force for ten (10) years unless terminated by the Parties. This MOU may be terminated by either Party upon six (6) months prior written notice to the other Party.

B. On the date of entry into force of this MOU, the Memorandum of Understanding between the Government of the United States of America and the Government of Italy Concerning the Principles Governing Mutual Cooperation in the Research, Development, Production, and Procurement of Defense Equipment, dated September 11, 1978, as amended, shall terminate.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorized representatives of the Parties undersigned have signed this MOU.

Done in Washington DC on the 20/10/08 in two originals, in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC,
THE MINISTER OF DEFENCE

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA,
THE SECRETARY OF DEFENSE

NOTIFICATION

The Government of the Italian Republic hereby notifies the Government of the United States of America that it has completed its national measures necessary for this MOU to enter into force, and that this MOU shall thereby enter into force on *[enter date 30 days after date of signature below by Italian official].* 3 MAY 2009

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Date: 3 APRIL 2009 Place: ROMA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
Amm. Sq. Andrea CAMPREGHER

# ANNEX I

## REGARDING QUALITY ASSURANCE SERVICES TO THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING RECIPROCAL DEFENSE PROCUREMENT

ARTICLE I
Preamble

A. The Ministry of Defense of the Italian Republic and the Department of Defense of the United States of America (hereinafter referred to as the "Parties") shall provide one another with reciprocal Government Quality Assurance (GQA) services for the procurement of defense materials and services, regardless of the method of purchase.

B. In general, the responsibilities of the Parties under this Annex will be carried out by their respective quality assurance national authorities listed in Article VIII of the MOU (hereinafter referred to as the "Authorities"). The Authorities shall accomplish such GQA services without charge in accordance with established and documented laws, directives, regulations and procedures of their Governments.

C. This Annex applies to contracts entered into after the effective date of this Annex, except as otherwise provided. However, a contract awarded by the Department of Defense after the effective date of this Annex, but which supports an FMS case that was entered into prior to the effective date of this Annex, continue to be covered by the provisions of Annex IV dated July 7, 1983.

D. Notwithstanding any other provisions of this Annex, if special arrangements for GQA support are made under an international cooperative project in which the U.S. DoD and the Government of Italy participate, those special arrangements shall have precedence over this Annex.

E. The objective of this Annex is to ensure that each of the Authorities is able to employ the most effective and efficient GQA process possible when acting under the provisions of this Annex.

ARTICLE II
Definitions and General Scope

A. The following definitions apply to this Annex:

1. Acquirer: Governmental organization or agency that enters into a contractual relationship with a Supplier and defines the product and quality requirements.

2. Authorities: The National Authorities are defined as the Secretariat General of Defense and National Armaments Directorate for the Italian MoD and the Defense Contract Management Agency (DCMA) for the U.S. DoD.

3. Classified information: Official information that requires protection in the interests of national security and is so designated by the application of a security classification marking. This Information may be in oral, visual, magnetic, or documentary form or in the form of equipment or technology.

4. Controlled Unclassified Information: Unclassified information to which access or distribution limitations have been applied in accordance with applicable national laws or regulations. It could include information that has been declassified but remains controlled.

5. Delegator: The representative authorized by an Authority to request GQA support from the other Authority.

6. Delegatee: The representative authorized by an Authority to ensure GQA support is performed on behalf of the other Authority.

7. Government Quality Assurance (GQA): The process by which the appropriate national Authorities establish confidence that the contractual requirements relating to quality are met by the Supplier.

8. Government Quality Assurance Representative (GQAR): The representative authorized by an Authority to perform GQA at the Supplier's facilities on behalf of the Delegator in accordance with an RGQA.

9. Request for Government Quality Assurance (RGQA): The formal written request of the Delegator to the Delegatee to perform GQA on a defense contract.

10. Supplier: A company or contractor that acts in a contract as the provider of products to the Acquirer.

B. Referenced documents (most recent edition):

1. NATO Standardization Agreement (STANAG) 4107 - Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of the Allied Quality Assurance Publications.

2. Allied Quality Assurance Publication (AQAP) 2070 – NATO Mutual Government Quality Assurance (GQA) Process.

C. An RGQA under this Annex shall normally be restricted to those cases in which quality cannot be verified satisfactorily after receipt of the deliverables of a contract or where GQA support at source is otherwise considered essential. GQA should not normally be requested for non-complex, non-critical, or low-risk products or contracts.

D. Purchases by Italy from the United States under the U.S. Foreign Military Sales (FMS) Program shall be in accordance with the U.S. Arms Export Control Act and associated regulations, policies, and procedures.

FMS purchases are U.S. Government (Acquirer) contracts and do not normally require an RGQA to be initiated by the Italian purchaser. As a minimum, such FMS purchases shall be afforded the same GQA support as the U.S. DoD invokes for similar procurements that it makes for its own use. However, where special or specific GQA requirements are necessary for FMS purchases, the requirements shall be communicated directly to the U.S. Government Acquirer who shall forward those

special or specific GQA requirements to the Defense Contract Management Agency (DCMA). If assistance is required by the Italian Delegator, he or she shall contact the DCMA DOD Central Control Point directly.

For all other defense-related contracts issued by the United States or Italy, *e.g.*, direct procurements of defense products, either Authority may request the other Authority to provide GQA services based on the process described in AQAP 2070.

E. Each Authority shall identify a Central Control Point (CCP) for receipt of the RGQA. The CCP contact information (i.e., mailing address, email address, phone numbers, etc.) shall be maintained and kept current in NATO STANAG 4107.

1. Requests by the United States for GQA services in Italy shall be sent via DCMA Southern Europe to the MINISTERO DELLA DIFESA-SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI – VI Reparto-Via XX Settembre 123A, 00187 Roma, Italy.

2. Requests by Italy for GQA support in the United States shall be sent to the DCMA DOD Central Control Point - 6350 Walker Lane, Suite 300, Alexandria, VA 22310-3226 - USA

F. Each Authority shall be responsible for arranging for the performance of the required GQA support by its appropriate national organization.

G. Where GQA support on major programs or projects is contemplated, the Authorities shall consider conducting a joint GQA requirements review and planning meeting to ensure contractual requirements are thoroughly understood and to jointly plan GQA .

H. The Authorities shall endeavor to keep each other well informed regarding their GQA practices and resources to help ensure that requests for GQA support are reasonable and prudent. Continuous GQA process improvement efforts and opportunities shall be shared between the Authorities.

I. The Authorities may perform other necessary contract administration functions (e.g., government property surveillance) through their own representatives, including GQA functions not delegated in an RGQA. In such cases, the Delegator or purchasing Authority shall inform the other Authority in order to avoid duplication of work.

J. Visits by representatives of the Acquirer's Authority to its Supplier's plant shall be coordinated with the Delegatee's Authority, which shall have the right to accompany the visiting representatives. The Acquirer's access to its suppliers, subcontractors, and their records, as may be authorized contractually, shall not be impaired or affected in any other way by the provisions of this Annex.

ARTICLE III
GQA Delegation Process

A. The procedures and processes of NATO Standardization Agreement (STANAG) 4107 - Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of the Allied Quality Assurance Publications, and Allied Quality Assurance Publication (AQAP) 2070 – NATO Mutual Government Quality Assurance (GQA) Process, shall be used when:

1. Either Authority is requesting GQA services from the other Authority.

2. Either Authority is performing GQA services on behalf of the other Authority.

B. When GQA support is contemplated, the Delegator shall ensure:

1. Authorization (usually by contract or purchase order) is provided for GQAR access to the supplier or subcontractor's facilities and records, and the use of supplier or subcontractor assets, as necessary for the performance of GQA.

2. Appropriate quality assurance standards are imposed by the contract and/or subcontract. Contractual QA standards are not limited to contractual Allied Quality Assurance Publications (NATO AQAPs). These QA standards may include AQAPs, ISO 9001 or AS/EN 9100, Military QA standards, National QA standards, or similar standards.

3. When non military QA standards are used in a contract and/or subcontract, additional GQA requirements shall be specified as necessary on the RGQA.

C. To the greatest extent possible, the RGQA shall be risk-based. Each Authority shall use its own national practices to identify the specific risks whose mitigation the Delegator requires to be influenced by GQA or the specific risk-related tasks the Delegator requires to be performed. The risks and/or risk-related tasks shall be documented in the RGQA. A copy of the risk assessment is not required to accompany each RGQA.

D. Where the Acquirer has identified and/or imposed mandatory GQA requirements, these requirements shall be identified as such in the RGQA.

E. Critical product characteristics or processes that may require a more intensive GQA approach (other than risk-based) shall be coordinated with the Delegatee in advance of issuing an RGQA. It is the Delegator's responsibility to identify in the RGQA the critical characteristics or processes requiring GQA activities. The Delegatee may propose an alternative GQA approach.

F. Normally, The Delegatee shall acknowledge receipt of an RGQA within 5 working days of receipt and shall either accept or reject the RGQA within 20 working days of receipt. Immediately upon acceptance of an RGQA, the Delegatee shall plan and implement the GQA activities.

G. Rejection of an RGQA shall be on an exception basis only and shall be limited to unusual circumstances. Should it be necessary to reject an RGQA, the Delegator shall be formally notified and provided the rationale, in writing, as to why the RGQA was

rejected. The Delegatee should propose an alternative GQA approach in lieu of rejecting the RGQA.

H. The Delegator may modify an RGQA during contract performance after consultation with the Delegatee. Based on knowledge of the supplier's current or past performance, the Delegatee shall advise the Delegator when the risks/tasks identified on the RGQA are considered unwarranted, excessive or insufficient. The Delegator is the final authority for defining the GQA requirements.

I. If the requirements in the RGQA include functions beyond the current technical capabilities or resource capacities of the Delegatee, the Delegatee shall immediately notify the Delegator. In such cases, the Delegatee shall not procure technical experts or additional resources needed to perform those functions without the written consent of the Delegator. The Delegator shall make other arrangements for the performance of the RGQA.

J. The responsibilities of the Authorities' representatives associated with subcontract delegations and deviation permits and concessions shall be as defined in AQAP 2070.

K. The Delegatee shall maintain records of all GQA activities performed in support of the RGQA. Unless otherwise stated in the RGQA, record retention periods shall be in accordance with national practices. GQA records shall be made available to the Delegator upon request.

L. If at any time during the course of the performance of GQA the Delegatee cannot proceed with GQA, the Delegatee shall so advise the Delegator of the facts as expediently as possible. Situations warranting notification shall include, but are not limited to:

1. Deficiencies in the Supplier's quality management system, processes, or product.

2. Deficiencies expected to be a cause of excessive contract delivery delay.

M. The Delegatee shall inform the Delegator at RGQA completion.

N. The Acquirer shall retain final authority over contract interpretations and enforcement actions, and it shall advise the assigned GQA support office in a timely fashion on such matters.

ARTICLE IV
Responsibility and Liability

A. Nothing in this Annex shall relieve the Supplier of any responsibilities under the contract. No liability shall attach to the Government (including the Authority), its officers, or its representatives acting under this Annex on behalf of the other Government.

B. Should defective materials or services be detected subsequent to delivery, the Delegatee shall assist the Delegator in the investigation of such defects.

ARTICLE V
Security and Protection of Information

A. Any classified information, data, or material exchanged under the terms of this Annex shall be protected in accordance with each Government's national laws and regulations for the protection of such information and the current security agreement between the Department of Defense of the United States and the Ministry of Defense for Italy for the protection of classified information.

B. The highest level of classified information that will be disclosed under this Annex will be consistent with (1) the terms of the RGQA and the contract under which GQA services will be performed, and (2) the security agreement between the United States and Italy for the protection of classified information that is in effect at the time.

C. Each Government shall take all lawful steps available to it to keep information exchanged in confidence under this Annex free from disclosure under any legislative provision, unless the other Party consents in writing to such disclosure.

D. To assist in providing the desired protection, each Government shall mark such information furnished to the other with a legend indicating the country of origin, the security classification, the condition of release, and, if unclassified, the fact that the information relates to this Annex and that it is furnished in confidence.

E. Unclassified information provided by either Government to the other in confidence, and information produced by either Government pursuant to this Annex or the MOU requiring confidentiality shall be safeguarded in a manner that ensures its proper protection from unauthorized disclosure.

F. 1. If the Delegatee requires access to Controlled Unclassified Information (CUI) (e.g., export controlled drawings and specifications) in order to perform the required GQA surveillance at the Supplier's plant, the CUI will be provided, controlled, and protected in accordance with the Parties' national laws and regulations, including export control laws and regulations.

2. Both Governments recognize that it is the Supplier's responsibility to comply with export control laws and regulations. Host nation GQA personnel are not responsible for performing oversight or surveillance of a Supplier's compliance with export controls or export licenses.

G. In the event of termination or expiration of this Annex, the provisions of this Article shall continue to apply.

ARTICLE VI
Charges

A. GQA services provided under this reciprocal Annex shall be provided free of charge, subject to a joint review under Article VII of this Annex of the services being exchanged. If, as a result of a joint review, either Authority determines that charges shall be necessary, charges may be imposed after not less than twelve months advance notice.

In the event of unusually heavy resource effects being incurred, appropriate charges may be negotiated. The expenses for product expended during the performance of GQA either on contracts or subcontracts (e.g., destructive testing, live firing tests, etc.) shall be borne in accordance with arrangements made between the contracting parties.

ARTICLE VII
Review and Revision

A. This Annex shall be jointly reviewed by the Authorities at not less than three-year intervals. However, if considered necessary by either Authority, a joint review may be initiated at any time during the intervening years. The review shall ensure that the provisions of this Annex are being effectively implemented, that the quality of services being provided continue to meet the needs of the Authorities, and that general reciprocity is being maintained. Based on the review, the Annex shall be revised as necessary.

B. The Authorities are responsible for managing and continuously improving their implementation of the reciprocal GQA process.

ARTICLE VIII
Duration and Termination

A. This Annex shall enter into force upon the entry into force of the Reciprocal Defense Procurement (RDP) MOU and shall remain in force for the duration of the term of the RDP MOU unless terminated by the Parties.

B. Either Authority may terminate this Annex by providing written notification of its intention to the other Authority six months in advance of the effective date of the termination.

C. Unless otherwise agreed, if either Authority terminates this Annex, GQA services shall continue to be provided until contract completion for those contracts for which GQA support is being provided under this Annex.

D. Any misunderstanding regarding the interpretation or application of this Annex shall be resolved by consultation between both Authorities and shall not be referred to an international tribunal or third party for settlement.
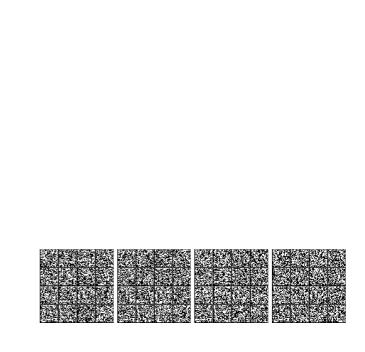
**10.**

22 gennaio 2009, Roma - 19 maggio 2009, Venezuela.

**Accordo di cooperazione in materia di infrastrutture.**

*(Entrata in vigore 19 maggio 2009)*
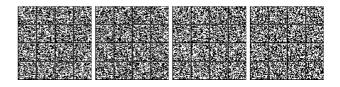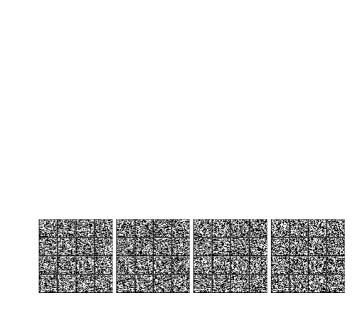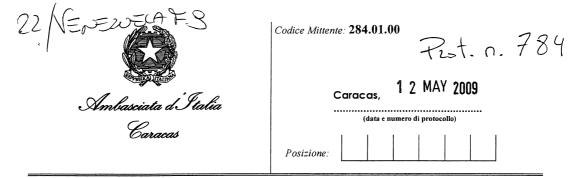
***Oggetto***: Venezuela – Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Bolovariana del Venezuela in materia di infrastrutture, firmato a Roma il 22 gennaio 2009.

***Riferimenti***: Messaggio codesto Servizio n. 050/P/0106699 del 27/03/2009.

**Telespresso indirizzato a:** **Ministero degli Affari Esteri**
- Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati

e, p.c. - D.G.A.M. – UFF. III

**ROMA**

Si informa che in data odierna, 12 maggio 2009, questa Ambasciata ha accusato formalmente ricezione della notifica della controparte venezuelana circa la conclusione delle procedure interne richieste dall'ordinamento venezuelano ai fini dell'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto.

Come richiesto con il messaggio in riferimento, si trasmettono i seguenti documenti:

1) copia conforme della Nota Verbale di notifica italiana;
2) originale della Nota Verbale di notifica della controparte;
3) copia conforme della Nota verbale con la quale questa Ambasciata accusa ricezione della notifica venezuelana e comunica alle Autorità venezuelane la conseguente data di entrata in vigore dell'Accordo in oggetto.

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO CORRISPONDENZA IN ARRIVO
19 MAG. 2009
UFFICIO I
0167726

*Alleg. N.3*

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES EXTERIORES

001704

**EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES, Consultoría Jurídica, Coordinación de Registro y Control,** saluda muy atentamente a la Honorable Embajada de la República Italiana, en la oportunidad de hacer referencia a la Nota N° 000548 de fecha 31 de marzo de 2009, mediante la cual notificó del cumplimiento por la Parte Italiana de los requisitos constitucionales y legales internos para la entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Italiana en Materia de Infraestructura, suscrito en la Ciudad de Roma, el 22 de enero de 2009.

Sobre el particular, se hace del conocimiento de esa Honorable Misión Diplomática, el cumplimiento por parte de la República Bolivariana de Venezuela de los requisitos constitucionales internos para la entrada en vigor del citado Instrumento Internacional. En este sentido, el prenombrado Acuerdo entrará en vigencia en la fecha de recepción de la presente Nota, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del texto, en virtud de lo que se estimaría oportuno notificar la recepción a esta Consultoría Jurídica.

**EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES, Consultoría Jurídica, Coordinación de Registro y Control,** hace propicia la ocasión para reiterarle a la Honorable Embajada de la República Italiana, las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Caracas, 06 MAY 2009

A la Honorable
Embajada de la República Italiana
**Caracas**

783

AMBASCIATA D'ITALIA

La Embajada de la República de Italia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Despacho del Viceministro para Europa, y tiene el honor de hacer referencia a la Nota Verbal n. 1310 de fecha 6 de mayo de 2009, mediante la cual notifica del cumplimiento por la parte venezolana de los requisitos constitucionales y legales internos para la entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Republica de Italia en Materia de Infraestructura, suscrito en la ciudad de Roma el 22 de enero de 2009.

Sobre el particular, y en alcance a la Nota Verbal de esta Embajada n. 548 de fecha 31 de marzo de 2009, mediante la cual la Republica de Italia notificó el cumplimiento de sus requisitos constitucionales y internos para tal fin, se hace del conocimiento de esa Honorable Cancillería que el instrumento internacional prenombrado, entró en vigor el día de hoy, 12 de mayo de 2009, fecha de recepción de la Nota Verbal n. 1310 de fecha 6 de mayo de 2009, de conformidad con lo previsto en el Artículo XI del texto.

La Embajada de Italia, agradeciendo de antemano por la amable atención que el Honorable Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Despacho del Viceministro para Europa, tendrá a bien dispensar a la presente, hace propicia la ocasión para reiterar las seguridades de su más alta estima y consideración.

Caracas, 12 MAY 2009

AMBASCIATA D'ITALIA - CARACAS
Per copia fotostatica conforme
all' originale
Caracas, 12 MAY 2009

Il Primo Segretario
Nicola de Santis

Honorable
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores
de la República Bolivariana de Venezuela
Despacho del Viceministro para Europa
Caracas

AMBASCIATA D'ITALIA

La Embajada de la República de Italia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Despacho del Viceministro para Europa, y tiene el honor de hacer referencia al Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Republica de Italia en Materia de Infraestructura, firmado en ocasión de la Segunda Reunión de los Grupos de Trabajos del Consejo italo-venezolano, que se llevó acabo en Roma los días 22 y 23 de enero de 2009.

Al respecto, se informa que la parte italiana ha cumplido con los requisitos constitucionales y legales internos para la entrada en vigor del sobre mencionado Acuerdo.

El Acuerdo, de conformidad con lo previsto en el Artículo XI del texto, entrará en vigor en la fecha en que las autoridades venezolanas informen el cumplimento de los requisitos constitucionales y legales establecidos en su ordenamiento jurídico.

La Embajada de Italia, agradeciendo de antemano por la amable atención que el Honorable Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Despacho del Viceministro para Europa, tendrá a bien dispensar a la presente, hace propicia la ocasión para reiterar las seguridades de su más alta estima y consideración.

Caracas, 31 MAR 2009

AMBASCIATA D' ITALIA - CARACAS
Per copia fotostatica conforme
all' originale
Caracas, 12 MAY 2009

Il Primo Segretario
Nicola de Santis

Honorable
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores
de la República Bolivariana de Venezuela
Despacho del Viceministro para Europa
Caracas
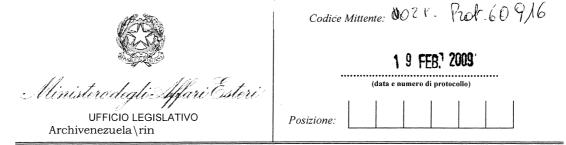
***Oggetto***: Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica boliviana del Venezuela in materia di infrastrutture, firmato a Roma il 22 gennaio 2009.

***Riferimenti:*** *App. 050\0039385 del4 febbraio 2009*

**APPUNTO indirizzato a**

**-SEGRETERIA GENERALE**
**UNITA' DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO**

e p.c : D.G.AM Uff.III
**S E D E**

Con riferimento alla richiesta contenuta nell'appunto sopra indicato, con la quale codesto Ufficio propone, per il recepimento sul piano interno dell'Accordo in oggetto, la ratifica del Capo dello Stato, verificato il contenuto dell'Atto internazionale, si concorda con tale proposta e si restituisce l'accordo per gli ulteriori seguiti di competenza.

*IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO*
*Cons. Stato Marco LIPARI*

*Red:rin*

# MESSAGGIO

**Mittente** SEGR-Unità per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati
**Numero protocollo**: 050/P/ 0020346
**Data**: 21/01/2009
**Posizione**: Prog. Venezuela
**Oggetto**: Venezuela – Accordo bilaterale di cooperazione in materia di infrastrutture
**Riferim.**: Appunto di codesto Ufficio n. 0018762 del 20.01.2009.

**Urgenza**: USS
**Diffusione**: limitata
**Modalità**: operativa

**Redazione**: Varalta
**Firma**: Marongiu

**Destinatario**: DGAM - Segreteria
**Visione**: DGAM-03

**Destinatario esterno MAE**:
**Visione esterno MAE**:

---

**Testo:**

In merito alla bozza in italiano di Accordo in oggetto trasmessa con l'Appunto in riferimento, questa Unità, per quanto di competenza, ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni di carattere formale.

- Si suggerisce di riformulare l'articolo 11 nel seguente modo: "Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui entrambe le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste, avrà una durata di cinque (5) anni e si considererà tacitamente prorogato per uguali periodi, tranne che uno degli Stati parte comunichi all'altro la propria intenzione di non prorogarlo, a mezzo di comunicazione scritta, per la via diplomatica, con non meno di sei (6) mesi di anticipo dalla data di scadenza del periodo corrispondente. In modo analogo, ciascuno degli Stati Parte potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo a mezzo di notifica scritta, per la via diplomatica e detta denuncia produrrà i propri effetti sei (6) mesi dopo essere stata comunicata all'altra".

[illegible] la competenza di codesta Direzione Generale in merito alla [illegible] corrispondenza tra il testo in lingua italiana ed il testo in lingua

Si confida nell'accoglimento delle modifiche suggerite e si procede ad avviare la procedura di conferimento dei Pieni Poteri alla firma a favore del Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Roberto Castelli.

**Firma e funzione**: Cons. Amb. Giulio Marongiu

***Relazione illustrativa***
***concernente***
***l'Accordo il Governo della Repubblica Italiana***
***ed il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela***
***in materia di infrastrutture***

## *1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA*

L'Accordo in materia di infrastrutture tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela si inserisce nel contesto di una forte volontà politica di rafforzare e sviluppare le relazioni di amicizia e di collaborazione tra i due paesi nel settore delle infrastrutture.

L'intesa si propone come principale obiettivo la promozione della cooperazione in un settore vitale per le rispettive economie quale è quello delle infrastrutture e di fornire un quadro giuridico certo mediante l'individuazione di settori prioritari di rispettivo interesse.

La struttura convenzionale dell'accordo è modellata secondo lo schema base dei Patti internazionali di specie e rispecchia lo schema di accordi che il Governo venezuelano ha già concluso con altri paesi europei.

La sfera soggettiva di applicazione dell'accordo è costituita dal territorio di entrambe le Parti Contraenti, mentre, per quanto concerne la sfera oggettiva di applicazione, le sue disposizioni si rivolgono allo sviluppo di tutte le aree di interesse per entrambi le Parti nel settore delle infrastrutture, dei trasporti e del trasferimento di tecnologie.

L'Accordo consta di undici articoli e in particolare:

- L'articolo 1 ha per oggetto i principi sui quali improntare la promozione della cooperazione.
- L'articolo 2 definisce gli ambiti della cooperazione;
- L'articolo 3 determina gli organi che hanno il compito di rendere esecutivo tutto quanto stabilito nell'ambito dell'Accordo.
- L'articolo 4 si riferisce agli ambiti giuridici ed economici che determineranno la conclusione di accordi e/o contratti tra le Parti.
- L'articolo 5 stabilisce gli ambiti di azione per il personale accreditato a realizzare le attività e ad eseguire programmi, progetti ed altre forme di cooperazione previste nell'Accordo. Specifica inoltre che le modalità valutarie e fiscali terranno conto degli ordinamenti giuridici interni.
- L'articolo 6 dichiara il mantenimento del rapporto di lavoro degli organi esecutivi con le amministrazioni di appartenenza.
- L'articolo 7 stabilisce il mutuo finanziamento delle attività connesse all'esecuzione dell'Accordo.
- L'articolo 8 stabilisce la creazione di un Gruppo di Lavoro che opererà per l'implementazione dell'Accordo.
- L'articolo 9 tratta delle modifiche che si possono apportare in base a quanto stabilito dal seguente articolo 11.
- L'articolo 10 tratta della soluzione delle controversie che possono essere composte o tra le Parti o per via diplomatica.

***Relazione illustrativa***
***concernente***
***l'Accordo il Governo della Repubblica Italiana***
***ed il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela***
***in materia di infrastrutture***

## *1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA*

L'Accordo in materia di infrastrutture tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela si inserisce nel contesto di una forte volontà politica di rafforzare e sviluppare le relazioni di amicizia e di collaborazione tra i due paesi nel settore delle infrastrutture.

L'intesa si propone come principale obiettivo la promozione della cooperazione in un settore vitale per le rispettive economie quale è quello delle infrastrutture e di fornire un quadro giuridico certo mediante l'individuazione di settori prioritari di rispettivo interesse.

La struttura convenzionale dell'accordo è modellata secondo lo schema base dei Patti internazionali di specie e rispecchia lo schema di accordi che il Governo venezuelano ha già concluso con altri paesi europei.

La sfera soggettiva di applicazione dell'accordo è costituita dal territorio di entrambe le Parti Contraenti, mentre, per quanto concerne la sfera oggettiva di applicazione, le sue disposizioni si rivolgono allo sviluppo di tutte le aree di interesse per entrambi le Parti nel settore delle infrastrutture, dei trasporti e del trasferimento di tecnologie.

L'Accordo consta di undici articoli e in particolare:

- L'articolo 1 ha per oggetto i principi sui quali improntare la promozione della cooperazione.
- L'articolo 2 definisce gli ambiti della cooperazione;
- L'articolo 3 determina gli organi che hanno il compito di rendere esecutivo tutto quanto stabilito nell'ambito dell'Accordo.
- L'articolo 4 si riferisce agli ambiti giuridici ed economici che determineranno la conclusione di accordi e/o contratti tra le Parti.
- L'articolo 5 stabilisce gli ambiti di azione per il personale accreditato a realizzare le attività e ad eseguire programmi, progetti ed altre forme di cooperazione previste nell'Accordo. Specifica inoltre che le modalità valutarie e fiscali terranno conto degli ordinamenti giuridici interni.
- L'articolo 6 dichiara il mantenimento del rapporto di lavoro degli organi esecutivi con le amministrazioni di appartenenza.
- L'articolo 7 stabilisce il mutuo finanziamento delle attività connesse all'esecuzione dell'Accordo.
- L'articolo 8 stabilisce la creazione di un Gruppo di Lavoro che opererà per l'implementazione dell'Accordo.
- L'articolo 9 tratta delle modifiche che si possono apportare in base a quanto stabilito dal seguente articolo 11.
- L'articolo 10 tratta della soluzione delle controversie che possono essere composte o tra le Parti o per via diplomatica.

TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA ITALIA E VENEZUELA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE.

| POSIZIONE ARCHIVIO |
|---|
| 22/Venezuela [illegible] |
| POSIZ. DEPOSITO ORIGINALE |
| VENEZUELA/35 |

| DATA E LUOGO | FIRMA ITALIANA | PROVVEDIMENTO AUTORIZZ. – ESECUZ. | RATIFICA O ADESIONE ITALIANA | EMENDAMENTI – REVISIONI | | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMA 22 Gennaio 2009 | | | | | | |
| ATTO IN VIGORE | PER L'ITALIA IN VIGORE | PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE | COMUNICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE | | | |
| Provv. dal ...... | Provv. dal ...... | N. ...... | N. ...... | | | |
| Definitivamente dal ...... | Definitivamente dal ...... | del ...... | del ...... | | | |
| LINGUE UFFICIALI | DEPOSITARIO | DURATA | DENUNCIA ITALIANA | REGISTRAZIONE ONU | TRATTATI E CONVENZIONI | |
| | | | | N. ...... del ...... Vol. ...... pag. ...... | Vol. ...... pag. ...... | |

# ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, d'ora in avanti denominate "le Parti";

**CONSIDERANDO** la volontà politica e l'interesse di entrambi i Governi di rafforzare e sviluppare le relazioni di amicizia e collaborazione tra i due popoli, tenendo conto degli interessi di pace, sviluppo e stabilità e di quanto già stabilito nell'Accordo Quadro di Cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo, firmato a Caracas il 14 Febbraio 2001;

**CONSIDERANDO** quanto previsto nel Memorandum di Intenti per la cooperazione Tecnica Economica e Finanziaria, sottoscritto in data 29 Novembre 2005 tra il Ministero del Potere Popolare per le Infrastrutture della Repubblica Bolivariana del Venezuela, MINFRA, ed ANAS Spa, per lo sviluppo di progetti e programmi di realizzazione di nuove infrastrutture e di recupero e manutenzione della rete infrastrutturale esistente ed esprimendo compiacimento per i risultati raggiunti attraverso tale programma;

**PRENDENDO ATTO** delle tradizionali e fruttuose relazioni in tema di infrastrutture e di trasporti, con particolare riguardo al settore ferroviario, intercorse tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Bolivariana del Venezuela;

**DESIDERANDO** sviluppare la cooperazione bilaterale in tutte le aree di interesse per entrambe le Parti nel settore delle infrastrutture, dei trasporti ed avendo come linea fondamentale il trasferimento della tecnologia;

Hanno convenuto quanto segue:

## ARTICOLO 1

Il presente Accordo ha l'oggetto di promuovere la cooperazione tra entrambe le Parti per lo sviluppo di progetti, opere infrastrutturali per qualsiasi modalità di trasporto convenute tra le Parti, in base ai principi di solidarietà, reciprocità, complementarietà, mutuo rispetto della sovranità, conformemente alle rispettive legislazioni interne di entrambi i Paesi e secondo quanto previsto dal presente Accordo, così come mantenere lo sviluppo di progetti ed opere di infrastrutture ( in particolare ferroviarie e stradali) in essere, derivanti dall'Accordo Quadro di Cooperazione del 14 Febbraio 2001 e delle altre intese citate in premessa.

## ARTICOLO 2

Le Parti promuoveranno la cooperazione in materia di infrastrutture per mezzo delle seguenti attività:

- Formulazione e/o esecuzione di progetti di infrastrutture con il relativo trasferimento di tecnologie.
- Elaborazione di studi e progetti per la modernizzazione e l'ampliamento di infrastrutture; così come la costruzione e il rinnovamento di opere infrastrutturali convenute tra le Parti.
- Assistenza tecnica di esperti, professionisti specializzati, destinata alla formazione di personale nazionale per l'elaborazione di piani di sviluppo e/o altre aree relative a ciascuna modalità di trasporto.
- Fornitura e/o acquisto di macchine, attrezzature e materiali necessari alla costruzione e al mantenimento delle opere di infrastruttura e trasporti.
- Sviluppo di sistemi di trasporto intelligente.
- Fornitura di veicoli a basso impatto ambientale, in particolare di veicoli alimentati a gas naturale, e sviluppo della rete infrastrutturale per la distribuzione del gas naturale per autotrazione.
- Scambio di esperienza e trasferimento delle tecnologie in materia di segnaletica e sistemi integrati e di omologazione di veicoli alimentati a metano, così come in altri settori individuati tra le Parti.
- Qualsiasi altra forma di cooperazione in materia di infrastrutture e trasporti sostenuta dalle Parti.

## ARTICOLO 3

Con il proposito di implementare il presente Accordo, le Parti designano come organi esecutivi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Repubblica Italiana e il Ministero del Potere Popolare per le Infrastrutture per la Repubblica Bolivariana del Venezuela.
I suddetti organismi potranno delegare l'esecuzione di questo Accordo ad altre istituzioni, organismi od organizzazioni pubbliche appartenenti ai Ministeri sopra citati, così come ad organizzazioni private di entrambi i Paesi, le quali potranno determinare, attraverso accordi e/o contratti specifici, le condizioni richieste per la cooperazione. In questo senso, i citati strumenti dovranno specificare il programma di lavoro, le procedure, le assegnazioni delle risorse per il finanziamento ed altre questioni che di comune accordo decidano le Parti.

## ARTICOLO 4

Nell'implementazione del presente Accordo, le proposte e offerte presentate dalle autorità, istituzioni e/o società responsabili dell'esecuzione dei progetti, contenute negli accordi e/o contratti indicati nell'articolo precedente, saranno valutate secondo le procedure legali di entrambi i Paesi e in base alla loro concorrenzialità sul mercato internazionale, specialmente in funzione dei prezzi, condizioni di pagamento, condizioni di esecuzione e fornitura, così come sui parametri di qualità delle attrezzature e dei servizi. La conclusione di accordi e/o contratti avverrà secondo le norme e le procedure sulla contrattazione pubblica stabilite dalle leggi interne di entrambi i Paesi.

## ARTICOLO 5

Le Parti si presteranno reciprocamente tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'entrata, la permanenza e l'uscita dal Paese del personale accreditato per la realizzazione delle attività e l'esecuzione dei programmi, progetti ed altre forme di cooperazione previste dal presente Accordo, conformemente all'ordinamento giuridico interno di entrambi gli Stati. Ugualmente, si concederanno le migliori facilitazioni amministrative e fiscali necessarie ed opportune, in ottemperanza alle rispettive legislazioni interne, per l'importazione e l'esportazione del materiale che sia richiesto per l'esecuzione del presente Accordo e dei contratti che venissero sottoscritti in materia e per il puntuale adempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali.

## ARTICOLO 6

Il personale assegnato dagli organi esecutivi all'implementazione del presente Accordo continuerà a dipendere dalla loro direzione, mantenendo il rapporto lavorativo con gli stessi, motivo per il quale non si creeranno rapporti di lavoro con la loro controparte.

## ARTICOLO 7

Il finanziamento delle attività derivate dall'esecuzione del presente Accordo sarà deciso mutuamente tra le Parti, assoggettandolo alle loro rispettive disponibilità finanziarie.

## ARTICOLO 8

Ai fini dell'implementazione del presente Accordo, le Parti convengono di creare un Gruppo di Lavoro, formato dai rappresentanti di ciascun organo esecutivo e, che si riunirà periodicamente ed alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Bolivariana del Venezuela. Le date e l'agenda delle riunioni saranno stabilite dalle Parti di comune accordo e per iscritto.

## ARTICOLO 9

Il presente Accordo potrà essere modificato di comune accordo tra le Parti. Le modifiche entreranno in vigore secondo quanto stabilito dall'Art. 11, sull'entrata in vigore dell'Accordo.

## ARTICOLO 10

I dubbi e le controversie, che dovessero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Accordo, saranno risolti in via amichevole attraverso negoziati diretti tra le Parti, per via diplomatica.

**ARTICOLO 11**

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui entrambe le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste, avrà una durata di cinque (5) anni e si considererà automaticamente prorogato per uguali periodi, tranne che uno degli Stati parte comunichi all'altro la propria intenzione di non prorogarlo, a mezzo di comunicazione scritta, per la via diplomatica, con non meno di sei (6) mesi di anticipo dalla data di scadenza del periodo corrispondente.

In modo analogo, ciascuno degli Stati parte, potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo, a mezzo di notifica scritta, per la via diplomatica e detta denuncia produrrà i propri effetti sei (6) mesi dopo essere stata comunicata all'altra.

Le procedure per l'entrata in vigore o la eventuale denuncia del presente Accordo non comprometteranno lo sviluppo dei programmi e/o progetti convenuti dalle Parti, i quali continueranno in esecuzione.

Fatto a Roma il 22 gennaio 2009 in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, essendo entrambi i testi ugualmente autentici.

Per il Governo della Repubblica Italiana

**Roberto Castelli**
Sottosegretario di Stato
alle Infrastrutture e ai Trasporti

Per il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela

**Alejandro Fleming**
Viceministro per l'Europa del Ministero del Potere Popolare per gli Affari Esteri

09A08346

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903109/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
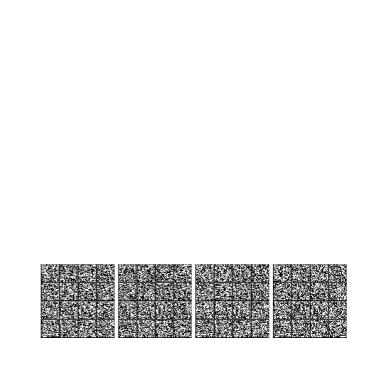
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.